

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 2584

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PRESENTATO
DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1997

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME PRIMO

TOMO I-bis

Decisione della Corte dei conti - Note informative per il Parlamento in ordine alle osservazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1996

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1 9 9 6

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME I – TOMO I-bis

**Decisione della Corte dei conti - Note informative per il Parlamento in
ordine alle osservazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale
dello Stato per l'esercizio finanziario 1996**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decisione della Corte dei conti	Pag.	7
A) Note sulle osservazioni mosse dalla Corte dei conti in sede di «Decisione»		
Premessa	»	121
1. - Eccedenza di spesa	»	123
2. - Decreti di accertamento residui passivi	»	136
3. - Discordanze tra diversi risultati del Rendiconto generale relativi alla gestione dell'entrata e i corrispondenti dati esposti nei conti periodici. Residui attivi con valore negativo	»	143
4. - Sospensione del giudizio di regolarità del capitolo n. 7811 del Ministero del tesoro e 7306 del Ministro dell'ambiente	»	145
5. - Esclusione del giudizio di regolarità del capitolo n. 501 del Fondo edifici di culto	»	145
B) Note sulle osservazioni mosse dalla Corte dei conti in sede di «Relazione al Parlamento». - Bilancio e ordinamento contabile		
CAPITOLO PRIMO. - Bilancio e ordinamento contabile		
Premessa	»	151
1. - Divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici	»	151
2. - Quantificazione di oneri e coperture	»	154
3. - Conto generale del patrimonio	»	156

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO SECONDO. - Considerazioni sull'attività dell'Amministrazione dello Stato

Presidenza del Consiglio dei ministri	Pag.	171
Ministero del tesoro	»	179
Ministero delle finanze	»	183
Ministero degli affari esteri	»	243
Ministero degli interni	»	259
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	»	285
Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato	»	291
Ministero del commercio con l'estero	»	297
Ministero dei beni culturali e ambientali	»	301

N.B. - *Gli elementi in risposta dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica non risultano pervenuti alla data di stampa.*

DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE

PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Girolamo CAIANIELLO
dott. Antonino GALLO
dott. Tullio LAZZARO
prof. dott. Manin CARABBA (Relatore)

CONSIGLIERI: dott. Luigi GIAMPAOLINO, prof. dott. Felice SERINO, dott. Mario DONNO, dott. Maurizio MELONI, dott. Silvio AULISI, dott. Franco TURINA, dott. Nicola MASTROPASQUA, dott. Pietro DE FRANCISCIS, prof. dott. Benito CARUSO, dott. Giuseppe BELLISARIO, dott. Mario FALCUCCI, prof. dott. Angelo BUSCEMA, dott. Maria SANTORO, dott. Anna Maria CARBONE, prof. dott. Mario CIACCIA, prof. dott. Eugenio F. SCHLITZER, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott. Simonetta ROSA, dott. Guido MACCAGNO, dott. Gabriele AURISICCHIO, prof. dott. Giuseppe GUARINO, dott. Maurizio PALA, dott. Giovanni COPPOLA, dott. Marco PIERONI, dott. Stefano SIRAGUSA, prof. dott. Maria A. RUCIRETA.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, presentati dal Ministro del tesoro;

uditi nella pubblica udienza del 25 giugno 1997 il relatore, Presidente di Sezione Manin Carabba, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Francesco Garri;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1996, n. 639;

vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996;

vista la legge 8 agosto 1996, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1996.

Ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996, per il conto del bilancio e i conti ad esso allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro del tesoro il giorno 30 maggio 1997 e, per il conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, il giorno 19 giugno 1997.

Con nota n. 165153 del 23 giugno 1997 il Ministero del Tesoro Ragioneria generale dello Stato ha rappresentato la necessità di riportare nel conto dei residui somme provenienti dalle economie destinate, per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, alla realizzazione del programma triennale delle aree naturali protette, e, per quanto riguarda il Ministero del tesoro, all'impresa Ferrovie dello Stato, modificando altresì le somme perenti e di apportare rettifiche nel conto consuntivo del Fondo edifici di culto.

CONTO DEL BILANCIO

Le risultanze del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati sono le seguenti:

	COMPETENZA	CASSA
<u>Entrate</u>		
Titolo I		
Entrate tributarie	533.638.755.016.899	514.613.874.643.407
Titolo II		
Entrate extratributarie	<u>47.465.137.536.265</u>	<u>42.436.678.905.290</u>
Totale titoli I e II	581.103.892.553.164	557.050.553.548.697

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Titolo III			
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e	10.886.932.888.728		11.352.998.655.384
riscossione di crediti			
Totale entrate finali (Titoli I, II e III)	591.990.825.441.892	(a)	568.403.552.204.081 (b)
Titolo IV			
Accensione di prestiti	340.694.833.555.738		340.694.833.555.738
Totale complessivo delle entrate	932.685.658.997.630		909.098.385.759.819
<u>Spese</u>			
Titolo I			
Spese correnti	630.060.460.518.562		620.271.105.000.612
Titolo II			
Spese in conto capitale	87.342.024.516.492		89.098.837.614.538
Totale spese finali (Titoli I e II)	717.402.485.035.054	(c)	709.369.942.615.150 (d)
Titolo III			
Rimborso di prestiti	189.532.904.915.260		189.462.042.057.305
Totale complessivo delle spese	906.935.389.950.314		898.831.984.672.455
<u>Risultati differenziali:</u>			
Entrate tributarie ed extratributarie	581.103.892.553.164		557.050.553.548.697
Spese correnti	630.060.460.518.562		620.271.105.000.612
<u>Risparmio pubblico</u>	(-) 48.956.567.965.398		(-) 63.220.551.451.915

(a) di cui lire 688.952.272.722 per crediti vari accertati
(b) di cui lire 689.734.115.032 per crediti vari riscossi
(c) di cui lire 21.247.790.566.780 per operazioni finanziarie
(d) di cui lire 23.683.074.914.374 per operazioni finanziarie

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entrate finali	591.990.825.441.892	568.403.552.204.081
Spese finali	<u>717.402.485.035.054</u>	<u>709.369.942.615.150</u>
<u>Saldo netto da finanziare</u>	(-) 125.411.659.593.162	(-) 140.966.390.411.069
Entrate finali nette	591.301.873.169.170	567.713.818.089.049
Spese finali nette	<u>696.154.694.468.274</u>	<u>685.686.867.700.776</u>
<u>Indebitamento netto</u>	(-) 104.852.821.299.104	(-) 117.973.049.611.727
Entrate finali	591.990.825.441.892	568.403.552.204.081
Spese complessive	<u>906.935.389.950.314</u>	<u>898.831.984.672.455</u>
<u>Ricorso al mercato</u>	(-) 314.944.564.508.422	(-) 330.428.432.468.374
Entrate complessive	932.685.658.997.630	909.098.385.759.819
Spese complessive	<u>906.935.389.950.314</u>	<u>898.831.984.672.455</u>
<u>Differenza</u>	(+) 25.750.269.047.316	(+) 10.266.401.087.364

Riguardo al consuntivo dell'entrata, il competente Ufficio della Corte ha comunicato:

- le consistenze desunte dai conti periodici delle riscossioni e dei versamenti dei capi per i quali non sono pervenuti i riassunti generali, di cui all'allegato A);
- le consistenze desunte dai conti periodici provvisori dei residui attivi dei capi per i quali non sono pervenuti i conti periodici definitivi, di cui all'allegato B);
- le discordanze tra conto consuntivo e conti periodici definitivi di cui all'allegato C);
- i capitoli con residui attivi di segno negativo di cui all'allegato D);
- le minori entrate per la competenza e per la cassa di cui all'allegato E).

Riguardo ai pagamenti dello Stato il competente Ufficio di riscontro ha comunicato il riepilogo dei pagamenti, verificati e ammessi, effettuati dalla tesoreria centrale nonché dalle sezioni di tesoreria regionali e provinciali, distinti per ordini di accreditamento, ordinativi diretti, spese per il lotto e spese di giustizia.

Lo stesso Ufficio di riscontro della Corte ha comunicato il riepilogo dei pagamenti, verificati e ammessi, effettuati da tutte le sezioni di tesoreria relativamente alle Spese Fisse e al Debito Vitalizio.

Rispetto ai limiti massimi del saldo netto da finanziare, fissato dalla legge 28 dicembre 1995 n. 550, (legge finanziaria 1996), in lire 147.900.000.000.000, il corrispettivo saldo espone a consuntivo in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, lire 116.135.659.593.162.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI:**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1996	57.477.255.573.639
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	83.536.579.297.874
	<hr/>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1996	141.013.834.871.513

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1996	94.825.276.705.014
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	61.333.464.670.640
	<hr/>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1996	156.158.741.375.654

CONTI ALLEGATI

Le risultanze dei conti delle amministrazioni e delle aziende autonome al 31 dicembre 1996 sono riportate nell'allegato F) che fa parte integrante della presente decisione. I saldi sono di seguito esposti:

1. AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Competenza:	0
Cassa:	(+) 51.744.157.058
Totale residui attivi al 31.12.1996	2.275.833.827.269
Totale residui passivi al 31.12.1996	7.325.631.665.667

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. ARCHIVI NOTARILI

Competenza: (+) 33.497.978.320

3. ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

Competenza: 0

Cassa: (+) 5.224.868.447

Totale residui attivi al 31.12.1996 0

Totale residui passivi al 31.12.1996 11.314.742.055

4. FONDO EDIFICI DI CULTO

Competenza: (-) 95.427.942.349

Cassa: (-) 87.122.687.124

Totale residui attivi al 31.12.1996 6.893.071.448

Totale residui passivi al 31.12.1996 20.296.018.672

5. EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Competenza: (+) 5.650.003.846

Cassa: (-) 3.509.239.710

Totale residui attivi al 31.12.1996 38.703.758.165

Totale residui passivi al 31.12.1996 24.232.906.619

Con decreti del Ministro del tesoro n. 105830 del 7 febbraio 1996, n. 111503 del 19 febbraio 1996, n. 122886 del 7 marzo 1996, n. 130889 del 2 aprile 1996, n. 137245 del 24 aprile 1996, n. 144397 del 9 maggio 1996, n. 149181 del 17 maggio 1996, n. 149829 del 14 giugno 1996, n. 162349 del 2 luglio 1996, n. 163201 dell' 8 luglio 1996, n. 164551 del 24 giugno 1996,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 174825 del 5 agosto 1996, n. 178985 dell' 8 agosto 1996, n. 186255 del 9 settembre 1996, n. 186634 del 16 settembre 1996, n. 190126 del 23 settembre 1996, n. 191382 del 18 ottobre 1996, n. 200876 del 18 ottobre 1996, n. 203140 dell' 11 novembre 1996, n. 206449 del 22 novembre 1996, n. 210776 del 29 novembre 1996, n. 218600 del 29 novembre 1996, n. 222919 del 27 dicembre 1996, n. 228031 del 31 dicembre 1996, n. 228064 del 31 dicembre 1996 sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) a favore di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per un complessivo ammontare di lire 296.000.000.000 in termini di competenza e di lire 288.999.102.000 in termini di cassa.

Risulta dal conto che, rispetto alla previsione definitiva di competenza, alle autorizzazioni definitive di cassa ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1996, si sono verificate le seguenti eccedenze di cui all'allegato elenco G) che fa parte integrante della presente decisione.

Espressa avvertenza, contenuta nei conti consuntivi della spesa dei ministeri ed amministrazioni suindicati, precisa che per tutte le suddette eccedenze sarà proposta sanatoria con apposita norma del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale. Comunicazione in tal senso è anche contenuta nella citata nota del Ministro del tesoro in data 30 maggio 1997, diretta alla Corte.

I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli di seguito indicati, e non ricompresi in quelli per i quali si sono accertate le eccedenze di impegno, non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte, non essendo ancora esaurito il procedimento di controllo, ovvero perchè i decreti stessi non sono pervenuti alla Corte:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Capitoli: 1132, 1271, 1386, 2033, 2058, 2401, 2402, 2403, 2431, 2432, 2433, 2434, 2966;

Ministero delle finanze

Capitoli: 3332, 3334, 3336, 3338, 3432, 3434, 3439, 3441, 3447, 3450, 3482, 3500, 3501, 3519, 3521, 3525, 3584;

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1998, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2081, 2085, 2088, 2089, 2091, 2095, 2102, 2120, 2205, 2209, 2485, 7006;

Ministero della pubblica istruzione

Capitoli: 1115;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1021, 1115, 1122, 1124, 1133, 2103, 4501, 7031, 7254, 7701, 7736, 7741, 7749, 7871, 7901, 7918, 7920, 8001, 8006, 8226, 8236, 8240, 8241, 8247, 8248, 8263, 8264, 8401, 8404, 8405, 8419, 8422, 8701, 8438, 8442, 8881, 8882, 8886, 9064, 9075, 9087, 9301, 9308, 9417;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1023, 1025, 1094, 1102, 1143, 1552, 1557, 1586, 1587, 1653, 1656, 1669, 1670, 2003, 2009, 2012, 2052, 2079, 3291, 3293, 7701, 7704, 7706, 7710, 7751, 7951.

L'Ufficio di riscontro della Corte ha comunicato lo smarrimento dei titoli estinti riguardanti spese dei Ministeri di grazia e giustizia (lire 465.255.365), del lavoro e della previdenza sociale (lire 168.914.420) e dei beni culturali e ambientali (lire 1.476.015) e i competenti uffici di controllo hanno comunicato lo smarrimento dei titoli riguardanti spese dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (lire 491.007.651.947) e dell'Ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (lire 4.497.500).

L'ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle finanze, con nota n. 644 del 2 aprile 1997 ha comunicato che sono state formulate osservazioni in ordine a contabilità relative alle tesorerie di: Novara (mese di giugno 1996 - residui); l'Aquila (mesi di maggio - giugno 1996 - competenza); Como (mese di dicembre 1996 - residui); Venezia (mese di luglio 1996 - residui); Bari (mese di maggio 1996 - residui). Le motivazioni si connettono in parte ad una errata compilazione dei titoli di pagamento e in parte ad imputazioni per capitoli non più previsti per spese di giustizia nel corso dell'esercizio 1996.

Lo stesso ufficio ha segnalato che non è stata prodotta alcuna documentazione dalle tesorerie di Bari, Bolzano, Roma, l'Aquila e Lecce.

L'Ufficio di riscontro della Corte ha constatato diversi casi di inosservanza, da parte delle competenti direzioni provinciali del tesoro, dell'obbligo di imputazione dei pagamenti ai capitoli di spesa esclusivamente ammessi secondo le scritture delle competenti ragionerie.

Sono stati rilevati diversi pagamenti effettuati (capitolo 1043 del Ministero dei lavori pubblici) in conto competenza anzichè in conto residui; pur trattandosi di un capitolo che alloca esclusivamente risorse riferite ad esercizi pregressi.

A seguito delle osservazioni dell'Ufficio di riscontro i relativi titoli di spesa sopra indicati sono stati stralciati dalle contabilità relative all'esercizio.

Sono stati rilevati, inoltre, diversi pagamenti su capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, per i quali non era prevista la possibilità di emettere ruoli di spesa fissa: anche per tali pagamenti si è proceduto allo stralcio delle relative contabilità di tesoreria.

E' stato trasmesso alla Corte, con nota n. 20294 del 15 gennaio 1997, il decreto del Ministro del tesoro del 13 gennaio 1997 con il quale viene disposta, in deroga alla previsione dell'attivazione del conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, previsto dall'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'apertura di conti correnti postali di serie speciale, intestati ai Centri Interregionali di Elaborazione per i Servizi Periferici del Tesoro di Bologna e di Latina.

CONTO DEL PATRIMONIO

Le risultanze del conto del patrimonio sono le seguenti:

	Lire	Lire
Attività Finanziarie		
Aumento	11.592.704.366.841.108	
Diminuzione	<u>11.336.060.196.874.233</u>	
Saldo		256.644.169.966.875

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivita' Finanziarie		
Aumento	4.315.270.040.330.434	
Diminuzione	<u>4.094.303.021.796.788</u>	
Saldo		220.967.018.533.646
Miglioramento Saldo Finanziario		35.677.151.433.229
Attivita' Patrimoniali		
Crediti e Partecipazioni		
Aumento	32.241.493.616.240	
Diminuzione	<u>30.448.948.187.036</u>	
Saldo		1.792.545.429.204
Beni Patrimoniali		
Aumento	20.402.157.657.586	
Diminuzione	<u>12.336.169.259.366</u>	
Saldo		8.065.988.398.220
Miglioramento Attivita' Patrimoniali		9.858.533.827.424
Passivita' Patrimoniali		
Aumento	418.930.949.157.994	
Diminuzione	<u>222.807.900.350.553</u>	
Peggioramento Passivita' Patrimoniali		196.123.048.807.441
Peggioramento Saldo Patrimoniale		186.264.514.980.017
Miglioramento Saldo Finanziario	35.677.151.433.229	
Peggioramento Saldo Patrimoniale	186.264.514.980.017	
Peggioramento patrimoniale per l'esercizio 1996		150.587.363.546.788

A seguito delle sopraindicate variazioni, la consistenza dei singoli conti generali al 31.12.1996 è riportata nell'allegato H) che fa parte integrante della presente decisione.

CONTI ALLEGATI

Le risultanze dei conti patrimoniali delle amministrazioni e delle aziende autonome sono riportate nell'allegato I) che fa parte integrante della presente decisione.

I saldi sono di seguito esposti:

1. AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Saldo finanziario	0
Saldo patrimoniale	238.648.041.400
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1996	238.648.041.400

2. ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

Saldo finanziario	0
Saldo patrimoniale	3.589.144.656
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1996	3.589.144.656

3. GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Saldo finanziario	6.186.852.466
Saldo patrimoniale	0
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1996	5.452.286.607

Gli Uffici di controllo della Corte, in applicazione delle indicazioni contenute nelle note n. 297/R/CC del 3 marzo 1997, n. 964/PAT/SCH e n. 967/PAT/SCH del 12 giugno 1997, n. 971/PAT/SCH del 13 giugno 1997, hanno acquisito alla chiusura dell'esercizio, prevalentemente

utilizzando il Sistema Informativo integrato Ragioneria Generale dello Stato-Corte dei Conti, i dati delle schede del conto patrimoniale relative al dicastero, azienda o amministrazione autonoma controllati.

Sono stati verificati, anche ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, i dati in esse indicati sulla base degli atti pervenuti e comunque acquisiti per il controllo e dei documenti e scritture degli Uffici, ed è stata richiesta alle competenti ragionerie la documentazione giustificativa delle variazioni apportate rispetto alla consistenza originaria riportata nelle schede stesse.

Si è proceduto alla verifica della corrispondenza tra le poste finanziarie soggette al controllo, aventi riflessi patrimoniali, e le variazioni apportate nelle singole schede del conto del patrimonio. L'elencazione descrittiva di tali partite, con relative consistenze e movimentazioni, è riportata nell'allegato L), nel quale sono evidenziati gli specifici motivi di sospensione del giudizio.

Non risultano iscritti o richiamati nel conto i cespiti residuati dalle procedure di passaggio dall'ex azienda delle FF.SS. all'ente ferrovie dello Stato nonché dall'ex azienda nazionale delle strade al nuovo ente (ANAS).

L'Ufficio di riscontro della Corte ha segnalato l'avvenuta rettifica di una contabilizzazione da parte della Tesoreria Centrale per un prelevamento fondi avvenuto sul conto corrente infruttifero n. 29820 intestato all'I.N.P.D.A.P., gestione autonoma D., per un importo di circa 7.494 mld. Tale rettifica si è resa necessaria in conseguenza della mancata presentazione alla Corte di un precedente annullamento di ordine di prelevamento fondi avvenuto in data 4 marzo 1996, mentre si era proceduto alla relativa transazione sul sistema informativo della Banca d'Italia.

Lo stesso Ufficio di riscontro ha esaminato gli atti relativi a pignoramenti avvenuti su contabilità intestata all'A.I.P.A. presso la Tesoreria, di parte di finanziamenti statali, affluiti sulle contabilità speciali intestate all'A.I.P.A. stessa, (conto generale n° 4) vincolati per destinazione da parte dello Stato.

Nell'ambito dei pagamenti disposti per trasferimento fondi da diverse sezioni di tesoreria provinciale per conto della Tesoreria centrale, è stata segnalata dalla Direzione Generale del Tesoro, la mancata o carente indicazione in diversi titoli di trasferimento fondi ai conti correnti di tesoreria, del numero di conto corrente oltre che della precisa indicazione del beneficiario.

Sono state rilevate discordanze dei dati riferiti alla consistenza dei beni immobili riportati nel conto generale n. 3 (24.610 miliardi) rispetto a quelli indicati nel riepilogo generale degli inventari (58.214 miliardi) trasmesso alla Corte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Quanto al conto consuntivo dell'Istituto Agronomico per l'oltremare si è rilevato che tra le spese per trasferimenti è compreso l'importo (lire 1.992 milioni) corrispondente al cap. 1603 (avanzo di gestione), con un'inclusione nella sezione delle spese, per mero bilanciamento, di poste contabili suscettibili di diversa rappresentazione.

Il Pubblico Ministero nell'atto depositato il 24 giugno 1997 e nell'atto aggiuntivo depositato il 25 giugno 1997, ha formulato considerazioni sull'andamento e sui risultati della gestione ed ha concluso chiedendo alle Sezioni riunite:

A) di dichiarare la regolarità del conto del bilancio e conti allegati per l'esercizio finanziario 1996, fatta eccezione:

- a) per i capitoli interessati dai decreti di accertamento residui che non siano stati, alla data della decisione, vistati e registrati dalla Corte.
- b) per le eccedenze di spesa verificatesi nei seguenti capitoli di ministeri e aziende:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capitoli: 6265, 7830, 7831;

Ministero del tesoro

Capitoli: 4351, 4352, 4419, 4512, 4777, 5198, 5334, 5808, 6171, 6172, 6173;

Ministero delle finanze

Capitoli: 3433, 3514, 3824, 5381;

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1502, 1995, 2084;

Ministero della pubblica istruzione

Capitolo: 1013, 1030, 3201;

Ministero dell'interno

Capitoli: 1096, 1115, 1291, 2614, 2761, 2790, 3133;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1043, 8234, 8235, 8891, 9443;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1019, 1498, 1652, 1999, 3271, 3281, 7709, 7715;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Capitoli: 1010;

Ministero della difesa

Capitoli: 1053, 1094;

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Capitoli: 1013, 4044, 5006, 7433, 7510, 7549, 7628, 8285;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Capitolo: 1096, 1117, 1498, 1998, 2498;

Amministrazione dei monopoli di Stato

Capitolo: 3001;

Ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

Capitolo: 182;

B) del conto del patrimonio, fatta eccezione per le seguenti partite:

1. - PARTE ATTIVA

- CONTO GENERALE n. 1 (attività finanziarie)

- Ministero del Tesoro: partite nn. A01001, A02001, A04001;

- CONTO GENERALE n. 2 (crediti e partecipazioni)

a) Crediti

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: partita n. C05003;

- Ministero del Tesoro: partite nn. C01001, C01002, C01005, C01006, C01008, C01009, C02001, C02003, C02009, C02012, C02015, C02017, C04003, C04004, C04005, C04012, C04037, C04039, C04040, C04041, C04049, C04052, C04055, C05002, C05003, C05004, C05005, C05010, C05019, C05020, C05024, C05026, C05027, C05028, C06005, C06009, C06011;

- Ministero delle Finanze: partita n. C06004;

- Ministero della Pubblica Istruzione: partita n. C06002;

- Ministero dei Beni Culturali e Ambientali: partita n. C06004;

- Ministero dei Trasporti e della Navigazione: partita n. C05003;

- Ministero degli Affari Esteri: partita n. C06002;

- Ministero delle Risorse Agricole e Alimentari: partita n. C05003;

- Ministero del Commercio con l'Estero: partita n. C05001;

- Ministero della Difesa: partita n. C06001;

b) Partecipazioni:

- Ministero del Tesoro: partite nn. P01011, P02002, P02017, P02018, P02019, P02020, P02021, P02022, P02023, P02024, P02025, P02026, P02031, P03001, P03002, P03003, P03004, P03005, P03006, P03008, P03009, P03010, P03011, P03012, P03013, P03014, P03015, P03016, P03017, P03034, P05001, P05002;

- Ministero del Commercio con l'estero: partita n. P05001;

- CONTO GENERALE N. 3 (beni patrimoniali);

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M05001, M06001;

- Ministero del tesoro: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001;

- Ministero degli affari esteri: partita n. C06002;

- Ministero di grazia e giustizia: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M05001, M06001, M07001;

- Ministero della pubblica istruzione: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001;

- Ministero dell'interno: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M05001, M06001, M07001;

- Ministero dei lavori pubblici: partite nn. I01001, I06001, M01001, M02001, M03001, M05001, M06001, M07001;

- Ministero della difesa: partita n. M05001;

- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: partita n. M01001;

- Ministero delle finanze (beni immobili): partite nn. I01001, I02001, I03001, I04001, I05001, I06001;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: partita n. L05002;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: (partite di conto relativi ai beni artistici, archeologici, bibliografici e scientifici): partite nn. L01001, L02001, L03001, L04001.

2. - PARTE PASSIVA

CONTTO GENERALE N. 4 (passività finanziarie)

- Ministero del Tesoro: partita n. N02001;

CONTTO GENERALE N. 5 (debito patrimoniale)

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: partite nn. R01001, R02001;
- Ministero del tesoro: partite nn. E02002, E02003, E02004, E02006, E02007, E02013, E02018, E02019, E02020, R01001, R02001;
- Ministero dei lavori pubblici: partite nn. R01001, R02001;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: partite nn. R01001, R02001.
- Ministero dell'Università e della ricerca scientifica: partita n. R01001.

Il conto va altresì dichiarato irregolare per la mancata iscrizione, nel conto del patrimonio, del valore dei beni dell'ex Azienda delle FF.SS. e dei beni già appartenenti all'ex A.N.A.S., nei sensi precisati in motivazione.

Lo stesso Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, ha svolto ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione, conferma le richieste formulate con la memoria scritta del 24 giugno 1997 e con l'atto aggiuntivo del 25 giugno 1997, circa l'approvazione del rendiconto generale nei limiti di quanto formulato negli atti sopra citati e nell'annessa relazione, redatta ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

A. Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

•Per l'entrata

1) Ai fini del confronto delle risultanze di consuntivo con la legge di bilancio, prescritta dal primo comma dell'art. 39 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto, ai sensi del secondo comma del medesimo, ai preventivi riscontri di conformità con le scritture ivi indicate, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale, dovendo fra l'altro rilevarsi la minore significatività del pur previsto confronto con i riassunti generali, sia perché essi attengono soltanto alle riscossioni ed ai versamenti, sia e soprattutto in quanto per gli stessi la conformità sembrerebbe scontata per definizione,

consentendo oggi il Sistema informativo di produrre in parallelo scritture diversamente impostate, solo mutando l'organizzazione dei medesimi dati presenti in un'unica base comune.

2) Il suddetto riscontro peraltro non ha potuto eseguirsi compiutamente per tutti i capitoli dell'entrata, a motivo della mancata trasmissione di alcuni conti periodici nella versione definitiva, nonché di alcuni riassunti generali. Inadempimenti a causa dei quali una parte delle risultanze viene in sostanza direttamente rappresentata al Parlamento senza essere assistita dalla previa certificazione della Corte, che nel sistema della legge attiene alla loro affidabilità. Nell'All. A alla presente decisione si elencano le voci interessate, con riferimento ai "Capi" del "Quadro di classificazione", sul quale sono impostati sia l'uno che l'altro tipo di documento, esponendo a titolo indicativo gli ordini di grandezza delle riscossioni e dei versamenti non verificati in mancanza dei relativi riassunti, secondo l'ammontare delle riscossioni e dei versamenti complessivi di ciascun Capo risultante dai conti periodici (definitivi se disponibili), e nell'All. B quelli dei residui attivi secondo l'importo registrato nei conti non definitivi, in mancanza di quelli definitivi. La difficoltà di una elencazione per capitoli deriva dal diverso raggruppamento che questi hanno negli aggregati di bilancio, ed avvalora la raccomandazione di ricondurre nell'ambito del bilancio stesso, con gli adattamenti del caso, la classificazione amministrativa su cui il citato Quadro si fonda.

3) Non poche infatti sono le variazioni che alle risultanze dei conti periodici, benché nella versione definitiva, vengono successivamente apportate circa gli importi da iscrivere a consuntivo, per una serie di motivi che il suddetto Ufficio ha già lo scorso anno ricordato in apposita nota. Motivi i quali, per la non esigua parte dovuta a rettifiche di precedenti registrazioni relative ai versamenti - con possibile riflesso sull'ammontare dei residui relativi -, suggerirebbero di individuarne le più frequenti ragioni in vista di misure atte a prevenirle, anche nel grado di accuratezza degli operatori, a vantaggio di una maggiore correttezza ed economicità delle procedure. Si osserva che oltre un certo margine accettabile l'eccessiva frequenza di rettifiche tardive alle risultanze dei conti periodici inficia la stessa complessiva attendibilità delle scritture, al punto da frustrare la loro strumentalità a fini di controllo anche nel corso della gestione, ai sensi del citato art. 262 r.c.g.s., e la stessa utilità delle risorse allo scopo impiegate. Si richiama, in proposito, quanto esposto nella relazione dello scorso anno circa la "provvisorietà" dei dati esposti nel Conto riassuntivo del Tesoro, addotta dall'Amministrazione a giustificazione delle discordanze con il conto del bilancio.

4) La documentazione esibita concerne, peraltro, fra le varie ipotesi elencate dalla R.G.S., esclusivamente quelle attinenti alle menzionate rettifiche dei versamenti da parte delle Ragionerie centrali e della D.G.T., nonché quelle delle stesse Ragionerie relative alla determinazione dei residui. Una verifica nel breve tempo a disposizione, in presenza del numero elevatissimo delle discordanze rilevate pur nella parzialità dell'esame dovuta alle ragioni sopra esposte, si è rivelata impossibile per la mancanza di prospettazioni di sintesi per capitoli, essendo i documenti trasmessi, ancora redatti manualmente, frazionati per singole Tesorerie e spesso per singoli articoli, nonché impostati tuttora sul raggruppamento dei capitoli secondo i Capi del Quadro di classificazione delle entrate, con gli inconvenienti prima ricordati. Delle suddette discordanze dà conto l'Allegato C, con riguardo ai residui attivi; con l'avvertenza che queste voci sono esposte tanto alle rettifiche operate dalle Ragionerie centrali, come per i versamenti effettuati anche dalla Direzione generale del Tesoro, quanto a diretti interventi della Ragioneria generale dello Stato.

5) Anomalie ripetutesi invece anche nel consuntivo in esame (All. D), sono quelle relative alla presenza di residui attivi di valore negativo, e che la Ragioneria Generale dello Stato ha spiegato con il mancato allineamento dei dati originari dell'accertamento all'ammontare di

riscossioni e versamenti risultato superiore, precisando altresì che esiste al riguardo, per evitare l'inconveniente, una automatica "procedura di compensazione", la quale però non opera per tutti i capitoli. Circostanza la quale, se spiega il permanere del fenomeno, non per questo lo rende accettabile, fra l'altro perché - come già lo scorso anno rilevato dalla Corte - tali poste anomale alterano evidentemente le risultanze aggregate. Per gli stessi motivi ed a maggior ragione, si rendono necessari ulteriori chiarimenti circa il carattere "fisiologico" attribuito, dalla stessa R.G.S. ai casi derivanti da versamenti superiori al dovuto, restando ben ferma in assoluto l'inammissibilità - nella logica essenziale del sistema, e per la univocità delle rappresentazioni contabili secondo le loro denominazioni - di voci di entrata con segno negativo, contrastanti in particolare col ben noto principio della esposizione al lordo delle transazioni attive e passive e dei loro totali destinati a confluire nei saldi normativamente previsti, principio che comporta distinta imputazione ad apposite voci di entrata per somme da restituire, in corrispondenza con le relative voci di spesa, delle somme che eccedessero l'importo dei crediti.

6) Occorre anche dire in generale, e cioè anche in riferimento ai casi di cui sono stati forniti elementi utili alla ricostruzione contabile del passaggio dai conti periodici al consuntivo (peraltro ancora in forma di difficile concreto utilizzo, come si è detto), che un ulteriore auspicabile passo dovrebbe essere rappresentato da specifiche illustrazioni delle vicende sottostanti quanto meno alle variazioni di maggiore entità.

7) Sulla base delle verifiche di conformità fin qui considerate, si dà conto nell'All. E - agli effetti del già citato primo comma dell'art. 39 t.u. - dell'esito del confronto, per capitoli, con le previsioni di bilancio, limitatamente ai casi in cui gli accertamenti sono risultati inferiori a queste ultime. Si ricorda, in proposito, che le previsioni stesse non hanno - a differenza che nella spesa - funzione limitativa (donde l'incongruità del tenore autorizzativo che continua ad avere l'art. 1 della legge di approvazione del bilancio, segnalata dalla Corte nella precedente relazione), mentre gli artt. 219 ultimo comma e 222 ultimo comma del Regolamento di contabilità generale sanciscono anzi espressamente la doverosità della cura dei diritti dell'erario anche oltre la quantificazione previsionale delle entrate, connotando perciò negativamente, a maggior ragione, l'ipotesi in cui neppure questa sia stata realizzata. Le sommarie note illustrative che corredano il rendiconto non appaiono sufficienti, in proposito, a soddisfare l'obbligo dell'Amministrazione di giustificare i risultati della gestione, dettato dall'art. 24 della legge 14 agosto 1862, n. 800, richiamato dall'art. 36 del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, 12 luglio 1934, n. 1214. L'ipotesi suddetta, d'altronde, va anche considerata come possibile indice di una sovrastima a preventivo, da tener presente nelle future determinazioni alla stregua di criteri non dissimili da quelli più volte affermati dalla Corte costituzionale in tema di ragionevolezza e non arbitrarietà delle indicazioni dei mezzi di copertura delle nuove o maggiori spese.

In senso opposto, deve osservarsi come la notevole frequenza, specialmente fra le entrate non tributarie, di capitoli privi di previsione, e cioè per memoria, fa mancare un termine di raffronto che di norma sembra possibile stabilire secondo ragionevoli stime tratte anche dalle serie storiche, per valutare i risultati conseguiti ed individuare le cause per le quali essi apparissero inferiori alle stime, contribuendo così eventualmente ad ogni opportuno aggiustamento di queste ultime in futuro, a tutto vantaggio della maggiore significatività del bilancio preventivo.

Nello stesso ordine di idee va pure rilevata la mancanza, fra i documenti trasmessi, dell'apposito allegato recante la classificazione dei residui secondo il grado di esigibilità, classificazione sulla cui accuratezza è già emerso qualche dubbio in passato, in rapporto specialmente all'ammontare di crediti tributari giudizialmente controversi, esposto in misura molto ridotta malgrado la ben nota estensione del contenzioso in materia.

8) Un dato particolarmente irregolare, emergente dal suddetto raffronto delle risultanze con le previsioni, concerne le voci relative all'Imposta sul valore aggiunto, poiché la quota di gettito da devolvere alla Unione Europea a titolo di risorse proprie non figura più fra gli accertamenti del Tit. II (cap. 3985), essendo stata più correttamente ricondotta nel Tit. I, al cap. 1203, relativo a tale tributo. Non si spiega quindi perchè lo "scorporo" - operato in passato e certo criticabile - abbia continuato ad operare a livello di previsioni anche nel bilancio 1996 con riferimento al cap. 3985 (previsione di 9.500 miliardi). Ne è derivato che il consuntivo registra su quest'ultimo capitolo una minore entrata di pari importo, prescindendo dalla quale le maggiori entrate risultanti per il Tit. II ascenderebbero non a 5.500 miliardi circa, come da consuntivo, bensì a 15.000. Per converso, le maggiori entrate esposte per il cap. 1203 in oltre 6.600 miliardi appaiono del tutto fittizie, se si includono nella previsione di 117 mila miliardi, i suddetti 9.500 del cap. 3985, e le minori entrate tributarie dell'intero Tit. I risultano pari a soli 1.162 miliardi in luogo dei 10.662 registrati.

9) Quanto alla gestione dei residui degli esercizi precedenti, il rendiconto manca di conformarsi all'art. 145 (comma quarto lett. b) del regolamento di contabilità generale, poiché non indica l'ammontare delle somme riscosse nell'esercizio. L'incremento effettivo delle riscossioni sui residui per il 1996, pari a 10.357 miliardi, risulta soltanto dal conto del patrimonio in diminuzione del complessivo ammontare dei residui medesimi, peraltro in forma aggregata senza l'analisi per singole voci dell'entrata, possibile solamente nel consuntivo finanziario, nel quale invece la denominazione "somme riscosse" raggruppa per il conto dei residui quelle versate (nel loro esatto ammontare) e quelle rimaste da versare ma riscosse anche in anni precedenti, per un totale di 43.000 miliardi circa, così esposto anche nei dati del Sistema informativo sotto la voce "riscossioni residui", che confluisce nella voce "riscossioni totali" sommandosi a quelle in conto competenza.

Il reale importo delle "somme riscosse" risulta infatti pari nel totale a 572.638 miliardi, di cui, tra l'altro 518.728 per il Titolo I, in luogo di quelli risultanti dal consuntivo, rispettivamente in 605.281 e 550.910 miliardi, con una differenza quindi particolarmente imputabile al comparto tributario, per il quale più è avvertita l'esigenza, che la normativa contabile intende garantire, di un agevole controllo parlamentare sull'andamento della effettiva esazione di quanto dovuto dai contribuenti, anche per le ripercussioni che in prospettiva ne derivano sulla formazione del fabbisogno.

10) Deve poi nuovamente ribadirsi l'opportunità di rendere più analitica e significativa la Nota preliminare al consuntivo dell'entrata, che espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando però il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno, e non in quelle determinate, invece, a seguito di successivi riaccertamenti (corrispondenti, per la competenza, alle previsioni definitive, cui i dati della gestione vengono contrapposti a consuntivo). Va aggiunto che in realtà le differenze esposte -comunque- hanno un significato non più che matematico, e non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti esposti nel consuntivo, poiché questi ultimi scontano i riaccertamenti suddetti, la cui somma algebrica presenta per il 1996 un aumento di 3.800 miliardi.

Per la spesa:

11) E' stato verificato, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano con le scritture da parte delle

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrazioni e delle competenti ragionerie ed è stata accertata la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della regolarità della documentazione allegata e della esistenza della obbligazione giuridica che è connessa alla iscrizione della somma nelle scritture contabili. E' stata verificata la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto finale.

12) Agli stessi fini è stato accertato che i dati recati dai conti allegati corrispondono, ai prospetti riassuntivi prodotti dalle ragionerie centrali.

13) Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato ai consuntivi del Ministero del tesoro, dell'ambiente e del Fondo edifici di culto si ritiene di non poter pervenire alla relativa dichiarazione di regolarità, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche sui dati rettificati nei consuntivi in precedenza presentati alla Corte ed attesa la mancanza di elementi atti a darne ragione.

14) Per le eccedenze verificatesi sui capitoli di cui in narrativa (All. G), rispetto alle previsioni definitive di competenza ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1996, nonché rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va rilevato che queste emergono solo in sede di esame del conto del bilancio, non risultando le stesse da atti presentati alla Corte, o, in altri casi, derivando da atti non soggetti a controllo preventivo. Per la parte relativa alle eccedenze stesse non va dichiarata la regolarità della gestione dei capitoli interessati.

15) Come indicato in narrativa, i decreti di accertamento residui relativi ai capitoli ivi menzionati - del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati - non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perchè non è stato esaurito il procedimento di controllo o perchè i decreti stessi non sono ancora pervenuti alla Corte; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

16) Quanto ai titoli smarriti risultano in corso le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

17) Alcuni pagamenti, relativi alle spese di giustizia, sono stati disposti dal Ministero delle finanze senza l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Istruzioni Generali per i Servizi del Tesoro riguardanti gli elementi necessari nella compilazione degli ordini di pagamento. Sempre con riferimento alle spese di giustizia disposte da uffici periferici del Ministero delle finanze, si sono rilevate discrasie esistenti tra i dati di bilancio contenuti nel sistema informativo integrato RGS-CDC e le scritture finanziarie e contabili degli Uffici periferici del predetto Ministero.

18) Anche con riferimento ai pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, si sono rilevate discrasie tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato e le scritture finanziarie e contabili delle stesse Direzione provinciali del Tesoro.

19) In ordine ai pagamenti a favore delle pensioni di Stato si rileva che non è stato ancora attivato il primo conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, previsto nell'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

20) Quanto al conto consuntivo dell'Istituto Agronomico per l'oltremare, si rileva che contribuisce ad una scarsa chiarezza espositiva delle poste di bilancio l'allocazione tra le spese correnti di trasferimento dell'importo corrispondente all'avanzo di gestione.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

1) Le verifiche concernenti la gestione patrimoniale effettuate, ai sensi dell'art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche su documenti forniti dall'amministrazione, sono state dirette a verificare la regolare iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali nel senso della corrispondenza con la documentazione giustificativa di base dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto accertate: la adeguata certificazione di base relativa ad ogni iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali; la corrispondenza delle variazioni iscritte nel conto patrimoniale per fatti gestionali connessi alla gestione del bilancio e relative iscrizioni nel conto del bilancio (art. 22, comma 3 della legge n. 468 del 1978); le modalità di concreto aggiornamento dei valori iscritti nelle singole partite patrimoniali; la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle partite patrimoniali (art. 268 R.C.G.S); la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organismi ed organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle situazioni patrimoniali degli stessi; le modalità di determinazione dei valori di consistenza dei beni immobili nonché di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

2) Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato ai residui passivi perenti dei Ministeri del tesoro e dell'ambiente, si ritiene di non poter pervenire alla relativa dichiarazione di regolarità, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche sui dati rettificati nei consuntivi in precedenza presentati alla Corte ed attesa la mancanza di elementi atti a darne ragione.

3) Ai fini dell'accertamento dei punti di concordanza tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del patrimonio, non è stato possibile verificare - perchè non sono state inviate alla Corte le contabilità relative ai versamenti in tesoreria e per difficoltà di ricostruzione dell'iter formativo delle cifre esposte nella gestione di tesoreria che integra quella di bilancio - la corrispondenza dei dati esposti nei singoli conti correnti di tesoreria e nelle singole poste relative ai debiti di tesoreria con le singole ordinazioni di tali operazioni. Inoltre l'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente una chiara evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1996.

4) In ordine alla questione relativa alla mancata presentazione alla Corte di un annullamento di ordine di prelevamento fondi si osserva che le operazioni di annullamento di prelevamento fondi, al pari di tutte le altre operazioni che comportino una modifica delle scritture contabili, debbono essere comunque prodotte alla Corte: si rappresenta al riguardo il parallelismo con le operazioni di annullamento dei titoli di spesa in bilancio, che vengano trasmessi alla Corte per la relativa annotazione nelle pertinenti scritture.

5) Quanto agli atti di pignoramento avvenuti su contabilità intestata all'A.I.P.A. presso la Tesoreria, di parte di finanziamenti statali, affluiti sulle contabilità speciali intestate all'A.I.P.A. stessa, in conseguenza degli stessi atti la movimentazione effettuata sulle predette contabilità non appare conforme alle finalità vincolate dal predetto finanziamento statale; pertanto, per tale partita non può procedersi alla dichiarazione di regolarità.

6) Quanto ai pagamenti disposti per trasferimento fondi da diverse sezioni di tesoreria provinciale per conto della Tesoreria centrale privi del numero di conto corrente oltre che della

precisa indicazione del beneficiario, pur se le disposizioni contenute nelle Istruzioni Generali per i Servizi del Tesoro non impongono per questi ordini l'obbligo di indicare il numero del conto corrente al quale la somma versata deve affluire, si osserva che non può comunque essere lasciato alla discrezionalità del soggetto o ente beneficiario, ovvero del direttore della tesoreria provinciale, individuare il conto corrente stesso sul quale versare i fondi trasferiti dallo Stato.

7) Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del Bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio - che integra ai sensi dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978 il conto del bilancio nell'ambito del rendiconto generale dello Stato (dove l'incongruità che continua ad avere la legge di approvazione del rendiconto generale limitata al conto del bilancio) - con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dalle competenti ragionerie centrali. Le verifiche previste dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernenti la gestione delle entrate, sono state effettuate sui conti periodici e sui riassunti generali trasmessi dall'amministrazione. Per alcune partite le situazioni esposte nei punti che seguono non consentono di dar corso alla pronuncia di regolarità.

Alcuni residui attivi vengono esclusi dal giudizio di regolarità sul conto del bilancio: tale esclusione si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi inclusi nel conto del patrimonio.

8) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di alcune partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1993, n. 116, reiterato e, da ultimo, convertito dalla legge n. 282 del 9 agosto 1993; pertanto, su tali partite non può procedersi alla connessa dichiarazione di regolarità.

9) Quanto al fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico, altri accertamenti riguardano il trasferimento della partecipazione STET spa dall'IRI spa al Ministero del tesoro al valore minimo provvisorio (14.530 miliardi) determinato in base al decreto legge 21 novembre 1996 n. 598, non convertito in legge.

10) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato dipendenti dai Ministeri delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione e per i beni culturali, derivanti da condanne della Corte, è stata accertata la discordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; inoltre, le competenti ragionerie non hanno fornito elementi idonei ad accertare, per i residui attivi, la concordanza tra i dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio. Anche per tali partite non può procedersi alla dichiarazione di regolarità.

11) In ordine alle rilevate discordanze dei dati riferiti alla consistenza dei beni immobili riportati nel conto rispetto a quelli indicati nel riepilogo generale degli inventari trasmesso alla Corte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, si osserva che tale discrasia, nell'esposizione di dati riferiti alle medesime unità immobiliari, non consente di avere un quadro chiaro dei valori della consistenza complessiva dei beni immobili dello Stato; per le partite relative alla consistenza dei beni immobili non può quindi essere dichiarata la regolarità.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12) Per quanto riguarda i beni dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade non si sono completate le procedure di passaggio dei beni al nuovo Ente di cui al D.P.R. n. 242 del 21 aprile 1995, con la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio; di essa viene data espressa menzione nella pronuncia di regolarità.

13) Per i beni immobili, inoltre, non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dall'ex Azienda delle FF.SS. all'Ente ferrovie dello Stato, con la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio; anche di essa viene data espressa menzione nella pronuncia di regolarità.

14) Per la gestione a materia dei magazzini militari, i cui esiti espressi in valore vengono seguiti sulla base dei riepiloghi annuali trasmessi dall'Amministrazione della Difesa non sono ancora pervenuti elementi atti a chiarire le discordanze rilevate fra le consistenze esposte nei suddetti riepiloghi e quelle delle corrispondenti partite del conto del patrimonio.

15) Ritenuto di poter decidere in conformità con le richieste del Pubblico Ministero, in disparte le determinazioni da assumere sul conto consuntivo dell'entrata.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite, con le osservazioni in motivazione esposte in fatto e in diritto:

1. dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità delle scritture tenute dalla Corte o di quella da essa controllate, il rendiconto generale - conto del bilancio e conti allegati - dello Stato per l'esercizio 1996, con esclusione:

a) quanto al conto consuntivo dell'Entrata, che, per i residui, non risulta conforme all'art. 145 comma 4 lett. b) del regolamento di contabilità generale dello Stato:

- delle riscossioni e versamenti nonchè dei residui attivi dei capi di cui agli allegati A e B alla presente decisione;

- dei residui attivi concernenti i capitoli menzionati negli allegati C e D alla presente decisione;

- dei capitoli 162 e 501 relativi al Fondo edifici di culto;

b) quanto al conto consuntivo della Spesa:

- dei capitoli 7811 del Ministero del tesoro, 7306 del Ministero dell'ambiente e 501 del Fondo edifici di culto;

- delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione di capitoli delle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capitoli: 6265, 7830, 7831;

Ministero del tesoro

Capitoli: 4351, 4352, 4419, 4512, 4777, 5198, 5334, 5808, 6171, 6172, 6173;

Ministero delle finanze

Capitoli: 3433, 3514, 3824, 5381;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1502, 1995, 2084;

Ministero della pubblica istruzione

Capitolo: 1013, 1030, 3201;

Ministero dell'interno

Capitoli: 1096, 1115, 1291, 2614, 2761, 2790, 3133;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1043, 8234, 8235, 8891, 9443;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1019, 1498, 1652, 1999, 3271, 3281, 7709, 7715;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Capitoli: 1010;

Ministero della difesa

Capitoli: 1053, 1094;

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Capitoli: 1013, 4044, 5006, 7433, 7510, 7549, 7628, 8285;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Capitolo: 1096, 1117, 1498, 1998, 2498;

Amministrazione dei monopoli di Stato

Capitolo: 3001;

Ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

Capitolo: 182;

- dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Capitoli: 1132, 1271, 1386, 2033, 2058, 2401, 2402, 2403, 2431, 2432, 2433, 2434, 2966;

Ministero delle finanze

Capitoli: 3332, 3334, 3336, 3338, 3432, 3434, 3439, 3441, 3447, 3450, 3482, 3500, 3501, 3519, 3521, 3525, 3584;

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1998, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2081, 2085, 2088, 2089, 2091, 2095, 2102, 2120, 2205, 2209, 2485, 7006;

Ministero della pubblica istruzione

Capitoli: 1115;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1021, 1115, 1122, 1124, 1133, 2103, 4501, 7031, 7254, 7701, 7736, 7741, 7749, 7871, 7901, 7918, 7920, 8001, 8006, 8226, 8236, 8240, 8241, 8247, 8248, 8263, 8264, 8401, 8404, 8405, 8419, 8422, 8701, 8438, 8442, 8881, 8882, 8886, 9064, 9075, 9087, 9301, 9308, 9417;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1023, 1025, 1094, 1102, 1143, 1552, 1557, 1586, 1587, 1653, 1656, 1669, 1670, 2003, 2009, 2012, 2052, 2079, 3291, 3293, 7701, 7704, 7706, 7710, 7751, 7951.

2. dichiara regolari le partite del conto del patrimonio per l'esercizio 1996 ed i conti delle amministrazioni ed aziende autonome ad esso allegati, ad eccezione di:

Conto generale n. 1 - Attività finanziarie

- Residui attivi per somme da riscuotere e per denaro presso gli agenti della riscossione;
- Conto di cassa;

Conto generale n. 2 - Crediti

Le partite riferite ai crediti riguardanti:

- Fondi di garanzia e Fondi di rotazione del Ministero del tesoro;
- Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito del Ministero del tesoro;
- Crediti concessi ad aziende ed enti privati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri del tesoro, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero;
- Altri crediti non classificabili del Ministero del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, della pubblica istruzione, della difesa e dei beni culturali e ambientali.

Conto generale n. 2 - Partecipazioni

Le partite riferite alle partecipazioni riguardanti:

- partecipazioni al capitale di aziende di credito, partecipazioni al capitale di altre imprese e fondi di dotazione del Ministero del tesoro;
- altre partecipazioni non classificabili del Ministero del tesoro e del Commercio con l'estero.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Immobili

Le partite riferite ai beni patrimoniali immobili riguardanti:

- beni disponibili per la vendita e altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili del Ministero delle finanze e dei lavori pubblici;
- beni su cui gravano diritti reali, diritti reali costituiti sui beni di proprietà di comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere, miniere e relative pertinenze, beni assegnati in uso governativo, del Ministero delle finanze.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Mobili

Le partite concernenti:

- beni mobili costituenti la dotazione degli uffici riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, e dell'università e della ricerca scientifica;
- libri e pubblicazioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici;
- materiale scientifico, di laboratorio ecc. riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici;
- beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, ecc. del Ministero di grazia e giustizia e dell'interno;
- armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa;
- beni mobili iscritti nei pubblici registri della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici;
- altri beni non classificabili dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.

Conto generale n. 3 - Beni considerati immobili agli effetti inventariali

Le partite relative ai beni patrimoniali considerati immobili agli effetti inventariali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, riguardanti la raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, quadri e statue, ecc., le raccolte bibliografiche e materiali destinati alle lavorazioni, nonché la partita relativa alle ferrovie in concessione del Ministero dei trasporti.

Conto generale n. 4 - Passività finanziarie

La partita relativa ai debiti di tesoreria;

Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali

Le partite relative alle passività patrimoniali: debiti vari - e prestiti esteri, somministrazioni della Cassa depositi e prestiti e finanziamenti riguardanti il Ministero del tesoro, residui passivi perenti relativi alle spese correnti del Ministero dell'università e ricerca scientifica e residui passivi perenti relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale per la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione. La partita relativa alle assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto del patrimonio dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato e dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade.

3. Delibera l'annessa relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

4. Ordina:


- a) che copia della presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
- b) che il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato (conto del bilancio e conto del patrimonio e conti ad essi allegati), munito del visto della Corte, nonché copia della presente decisione, siano trasmessi al Ministro del tesoro, per la contestuale presentazione al Parlamento, nelle due componenti, con il disegno di legge di approvazione del medesimo;
- c) che la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Ministro del tesoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 25 giugno 1997.

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



La presente decisione è stata depositata in Segreteria il 26 giugno 1997.

IL SEGRETARIO



ALLEGATO A

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consuntivo 1996 - Entrata

Consistenze - desunte dai conti periodici provvisori - delle Riscossioni e dei Versamenti dei capi per i quali non sono pervenuti i riassunti generali.

	<u>Competenza</u>	<u>Residui</u>
Capo XII - Affari Esteri		
Riscossioni	93.543.308.334	
Versamenti	93.543.308.334	

Capo XV - Trasporti e Navigazione

Non pervenuti riassunti generali, né conti periodici

Capo XXI Istituto Superiore di Sanità

Non pervenuto il riassunto generale, né conti periodici

Capo XXXII - Ambiente		
Riscossioni	6.225.521.411	
Versamenti	6.225.521.411	

Capo XXXIII - Università e Ricerca Scientifica		
Riscossioni	1.687.394.750	
Versamenti	1.687.394.750	

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consuntivo 1996 - Entrata

Consistenze - desunte dai conti periodici provvisori - dei Residui Attivi dei Capi per i quali non sono pervenuti i conti periodici definitivi.

	<u>Residui Attivi</u>
Capo IX - Tesoro (Provveditorato Generale dello Stato)	-82.689.660
Capo X - D.G. Tesoro	2.695.630.213.827
Capo XII - Affari Esteri	0
Capo XIII - Pubblica Istruzione	0

Capo XIV - Interno - non pervenuta la situazione né provvisoria, né definitiva

Capo XV - Trasporti e Navigazione - non pervenuti

	<u>Residui attivi</u>
Capo XVI - Difesa	-307.123.929.057
Capo XVIII Industria Commercio e Artigianato	2.909.650
Capo XXV - Lavori Pubblici	40.557.333.186
Capo XXXII - Ambiente	0

Consuntivo 1996 - Entrata

Consistenze - desunte dai conti periodici provvisori - dei Residui Attivi dei Capi per i quali non sono pervenuti i conti periodici definitivi.

	<u>Residui Attivi</u>
Capo XXXIII - Università e Ricerca Scientifica	0

ALLEGATO C

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consuntivo 1996 - Entrata. Residui attivi

Discordanze tra conto consuntivo e conti periodici definitivi (le caselle in bianco si riferiscono ad importi conformi)

Capitolo	Da versare		Da riscuotere	
	c/consuntivo	c/periodico	c/consuntivo	c/periodico
1002	270.887.318	270.886.270		
1003	84.767.194.823	84.765.245.155		
1004	13.712.339.851	13.710.499.421		
1005	3.312.469.133	3.312.225.699		
1011	23.321.253.958	22.912.801.875	699.924.221.713	699.538.139.426
1013	28.103.773.862	28.036.736.770		
1020	33.294.051	33.131.600		
1022	1.504.302.411	1.504.301.988		
1023	11.197.742.339.140	10.480.379.908.474	13.930.461.168.559	27.112.926.763.985
1024	1.289.658.016.823	1.120.763.047.112	11.494.872.252.434	17.795.341.322.291
1025	548.969.027.776	531.601.654.310	9.719.168.933.233	14.873.400.365.267
1026	1.181.306.810.497	1.178.990.199.649		
1027	78.670.873.807	76.859.962.916		
1028	26.947.295.724	20.397.602.974		
1029	3.559.366.811	3.514.567.614		
1030	46.528.653.841	46.483.217.886	344.533.734.276	344.860.664.831
1031	0	-1.322.800		
1032	6.700.150.941	6.197.882.668		
1033	51.177.606.077	51.084.416.079		
1035	3.525.889.603	-1.904.707.348	2.495.229.081	2.197.680.678
1036	27.049.304.293	27.047.570.754		
1038	14.708.599	14.694.799		
1040	214.043.846.963	197.120.578.985		
1041	1.628.419.294	1.534.191.238		
1042	100.562.561	88.196.121		
1043	1.652.130.696	1.570.687.592		
1044	823.039.661	791.317.788		
1045	2.718.696.983	2.575.834.019		
1046	774.114.722	765.633.236		
1101	326.873.509	326.785.953		
1150	1.090.567.820	1.085.219.506		
1170	348.945.255	348.897.255		
1171	125.762.798.949	118.142.176.905		
1172	18.183.964.028	17.746.064.950	44.978.692.158	44.786.369.397
1174	6.478.923.816	5.004.813.131	88.400	-68.415.694

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	Da versare		Da riscuotere	
	c/consuntivo	c/periodico	c/consuntivo	c/periodico
1176	1.669.039.592	1.668.975.992		
1178	1.588.869.027	1.547.925.800		
1180	524.191.085	476.253.790		
1181	2.309.434.148	1.972.586.554	0	-187.000
1200	10.255.633.955	10.077.089.546		
1201	1.186.737.690.850	1.069.183.978.695	712.008.831.293	923.368.203.473
1203	8.717.229.362.395	-7.403.752.791.300	19.919.843.573.398	96.720.436.710.472
1205	2.193.472.464.547	2.179.053.095.525	73.213.395.077	164.734.258.262
1206			558.801.132	667.534.482
1208			366.934.227.758	713.653.845.839
1209			442.417.162	1.770.405.602
1210	161.615.787.848	151.481.545.450	122.767.805.624	159.160.644.308
1213			34.226.360	42.828.030
1215	616.468.957.569	616.310.332.928	77.971.587.014	80.188.873.088
1216	183.670.362.891	183.669.236.002	138.717.249.821	138.988.655.019
1218	285.544.242.418	285.179.102.093	553.396.881.831	584.525.940.219
1219	18.581.669.773	18.581.587.353	30.506.777.541	31.661.752.789
1230			22.711.682.454	24.997.682.582
1232	464.059.925	463.229.939	60.619.403.597	62.505.544.338
1233	79.484.045.788	55.294.447.527	291.411.173.449	330.310.131.858
1234	15.241.250.851	10.902.467.511	1.164.510.659.458	1.200.178.907.048
1235	2.181.643.329	2.128.988.782	620.115.736.921	638.668.932.809
1236	85.907.909.124	85.898.713.563	22.533.196	22.581.459
1238	26.670.970	-307.238.720		
1239	197.359.471.887	124.699.258.001	1.164.300.465.344	1.326.755.474.987
1243	40.934.734.956	40.252.669.985	15.269.328.230	16.731.082.941
1244	62.703.039.114	61.333.412.131	12.880.296.350.264	23.615.900.721.688
1245	9.781.380.811	9.456.446.149	311.664.823.107	379.418.986.205
1249	465.510.534	-1.006.924	606.160.835.370	636.314.985.851
1250	131.110.184.754	128.414.429.165	51.287.794.491	59.467.792.484
1253	37.429.172.105	33.517.179.628	110.963.670.868	122.040.403.820
1254	9.691.394.840	9.618.288.532	3.921.804.489	4.414.883.842
1301	171.489.907	164.719.257	677.835.960	1.367.315.465
1400	41.071.302.533	40.406.898.463	59.000.204.619	81.590.787.066
1409	1.045.668.609	45.668.609	4.264.211.153.040	-4.265.211.153.060
1411	6.378.068.231	55.737.285.539	890.297.691.499	900.893.670.852
1412			4.697.528.805	4.695.070.035
1415			164.076.466.271	29.045.556.022
1416			42.701.904	-143.548.446
1419	221.991.471	221.674.746	76.948.595	-70.164.020
1421	382.869.195	549.420		
1431			51.081.700.497	26.145.977.431
1452	22.000	-4.620		
1471	1.593.346.011	1.592.957.871	938.979.802.106	938.979.799.306

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	Da versare		Da riscuotere	
	c/consuntivo	c/periodico	c/consuntivo	c/periodico
1600	2.121.975.839	2.120.506.829		
1801	4.268.606.366.130	758.116.383.534		
1999			0	-552.200
2003			11.833.176	12.010.656
2009	1.377.092.749	1.376.680.523	44.227.379	44.388.476
2101	22.457.251.195	22.133.199.615	415.086.814	415.003.114
2301	32.084.508.034	30.005.650.695	728.274.551.709	1.446.278.622.309
2302	42.907.777.679	42.770.250.697	989.929.829.809	990.067.083.411
2303	335.543.429	325.637.979		
2306	50.653.322	50.646.461		
2307			38.253.640	39.495.452
2308	249.304.018	247.922.683	2.202.897.707.887	4.643.899.089.222
2309	0	-313.218.087		
2314	25.000	-543.000	1.252.059	1.260.939
2315			512.176.417	975.677.202
2318	0	-33.523.585	0	-10.000.000
2319	2.402.841.798	2.385.206.378	12.398.322.659	13.826.848.836
2320			455.310.455	455.299.955
2321	584.163.255	583.906.005	174.436.690	174.657.490
2324	3.537.304.045	3.536.406.573	5.093.300	5.876.220
2325	4.729.742.220	4.660.057.017	1.634.328.708.786	2.231.579.423.435
2326	92.977.447.123	92.299.835.980	4.021.296.605.216	4.021.338.018.626
2327	2.340.294.394	2.273.902.074	2.425.770.280.478	3.582.291.285.273
2474	71.320.334	70.610.526		
2581			14.788.000	12.056.000
2601	8.532.470.936	8.312.586.629	84.669.163.502	120.527.881.401
2602	10.844.550	9.745.395	8.842.304	11.595.631
2603			7.509.321	16.459.845
2604	756.107.803	675.919.018	5.077.775.564	5.462.848.340
2608	27.027.601.522	25.998.845.062	66.919.139.104	90.081.266.816
2609	288.489.497	273.092.197	332.983.215	340.170.719
2610			660.310.525	751.869.337
2611			2.110	3.134
2612	23.371.881.820	23.135.359.217	98.152.252.062	119.825.062
2614	183.584.458	182.055.258	1.094.503.417	1.207.810.363
2616			13.979.242.922	20.831.270.219
2617			4.348.760	4.819.260
2618	3.060.454.819	3.059.179.835	3.827.277.595	4.425.150.137
2650	1.402.354.673	1.355.047.379	169.991.064.673	540.381.028.483
3290			704.350	205.158.640
3301	623.032.548	615.677.879		
3302	3.553.872.841	2.891.743.612	61.626.988	62.576.298
3303	18.381.390	2.048.380	40.808.654.147	68.242.824.352

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	Da versare		Da riscuotere	
	c/consuntivo	c/periodico	c/consuntivo	c/periodico
3306	63.375	123.375		
3536	1.319.712.543	1.309.570.458	654.332.012	696.542.830
3670	357.766.263	357.473.104		
3680			113.287.500	149.787.500
3701			5.709.169	6.202.565
3720	25.813.770	59.880.842.523	511.980.762	10.674.237.885.896
4003	1.011.026.465	982.635.035	8.007.628.001	10.001.850.502

2. - Conto consuntivo degli Archivi notarili**COMPETENZA:****Titolo I - Entrate e spese correnti**

Entrate riscosse		263.266.611.659
Spese pagate		<u>214.067.540.921</u>
Differenza	(+)	49.199.070.738

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate riscosse		60.202.640
Spese pagate		<u>15.761.295.058</u>
Differenza	(-)	<u>15.701.092.418</u>
Differenza complessiva	(+)	33.497.978.320

ALLEGATO D

Consuntivo 1996 - Entrata**Capitoli con residui attivi di segno negativo**

Capitolo	<u>Da versare</u>	<u>Da riscuotere</u>
1404	0	-191.742
1405	0	-58.595.939
1408	0	-4.845.647
1420	0	-657.850
1501	0	-95.190
		.
Totale	0	-64.386.368

ALLEGATO E

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consuntivo 1996 - Entrata

Prospetto delle minori entrate per la competenza e per la cassa (lettera "N" e "Q" del rendiconto)

Capitolo	competenza	cassa
TITOLO I		
1005	4.868.949.648	4.437.714.960
1008	16.731.389.505	15.682.677.727
1023	6.929.490.574.222	8.910.074.238.223
1025		1.266.325.567.968
1029	9.290.848.950	11.205.943.639
1031	7.266.300.608	7.266.300.608
1033		6.846.909.711
1035	5.436.162.502	6.408.359.034
1044	161.658.418.000	162.072.050.826
1046	171.720.713.000	172.344.161.680
1047	680.658.263.039	680.658.263.039
1048	30.257.949.763	33.109.299.816
1171	462.688.300.263	492.169.504.650
1181	55.644.252.798	55.125.746.398
1201	271.648.390.753	340.590.070.185
1205	67.500.112.941	232.867.859.471
1206	41.874.903.905	36.647.544.712
1208	378.630.162.750	1.075.032.664.199
1209	60.617.394.821	51.258.281.600
1210	331.882.440.905	402.186.222.392
1218		57.720.116.610
1219	11.509.520.786	19.968.744.860
1225	4.574.884.284	4.703.116.925
1228	4.540.484.485	4.576.755.345
1232		4.206.736.890
1234		104.910.411.119
1235		94.408.738.611
1236	52.643.423.182	46.123.950.091
1239	704.392.543.915	618.340.532.549
1244		394.001.394.174
1253	57.919.831.888	
1401	33.050.924.019	104.805.755.966
1402	78.628.553.106	80.291.038.998

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	competenza	cassa
1409	943.827.268.635	
1410	80.504.071.084	82.281.274.657
1411		335.646.317.204
1415		74.132.657.397
1416	14.289.688.450	14.287.408.450
1419	12.581.337.059	12.543.991.920
1450	22.022.661.304	25.177.093.782
1459	82.972.897.157	82.896.903.169
1460	41.223.277.199	22.413.796.450
1461	28.991.219.615	27.218.353.069
1471	396.522.519.418	465.518.919.538
1600	29.889.832.529	89.661.162.602
1601	257.566.807.662	
1804	1.730.304.789	1.730.304.789
1805	83.970.699.471	83.970.699.471
1808	14.623.007.377	14.623.007.377
1809	22.012.660.116	22.012.660.116
1810	196.525.667.500	196.525.667.500
1811	13.118.148.255	13.118.148.255
1999	4.958.454.450	4.848.266.312
Tot. Titolo I	12.882.456.216.108	17.064.973.305.034

Capitolo	competenza	cassa
TITOLO II		
2001	126.519.485	127.924.508
2003	4.158.380	4.409.250
2004	703.566.257	656.747.162
2005	9.019.235	
2009	118.191.357	438.863.108
2010	297.315.710	258.763.028
2053	134.534.705	134.534.705
2101	31.390.647.859	34.159.859.476
2201	653.900.464	653.900.464
2308		48.949.713.410
2313	15.000.000.000	15.000.000.000
2320	8.480.479.220	8.324.542.612
2321	1.280.319.115	1.248.412.650
2322	8.198.178.783	8.188.319.983
2323	982.496.363	982.496.363
2351		680.883.694
2353	450.000.000	450.000.000
2354		246.346.555.396

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	competenza	cassa
2356	3.000.000	3.000.000
2360	265.457.881	255.196.436
2371	33.489.972.668	33.489.972.668
2374	49.778.568	39.687.586
2378	16.778.732	16.778.723
2405	188.286.113	17.082.763
2450	46.000.000	46.000.000
2521	20.337.615	20.337.615
2523	224.351.127	219.897.238
2524	14.641.120	12.224.120
2601	105.147.343.273	113.985.540.998
2603	2.732.057	
2610	14.917.753	103.845.512
2614		60.334.208
2617	3.939.740	1.712.760
2619	993.674.793	993.674.793
2970		540.352.588.900
3221		9.087.305.558
3240	550.966.200.861	416.058.131.655
3301		396.610.494
3304	10.218.871.624	10.218.871.624
3331	21.220.651.911	21.220.651.911
3342	154.447.801.540	22.325.243.730
3438	465.126.000	465.126.000
3468	478.738.096	478.738.096
3478	73.790	73.790
3480	146.534.864	146.534.864
3491	100.000.000	100.000.000
3492	50.000.000	50.000.000
3514	49.822.242.357	49.822.242.357
3520	150.000.000	150.000.000
3523	17.437.239	17.437.239
3526	59.064.518	57.084.318
3533	4.938.200	4.938.200
3549	8.375.432.385	8.453.388.838
3555	9.036.565.795	9.194.125.411
3561	8.649.450	8.649.450
3562	467.642.122	467.642.122
3571	6.479.885.305	6.479.885.305
3581	39.959.830	39.959.830
3586	2.971.495.970	2.971.495.970
3598	45.200.000	45.200.000
3657	459.359.002	459.359.002
3661	48.437.505	48.437.505

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	competenza	cassa
3670	15.606.650.262	16.566.075.273
3680	1.179.536.120	1.179.226.290
3697	62.738.924	62.738.924
3701	21.427.861	16.890.000
3773	15.469.000.000	16.680.468.780
3778	28.794.879.860	26.271.008.220
3784	31.100.375	31.100.375
3970	61.142.248.922	9.479.202.344
3971	19.972.718.270	19.978.910.810
3980	348.793.416.678	345.803.883.311
3982	79.999.711.910	79.999.588.650
3983	452.324.175	472.684.900
3985	9.500.000.000.000	9.500.000.000.000
3988	23.961.821.879	23.961.821.879
Tot. Titolo II	11.119.878.421.973	11.655.494.533.154

Capitolo	competenza	cassa
TITOLO III		
4421	148.560.000.000	
4552	1.336.659.720	1.341.023.132
4565	277.357.415	299.177.779
4567	35.630.162	38.143.485
4570	956.113.391	956.113.391
4858	16.065.825	16.142.815
Tot. Titolo III	151.181.826.513	2.650.600.602

Capitolo	competenza	cassa
TITOLO IV		
5100	26.655.761.825.051	114.229.889.092.051
Tot. Titolo IV	26.655.761.825.051	114.229.889.092.051

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	competenza	cassa
TOTALE GENERALE		
Titolo I	12.882.456.216.108	17.064.973.305.034
Titolo II	11.119.878.421.973	11.655.494.533.154
Titolo III	151.181.826.513	2.650.600.602
Titolo IV	26.655.761.825.051	114.229.889.092.051
Totale	50.809.278.289.645	142.953.007.530.841

ALLEGATO F

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

(risultanze in lire)

1. Conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato**COMPETENZA:****Titolo I - Entrate e spese correnti**

Entrate accertate		4.165.134.654.168
Spese impegnate		<u>4.062.938.897.330</u>
Differenza	(+)	102.195.756.838

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		159.576.405.833
Spese impegnate		<u>257.207.460.000</u>
Differenza	(-)	97.631.054.167
Accensione di prestiti		0
Rimborso di prestiti		<u>4.564.702.671</u>
Differenza	(-)	4.564.702.671

Gestioni speciali:

Entrate		7.249.565.855.311
Spese		<u>7.249.565.855.311</u>
Differenza		<u>0</u>
Differenza complessiva		0

RESIDUI (compresi quelli provenienti dalle gestioni speciali):**ATTIVI:**

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1996	2.275.185.112.413
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	648.714.856
Totale residui attivi al 31 dicembre 1996	<u>2.275.833.827.269</u>

PASSIVI:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1996	6.001.061.930.138
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	1.324.569.735.529
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1996	<u>7.325.631.665.667</u>

CASSA:

<u>Entrate</u>	
Titolo I	
Entrate correnti	4.187.425.389.763
Titolo II	
Entrate in conto capitale	159.576.405.833
Titolo III	
Accensione di prestiti	<u>0</u>
Totale	(+) 4.347.001.795.596

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese

Titolo I		
Spese correnti		3.940.814.358.801
Titolo II		
Spese in conto capitale		109.443.671.317
Titolo III		
Rimborso di prestiti		<u>4.564.702.671</u>
Totale	(-)	<u>4.054.822.732.789</u>
Differenza	(+)	292.179.062.807
 <u>Gestioni speciali</u>		
Entrate		6.808.716.424.465
Spese		<u>7.049.151.330.214</u>
Differenza	(-)	<u>240.434.905.749</u>
Differenza complessiva	(+)	51.744.157.058

2. - Conto consuntivo degli Archivi notarili**COMPETENZA:****Titolo I - Entrate e spese correnti**

Entrate riscosse		263.266.611.659
Spese pagate		<u>214.067.540.921</u>
Differenza	(+)	49.199.070.738

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate riscosse		60.202.640
Spese pagate		<u>15.761.295.058</u>
Differenza	(-)	<u>15.701.092.418</u>
Differenza complessiva	(+)	33.497.978.320

3. - Conto consuntivo dell'Istituto agronomico per l'oltremare**COMPETENZA:**

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate accertate 11.350.510.571

Spese impegnate 11.275.263.181

Differenza (+) 75.247.390

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate 0

Spese impegnate 75.247.390Differenza (-) 75.247.390

Differenza complessiva 0

RESIDUI:**ATTIVI:**Somme rimaste da riscuotere in conto
dell'esercizio 1996 0Somme rimaste da riscuotere in conto degli
esercizi precedenti 0

Totale residui attivi al 31 dicembre 1996 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVI:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1996	8.275.045.656
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	3.039.696.399
	<hr/>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1996	11.314.742.055

CASSA:Entrate

Titolo I	
Entrate correnti	11.350.510.571
Titolo II	
Entrate in conto capitale	0
	<hr/>
Totale	(+) 11.350.510.571

Spese

Titolo I	
Spese correnti	5.908.162.161
Titolo II	
Spese in conto capitale	217.479.963
	<hr/>
Totale	6.125.642.124
	<hr/>
Differenza	(+) 5.224.868.447

4 - Conto consuntivo del Fondo edifici di culto:**COMPETENZA**

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate accertate		10.582.783.811
Spese impegnate		<u>2.728.340.955</u>
Differenza	(+)	7.854.442.856

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		2.746.735.550
Spese impegnate		<u>106.029.120.755</u>
Differenza	(-)	<u>103.282.385.205</u>
Differenza complessiva	(-)	95.427.942.349

RESIDUI:**ATTIVI:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1996		4.725.480.888
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti		<u>2.167.590.560</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1996		6.893.071.448

PASSIVI:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1996	14.168.809.775
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	6.127.208.897
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1996	20.296.018.672

CASSA:**Entrate**

Titolo I	
Entrate correnti	6.976.305.318
Titolo II	
Entrate in conto capitale	3.064.491.532
Totale	(+) 10.040.796.850

Spese

Titolo I	
Spese correnti	1.675.197.649
Titolo II	
Spese in conto capitale	95.488.286.325
Totale	(-) 97.163.483.974
Differenza	(-) 87.122.687.124

ALLEGATO G

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
ESERCIZIO FINANZIARIO 1996: ECCEGENZE DI SPESA**

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
----------	------------	---------	-------

<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>			
6265 - Fitto di locali ed oneri accessori	138.143.725	—	81.437.640
7830 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico	—	19.384.130	19.384.130
7831 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico	68.721.645	—	—

<i>Ministero del tesoro</i>			
4351 - Somma occorrente per la regolazione contabile di oneri pensionistici relativi ad esercizi progressi	6.521.835	1.056.114.653.710	1.056.120.352.545
4352 - Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare	99.543.215.060	—	99.543.215.060
4419 - Fitto di locali ad uso dell'amministrazione centrale ed oneri accessori	—	1.161.347.375	—
4512 - Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (Spese obbligatorie)	232.713.700	17.700.575	250.762.030
4777 - Assegnazioni all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato	961.301.073.695	—	—
5198 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	9.267.250.399	—
5334 - Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914 -18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto nonché alle "portatrici della Carnia e zone limitrofe" (Spese obbligatorie)	—	210.183.835	—
5808 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	2.463.151.577	—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
6171 - Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti (Spese obbligatorie)	—	100.262.944.220	—
6172 - Assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti (Spese obbligatorie)	—	1.744.725.305	593.759.025
6173 - Assegni vitalizi a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista k. z. e dei loro familiari superstiti, ivi compresi gli interessi legali, in quanto dovuti (Spese obbligatorie)	2.102.256.370	2.190.394.930	4.292.641.300
<i>Ministero delle finanze</i>			
3433 - Compensi ai raccoglitori del lotto (Spese obbligatorie)	—	234.243.734.367	234.243.734.367
3514 - Vincite al lotto (Spese obbligatorie)	—	1.004.828.366.007	1.003.649.461.167
3824 - Canoni, prestazioni ed altre passività (Spese obbligatorie)	278.804.390	—	264.192.980
5381 - Fitto di locali ed oneri accessori	—	57.275.515	—
<i>Ministero di grazia e giustizia</i>			
1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari ed altri assegni al detto personale (Spese obbligatorie)	—	35.651.916.812	8.412.222.739
1995 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile (Spese obbligatorie)	50.809.914.958	—	41.260.651.993
2084 - Fitto di locali e di terreni ed oneri accessori (Spese obbligatorie)	467.868.750	281.524.890	615.276.835

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Ministero della pubblica istruzione			
1013 - Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	---	332.822.689	---
1030 - Spese per le supplenze temporanee conferite sino al termine dell'attività didattica del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali	1.496.188.209	---	---
3201 - Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo (Spese obbligatorie)	7.389.867.370	---	6.733.998.731
Ministero dell'interno			
1096 - Fitto di locali ed oneri accessori	---	---	10.902.223.175
1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)	---	5.673.075.009	2.756.052.711
1291 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie)	461.559.110	11.198.665	---
2614 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza	11.967.035.731	---	---
2761 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri.	---	---	5.463.739.995
2790 - Spese di organizzazione e di funzionamento della Direzione investigativa antimafia	---	---	1.730.631.371
3133 - Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli ispettorati regionali ed interregionali e per i centri di riparazione e di magazzinaggio regionali nonché per le altre esigenze dei servizi antincendi e di protezione civile	404.853.190	113.905.625	429.192.255

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Ministero dei lavori pubblici			
1043 - Retribuzioni al personale iscritto nel ruolo esaurimento di cui all'art. 14 del decreto n. 96 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni	—	242.382	300.241.931
8234 - Contributi trentennali del 4 per cento a favore degli Istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani per il pagamento degli interessi sui mutui da contrarre dagli stessi.	17.390.990	—	—
8235 - Contributi trentennali all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per il pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi dall'Istituto stesso.	79.707.880	—	64.002.335
8891 - Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie	254.395	—	—
9443 - Contributi trentacinquennali per l'esecuzione delle opere recanti provvidenze per il comune di Roma	—	—	67.418.401
Ministero dei trasporti e della navigazione			
1019 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	---	859.887.687	—
1498 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	5.165.889.507	—
1652 - Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni	—	—	11.712.609.740
1999 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	958.099.532	—
3271 - Fitto di locali ed oneri accessori	---	—	7.591.020
3281 - Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)	611.660	1.926.610	2.515.270
7709 - Contributo alle imprese navalmeccaniche per il trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore	—	—	741.948.195
7715 - Concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione sostenuti dalla società Fincantieri - Cantieri navali italiani s.p.a. - nel periodo 1 gennaio 1992 - 31 dicembre 1994 a titolo di prepensionamento e mobilità del personale	—	—	12.089.750

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
<i>Ministero delle poste e delle telecomunicazioni</i>			
1010 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	1.070.440.591	—
<i>Ministero della difesa</i>			
1053 - Pensioni straordinarie ai decorati dell'ordine militare d'Italia in congedo e loro eredi (Spese obbligatorie)	30.396.960	19.429.250	29.654.210
1094 - Spese di giustizia militare (Spese obbligatorie)	130.781.667	240.566.344	371.348.011
<i>Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>			
1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	35.513.450	—
4044 - Fitto di locali ed oneri accessori	—	161.323.985	—
5006 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	15.242.846	—
7433 - Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario	22.761.668	—	—
7510 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in via straordinaria alle cooperative per la trasformazione di passività onerose, aziende agricole per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali nonché per la trasformazione di passività onerose connesse ai danni riportati, durante il quinquennio 1964-1969, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali	722.146.125	—	1.071.676.840
7549 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui destinati al miglioramento e sviluppo del patrimonio zootecnico e per la costruzione degli alloggi per i salariati fissi nonché degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti	310.111.975	—	380.834.795

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
7628 - Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per le opere e gli impianti di interesse collettivo, nonché per la costruzione, l'ampliamento, e l'ammodernamento di impianti e relative attrezzature per la lotta antiparassitaria, per la raccolta, la manipolazione, il condizionamento in colli e la conservazione del tabacco greggio allo stato secco, promossi da enti di sviluppo, da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi	3.666.470.045	—	6.177.422.440
8285 - Ammortamento dei mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere	—	—	13.790.359.905
<i>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</i>			
1096 - Fitto di locali ed oneri accessori	79.087.890	518.876.645	—
1117 - Spese per il funzionamento delle agenzie per l'impiego, nonché spese per il fitto ed oneri accessori delle relative sedi	—	880.052.195	—
1498 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	3.744.528.756	—
1998 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	1.798.099.961	—
2498 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	—	2.871.779.295	—
<i>Totale</i>	<i>1.141.728.458.993</i>	<i>2.473.077.454.671</i>	<i>2.512.092.642.895</i>
<i>Amministrazione dei monopoli di Stato</i>			
3001 - Spese per il pagamento delle vincite al lotto, del compenso ai concessionari del servizio dell'aggio ai raccoglitori delle giocate, delle ritenute previste dalla legge sulle vincite pagate ed ogni altro onere relativo alla gestione del servizio	962.188.888.387	—	—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
<i>Ex Azienda di Stato per le aziende demaniali</i>			
182 - Spese relative all'amministrazione a cura della gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti e rimborso ai medesimi del reddito netto derivante dalle singole gestioni	72.931.540	—	—
<i>Totale amministrazioni autonome</i>	962.261.819.927	—	—
<i>Totale generale</i>	2.103.990.278.920	2.473.077.454.671	2.512.092.642.895

ALLEGATO H

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO PATRIMONIALE DELLO STATO

A seguito delle sopraindicate variazioni, la consistenza dei singoli conti generali al 31 dicembre 1996 e' la seguente:

	Lire	Lire
Attivita' Finanziarie		
a) denaro presso gli agenti della riscossione	36.877.895.968.367	
b) somme da riscuotere	104.135.938.903.146	
c) crediti di tesoreria	734.461.427.726.630	
d) conto di cassa	<u>441.445.986.306</u>	
totale attivita' finanziarie		875.916.708.584.449
Passivita' Finanziarie		
a) somme da pagare	156.158.741.375.654	
b) debiti di tesoreria	<u>1.178.655.136.793.674</u>	
totale passivita' finanziarie		1.334.813.878.169.328
eccedenza finanziaria passiva		458.897.169.584.879
Attivita' patrimoniali crediti e partecipazioni		
a) crediti	41.042.127.075.135	
b) partecipazioni	<u>116.404.151.273.966</u>	
totale		157.446.278.349.101
Beni Patrimoniali		
a) beni immobili	24.609.991.848.429	
b) musei, pinacoteche	4.050.771.674.279	
c) ferrovie	5.894.916.756.487	
d) beni mobili	<u>65.194.391.412.309</u>	
totale		99.750.071.691.504
Passivita' Patrimoniali		
a) debiti pubblici consolidati e redimibili	1.613.707.422.860.082	
b) debiti vari	88.203.935.095.883	
c) monete in circolazione	2.108.817.155.525	
d) residui passivi eliminati dal bilancio perche' perenti agli effetti amministrativi	<u>36.147.681.396.375</u>	
totale		1.740.167.856.507.865

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 1996	1.941.868.676.052.139	
eccedenza delle passività sulle attività al 1 gennaio 1996	1.791.281.312.505.351	
Peggioramento patrimoniale per l'esercizio 1996		150.587.363.546.788

ALLEGATO I

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

(risultanze in lire)

1. Conto patrimoniale dei Monopoli di Stato**Attività finanziarie**

Aumento 13.461.232.821.249

Diminuzione 13.021.259.457.715

Saldo 439.973.363.534

Passività finanziarie

Aumento 6.001.061.930.138

Diminuzione 5.561.088.566.604

Saldo (-)439.973.363.534

Saldo finanziario 0

Crediti vari e partite da regolare

Aumento 2.216.782.041.662

Diminuzione 1.850.776.512.212

Saldo 366.005.529.450

Beni patrimoniali

Aumento 4.560.948.840.261

Diminuzione 4.655.930.989.179

Saldo (-)94.982.148.918

Miglioramento delle attività patrimoniali 271.023.380.532

Passività patrimoniali

Aumento 7.292.535.052.379

Diminuzione 7.260.159.713.247

Saldo 32.375.339.132

Peggioramento delle passività patrimoniali 32.375.339.132

Saldo finanziario 0

Miglioramento saldo patrimoniale 238.648.041.400

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Miglioramento
patrimoniale a fine
esercizio 1996 238.648.041.400

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1996, i seguenti dati:

Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio: denaro presso gli agenti della riscossione, somme da riscuotere	2.275.833.827.269	
b) conto di cassa	5.049.797.838.398	
c) Partite finanziarie da sistemare	0	
Totale attività finanziarie		7.325.631.665.667
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	7.325.631.665.667	
b) debiti verso la tesoreria	0	
Totale passività finanziarie		7.325.631.665.667
Risultato finanziario		0
Crediti vari, partite da regolare	2.232.849.778.816	
Totale crediti		2.232.849.778.816
Beni patrimoniali		
a) materiali vari nei magazzini, impianti attrezzi ed utensili	1.459.064.273.203	
b) beni immobili	1.539.977.718.178	
c) beni mobili	3.895.856.813	
Totale beni patrimoniali		3.002.937.848.194
Passività patrimoniali		
a) fondi di riserva per le spese impreviste delle aziende tabacchi, sali e chinino	44.260.033.000	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) fondo di riserva		
lotterie	80.000.000.000	
c) mutuo Cassa DD.PP.		
a copertura dei saldi netti		
da finanziare	264.971.868.743	
d) assegnazione "lotterie"	80.358.812.740	
e) assegnazione "lotto"	0	
Totale passività		
patrimoniali		(-)469.590.714.483
Ecceденza delle attività		
sulle passività		
patrimoniali		4.766.196.912.527
Ecceденza delle attività		
sulle passività al 31		
dicembre 1996		4.766.196.912.527

2. Conto patrimoniale dell'Istituto Agronomico per l'oltremare

Attività finanziarie		
Aumento	11.350.510.571	
Diminuzione	6.125.642.124	
Saldo		(+)5.224.868.447
Passività finanziarie		
Aumento	8.275.045.656	
Diminuzione	3.050.177.209	
Saldo		(-)5.224.868.447
Peggioramento o		
miglioramento del saldo		
finanziario		0
Depositi a garanzia -		
Valori e titoli		
Aumento	0	
Diminuzione	0	
Saldo		0
Beni patrimoniali		

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aumento	855.464.123	
Diminuzione	<u>4.444.608.779</u>	
Saldo		3.589.144.656
Peggioramento delle attività patrimoniali		3.589.144.656
Passività patrimoniali		
Aumento	0	
Diminuzione	<u>0</u>	
Saldo		0
Saldo passività patrimoniali		0
Saldo finanziario		0
Peggioramento saldo patrimoniale		3.589.144.656
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1996		3.589.144.656

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1996, i seguenti dati:

Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio	0	
b) conto di cassa	<u>11.314.742.055</u>	
Totale attività finanziarie		11.314.742.055
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	<u>11.314.742.055</u>	
Totale passività finanziarie		(-)11.314.742.055
Risultato finanziario		0
Crediti e partecipazioni		

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) Depositi a garanzia - valori e titoli	<u>200.350</u>	
Totale crediti e partecipazioni		200.350
Beni patrimoniali		
a) beni immobili	3.198.114.379	
b) beni mobili, materiale scientifico, tecnico e didattico, biblioteche, musei, ecc	4.545.133.357	
c) azienda agraria	<u>400.028.259</u>	
Totale beni patrimoniali		8.143.275.995
 Passività patrimoniali		
Totale passività patrimoniali		0
 Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		8.143.275.995

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Conto patrimoniale dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

Attività finanziarie		
Aumento	72.188.767.044	
Diminuzione	<u>58.498.754.674</u>	
Saldo		13.690.012.370
Passività finanziarie		
Aumento	22.435.649.649	
Diminuzione	<u>14.932.489.745</u>	
Saldo		(-)7.503.159.904
Miglioramento del saldo finanziario		6.186.852.466
Crediti vari		
Aumento	0	
Diminuzione	<u>90.000</u>	
Saldo		90.000
Beni patrimoniali		
Aumento	492.382.932	
Diminuzione	<u>1.226.858.791</u>	
Saldo		(-)734.475.859
Peggioramento delle attività patrimoniali		(-)734.565.859
Passività patrimoniali		
Aumento	0	
Diminuzione	<u>0</u>	
Saldo		0
Miglioramento saldo finanziario		(+)6.186.852.460
Peggioramento saldo patrimoniale		734.565.859

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1996	5.452.286.607
---	---------------

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1996, i seguenti dati:

Attività finanziarie

a) residui attivi di bilancio	38.703.758.165	
b) conto di cassa	12.179.142.368	
Totale attività finanziarie		50.882.900.533

Passività finanziarie

a) residui passivi	24.232.906.619	
Totale passività finanziarie		(-)24.232.906.619
Risultato finanziario		26.649.993.914

Crediti vari

a) fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato: rendita 5% 1935; prestito ricostruzione 5%	21.844.900	
b) fondi privati: azioni della Società immobiliare trentina	32.900	
Totale crediti vari		21.877.800

Beni patrimoniali

a) beni immobili	42.136.146.080	
b) beni mobili	6.470.321.073	
c) macchine e strumenti vari	10.303.776.393	
d) armi, sellerie, bestiame	1.506.138.806	
e) biblioteche, musei, collezioni	617.623.494	
f) automezzi	10.527.218.788	
Totale beni patrimoniali		71.561.224.634

Passività patrimoniali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Canoni, censi, livelli, altre prestazioni, ecc., gravanti sui beni immobili dell'Azienda; residui passivi perenti	1.776.283.675	
Totale passività patrimoniali		1.776.283.675
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		69.806.818.759
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1996		96.456.812.673

ALLEGATO L

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non sono stati forniti gli elementi e i documenti giustificativi, richiesti dalla Corte alle amministrazioni in ordine alle variazioni in aumento o in diminuzione apportate rispetto alla consistenza iniziale per le partite relative ai

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

02 - FONDI DI ROTAZIONE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2003	06/002	CONFERIMENTO AL FONDO PER L'ELETTRONICA DI BENI DI CONSUMO E DELLA COMPONENTISTICA CONNESSA, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.	437.000.000.000	0 0

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
4037	07/013	MEDIO CREDITO CENTRALE - ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE SPA - FONDO DA UTILIZZARE PER CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI A FAVORE DEI MEDIO CREDITI REGIONALI	865.193.043.787	0 -668.953.538.730

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5003	01/002	ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI DI MUTUO AD AZIENDE ALBERGHIERE - ANTICIPAZIONI.	9.277.790	0 -4.807.822

TABELLA XIII - MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5003	02/003	ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO - ANTICIPAZIONI AI DETTI ISTITUTI PER GLI SCOPI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991 ED AI SENSI DELL'ART. 31, LETTERA A) DELLA LEGGE MEDESIMA NONCHE' DELL'ART. 1 LETT. A) DELLA LEGGE 18 AGOSTO 1962, N. 1360	1.599.409.827	0 -2.453.908.784

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6011	09/009	CONFERIMENTO AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO	13.032.873.650	7.345.340.793.955 -16.343.959.700.380

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - PARTECIPAZIONI (P)

05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

TABELLA XVI - MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5001	02/001	SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE MISTE ALL'ESTERO - SIMEST SPA - ROMA. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALLA COSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. LEGGE N. 100 DEL 1990, ART. 1.	218.000.000.000	18.000.000.000 0

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - DEBITI VARI (E)

02 - VARI - ALTRI ENTI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2002	06/002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANTICIPAZIONI AL TESORO PER LA SOMMINISTRAZIONE DA EFFETTUARSI AL PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA OCCORRENTE PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI S. GIOVANNI IN ROMA.	1.369.601.282	0 -57.932.960
2003	06/003	PRESTITO DI DOLLARI 30.000.000 DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D' AMERICA AL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELLA LETTERA D), DELL' ARTICOLO 2 DELL' ACCORDO SULLE ECCEDENZE AGRICOLE, STIPULATO IN DATA 23 MAGGIO 1955.	4.355.137.386	0 -3.093.835.599
2004	06/004	PRESTITO DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D' AMERICA AL GOVERNO ITALIANO DI DOLLARI 55.454.132,54 IN BASE AL PUNTO 1, LETTERA B), DELL' ACCORDO DEL 5 LUGLIO 1956 ED AL PUNTO D), DELL' ARTICOLO 2 DELL' ACCORDO DEL 30 OTTOBRE 1956.	8.987.151.243	55.298.384 -4.832.928.996
2006	06/005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANTICIPAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE IN ROMA.	351.740.153	0 -76.222.935
2007	06/006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANTICIPAZIONE PER SOMMINISTRAZIONI EFFETTUATE AL PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO E OSPEDALI RIUNITI DI ROMA E PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE IN ROMA.	1.366.481.225	0 -298.287.290
2013	06/011	PRESTITI ESTERI ACCESI AI SENSI DELL' ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 7 NOVEMBRE 1983, N. 623 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1983, N. 748 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.	2.334.708.940.605	867.396.040.420 -334.312.534.700
2019	06/016	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DEL DL 23.2.95 N. 41 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22.3.95 N. 85 RECANTE "MISUREURGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE"	1.774.470.298.720	138.220.298.720 -140.000.000.000
2020	06/017	SOMME DA CORRISPONDERE ALL'I.R.I. S.P.A. AI SENSI DELL'ART.38 DELLA LEGGE 27.12.83 N. 730	248.331.678.486	0 -112.736.269.010

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI (I)

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6001	02/000	ALTRI BENI NON DISPONIBILI O TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILI	283.786.217.797	2.753.636.559 -4.184.180.370

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI AGLI EFFETTI INVENTARIALI (L)

TABELLA XVIII - MINISTERO DEI BENI CULTURALI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	03/000	QUADRI, STATUE, ECC.	1.390.150.002.136	113.030.773.860 -591.168.700

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	02/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TI- POGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	323.925.900.381	29.228.209.681 -119.878.674.631

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	15/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TI- POGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	178.951.160.380	39.114.084.289 -32.904.677.322

TABELLA VIII - MINISTERO DEGLI INTERNI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TI- POGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	607.467.574.876	98.589.822.147 -133.573.831.598

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	03/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFI- CIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO	17.530.032.000	1.730.519.355 -138.296.592

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	16/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFI- CIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO	6.989.268.829	438.098.424 -42.694.490

TABELLA VIII - MINISTERO DEGLI INTERNI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	04/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFI- CIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO	8.125.366.232	637.881.445 -93.609.788

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
3001	04/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METAL- LI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZ., TECNICHE ECC.	17.823.547.462	11.306.630.872 -6.504.495.756

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
3001	17/000	MATERIALE SCIENT.,DI LABORAT.,OGGETTID*ARTE,METAL- LI PREZ.,STRUMENTI MUSICALI,ATTREZ., TECNICHE ECC.	19.997.304.585	1.919.397.524 -99.145.793

TABELLA VIII - MINISTERO DEGLI INTERNI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
3001	05/000	MATERIALE SCIENT.,DI LABORAT.,OGGETTID*ARTE,METAL- LI PREZ.,STRUMENTI MUSICALI,ATTREZ., TECNICHE ECC.	41.329.780.765	5.474.089.000 -5.753.046.931

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
3001	05/000	MATERIALE SCIENT.,DI LABORAT.,OGGETTID*ARTE,METAL- LI PREZ.,STRUMENTI MUSICALI,ATTREZ., TECNICHE ECC.	6.972.336.305	1.232.932.389 -1.694.357.464

TABELLA VIII - MINISTERO DEGLI INTERNI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
4001	06/000	BENI ASSEGNATI ALLA CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI, MACCHINE E STRUMENTI AGRICOLI	2.849.713.161	6.897.240 -63.547.526

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5001	05/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	172.026.454	2.195.070 -122.866.841

TABELLA VIII - MINISTERO DEGLI INTERNI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5001	07/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	736.822.745.565	390.410.073.625 -224.430.306.761

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5001	06/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	65.919.354	0 -1.514.000

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6001	06/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	265.276.166.181	181.850.300.212 -3.175.906.227

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6001	18/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	2.698.140.823	200.260.337 -174.910.530

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VIII - MINISTERO DEGLI INTERNI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6001	08/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	1.113.850.220.432	250.087.843.529 -233.887.114.332

TABELLA VIII - MINISTERO DEGLI INTERNI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
7001	09/000	ALTRI BENI NON CLASSIFICABILI	614.693.654.952	119.873.200.496 -52.240.969.052

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
7001	08/000	ALTRI BENI NON CLASSIFICABILI	0	0 -4.336.000

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - RESIDUI PASSIVI PERENTI (R)

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI PASSIVI, RELATIVI ALLE SPESE COR., ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	356.513.297.408	88.990.949.866 -55.819.108.713

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	08/000	RESIDUI PASSIVI, RELATIVI ALLE SPESE COR., ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	4.127.126.740.985	68.943.737.291 -322.866.743.645

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI PASSIVI, RELATIVI ALLE SPESE COR., ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	127.849.385.414	22.117.279.675 -4.659.238.581

TABELLA XX - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI PASSIVI, RELATIVI ALLE SPESE COR., ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	105.864.177.670	25.289.262.341 -848.491.200

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	02/000	RESIDUI PASS., RELATIVI A SPESE IN C/CAPITALE, ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	667.008.576.567	151.444.395.762 -24.561.776.249

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	09/000	RESIDUI PASS.,RELATIVI A SPESE IN C/CAPITALE,ELIMI NATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF.AMMIN.	832.359.142.547	3.516.859.318 -1.954.534.424

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	02/000	RESIDUI PASS.,RELATIVI A SPESE IN C/CAPITALE,ELIMI NATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF.AMMIN.	4.014.270.308.808	378.766.735.223 -203.378.985.240

Con riferimento alle partite relative al fondi di rotazione, al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne della Corte, alla raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, alle biblioteche ed alle raccolte bibliografiche, non è stata riscontrata la conformità con le scritture tenute dalla Corte.

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

02 - FONDI DI ROTAZIONE**TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO**

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2012	06/010	FONDO DI ROTAZIONE - ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) - CONFERIMENTO AL FONDO ROTATIVO DI CUI ALL' ART. 26 L. 227/1977 E ARTT. 6 E 7 L. 49/1987. LEGGE N. 393/1978.	11.551.276.063.595	100.000.000.000 -209.863.763.031

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI**TABELLA III- MINISTERO DELLE FINANZE**

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6004	02/002	CREDITI PER SOMME DOVUTE DA CONTABILI IN DIPENDENZA DELLA LORO GESTIONE	250.845.306.451	11.446.636.028 -33.447.708.998

TABELLA VI - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6002	01/001	DECISIONI DI CONDANNA A CARICO DI FUNZIONARI PUBBLICI O DI AGENTI CONTABILI DELLO STATO PRONUNCIATE DALLA CORTE DEI CONTI	52.222.958	1.425.144 -3.522.577

TABELLA VII- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6002	01/001	CREDITI PER SOMME DOVUTE DA CONTABILI IN DIPENDENZA DELLE LORO GESTIONI.	680.381.641	0 0

TABELLA XII- MINISTERO DELLA DIFESA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6001	03/001	CREDITI PER SOMME DOVUTE DA CONTABILI IN DIPENDENZA DELLA LORO GESTIONE	6.965.453.205	2.371.005.106 -428.088.586

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XVIII - MINISTERO DEI BENI CULTURALI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6004	01/001	CREDITI PER SOMME DOVUTE DA CONTABILI IN DIPENDENZA DELLA LORO GESTIONE.	2.989.113	0 0

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI AGLI EFFETTI INVENTARIALI (L)

TABELLA XVIII - MINISTERO DEI BENI CULTURALI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	02/000	RACCOLTA DISCOGRAFICA PRESSO LA DISCOTECA DI STATO	2.025.195.000	166.448.000 0
3001	04/000	RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE	2.620.616.722.444	26.476.341.756 -1.404.605
4001	05/000	MATERIALI DESTINATI ALLE LAVORAZIONI	3.730.258.763	8.753.268 -14.049.031

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA V - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	01/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	1.251.228.335.389	171.507.774.839 -158.205.715.488
2001	02/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	72.316.491.909	8.023.375.439 -1.071.307.626
3001	03/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZ., TECNICHE ECC.	20.578.223.048	7.136.991.366 -2.099.045.292
4001	04/000	BENI ASSEGNATI ALLA CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI, MACCHINE E STRUMENTI AGRICOLI	3.524.005.880	716.310.254 -139.424.657
5001	05/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	77.823.923.883	13.641.812.260 -2.671.451.798
6001	06/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	278.495.650.563	56.337.953.718 -57.869.741.744
7001	07/000	ALTRI BENI NON CLASSIFICABILI	41.000.094.629	7.402.538.553 -4.014.354.801

I Ministeri del tesoro, dei trasporti e della navigazione e del commercio con l'estero hanno mantenuto l'iscrizione di valori in partite relative ai fondi di garanzia, crediti concessi a enti pubblici e a istituti di credito, crediti concessi ad aziende ed enti privati e a residui passivi perenti; per la consistenza iniziale di tali partite non è stata tuttavia inviata la documentazione giustificativa dei requisiti di certezza ed esigibilità delle somme iscritte.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

01 - FONDI DI GARANZIA

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1002	05/002	SOMME CORRISPOSTE A FAVORE DELLE < GESTIONI SPECIALI > A SEGUITO DELL'OPE- RATTIVITA' DELLA GARANZIA STATALE .	405.375.000	0 0
1008	05/007	SOMME CORRISPOSTE A VARI ISTITUTI DI CREDITO A SEGUITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DAL SISTEMA BANCARIO ALLE IMPRESE SOTTOPOSTE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' PER CONSENTIRE LA CONTINUAZIONE DELLA LORO ATTIVITA' PRODUTTIVA	665.818.826.736	37.761.379.176 -19.258.221.268

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
4012	07/006	ISTITUTI DI PREVIDENZA - ANTICIPAZIONE DELLO STATO A FAVORE DEGLI ISTITUTI AMMINISTRATI DAL MINISTERO DEL TESORO PER L'ATTUAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONCESSE A FAVORE DEI PENSIONATI.	250.000.000	0 0

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5002	08/001	IMPRESE MINERARIE SARDE - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RESESI NECESSARIE IN DIPENDENZA DELLO STATO DI GUERRA (ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 DICEMBRE 1944, N.417).	146.698.428	0 0

TABELLA X - MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5003	02/001	CONCESSIONARI DI LINEE FERROVIARIE. SUSSIDI INTEGRATIVI DI ESERCIZIO DI CARATTERE TEMPORANEO PER LE FERROVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTER- NA IN CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA DA RIMBORSARE ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 APRILE 1946, N.338.	1.245.443.982.993	42.368.728.000 0

TABELLA XVI- MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5001	01/001	ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL PAESE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' IN VALUTA ESTERA	827.351.502	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - PARTECIPAZIONI (P)

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2002	11/002	CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - ISTITUITA CON L'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MARZO 1948, N.121. APPORTO AL PATRIMONIO DELLA CASSA -	15.500.000.000	0 0

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - RESIDUI PASSIVI PERENTI (R)

TABELLA X - MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI PASSIVI, RELATIVI ALLE SPESE COR., ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	666.291.866.378	32.897.748.899 -36.482.274.099
2001	02/000	RESIDUI PASS.,RELATIVI A SPESE IN C/CAPITALE,ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	872.874.820.493	106.702.020.948 -42.670.553.601

Per le partite relative alle Ferrovie in concessione - tra i beni considerati immobili agli effetti inventariali -, alle dotazioni di uffici, ad armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti ed ai beni immobili iscritti nei pubblici registri, è stata riscontrata la discordanza tra i dati del conto del bilancio ed i valori iscritti nelle schede patrimoniali.

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI AGLI EFFETTI INVENTARIALI (L)

TABELLA X - MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5002	05/000	LINEE FERROVIARIE, FILOV. TRANV. COSTRUITE O IN CORSO DI COSTRUZIONE, LORO POTENZIAMENTO E RICOSTR.	2.314.126.209.236	107.172.560.543 0

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA XX - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	6.163.320.461	1.679.417.916 -3.385.090.806

TABELLA XII - MINISTERO DELLA DIFESA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5001	08/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	54.425.889.869.084	15.966.422.118.321 -10.065.606.133.336

TABELLA VII - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6001	06/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	1.221.247.487	7.488.000 -119.231.966

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le partite relative ai beni immobili, il Ministero delle finanze non ha fornito i richiesti elementi circa la consistenza e la destinazione dei beni iscritti negli inventari.

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI (I)

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI DISPONIBILI PER LA VENDITA	1.609.905.804.033	199.907.475.736 -22.745.135.979
2001	04/000	BENI SU CUI GRAVANO DIRITTI REALI A FAVORE DI TER- ZI, CENSI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	1.133.533.687	19.664.755 -10.184.335
3001	05/000	DIRITTI REALI COSTITUITI SU BENI DI PROPRIETA' DI COMUNI, PROVINCE, REGIONI E DI TERZI IN GENERE	80.556.901.426	1.465.500.000 -550.936.517
4001	06/000	MINIERE E RELATIVE PERTINENZE	33.464.842.828	1.286.086.639 -1.609.525.921
5001	07/000	BENI ASSEGNATI IN USO GOVERNATIVO, COMPRESA LA DO- TAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	14.677.039.613.384	498.100.138.019 -68.500.242.418
6001	08/000	ALTRI BENI NON DISPONIBILI O TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILI	5.076.436.105.971	343.817.442.745 -155.290.290.779

Il Ministero del tesoro ha iscritto variazioni in aumento e in diminuzione di partite relative ai fondi di dotazione, di crediti concessi ad aziende ed enti privati e vari altri enti, di partecipazioni al capitale di aziende di credito e di partecipazione al capitale di altre imprese. La documentazione giustificativa delle predette iscrizioni è pervenuta alla Corte in tempi immediatamente precedenti alla data dell'udienza, tali da non consentire il completamento dell'esame nella regolarità della documentazione stessa..

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5010	08/005	ENTI ED ISTITUTI DI CREDITO - SOMME ANTICIPATE AI PREDETTI ENTI ED ISTITUTI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE (INDIVIDUALI O SOCIALI) INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE DANNEGGIATE O DISTRUTTE IN SEGUITO A PUBBLICA CALAMITA'.	80.876.110.359	17.999.980.000 -7.305.201.929
5024	08/011	DISPONIBILITA' FINANZIARIE PRESSO L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI - ENI S.P.A., DA CONFIGURARE	517.233.895.247	46.368.352.673 0
5028	08/015	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARE PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DECRETO LEGISLATIVO N. 358 DEL 1990	77.952.814.376	77.952.777.775 -38.888.856.884

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - DEBITI VARI (E)

02 - VARI - ALTRI ENTI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2018	06/015	DISCIPLINA ORGANICA INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO L. 19.12.1992 N. 488	7.731.846.083.484	2.769.050.122.400 -466.459.844.256

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - PARTECIPAZIONI (P)

01 - FONDI DI DOTAZIONE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1011	10/003	B.N.L. - SEZIONE DI CREDITO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE, S.P.A. - PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL FONDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PELLICOLE REALIZZATE CON PARTICOLARE FORMULA PRODUTTIVA.	74.130.724.924	33.008.813.274 -91.408.808.546

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2025	11/022	ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - IMI S.P.A. - APPORTO DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE.	33.981.425.000	293.106.542.080 -501.278.802.080
2026	11/023	CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - CREDIOP S.P.A. - APPORTO DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE.	0	0 -224.733.300.000
2031	11/028	ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO S.P.A. - S. PAOLO S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE.	274.065.000.000	274.065.000.000 0

03 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
3001	12/001	PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (E.N.I.) DL 333,1992 CONVERTITO IN L. 359 DELL'8/8/1992, ART. 15, C. 3.-	5.534.205.453.000	7.607.210.135.528 -8.872.210.135.528
3002	12/002	PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE (I.R.I.) - DECRETO LEGGE N. 333 DEL 1992, ARTICOLO 15, CONVERTITO IN	6.369.779.156.000	0 0
3005	12/005	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI - INA - S.P.A. - APPORTO DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE.	1.375.288.500.000	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le partite del Ministero del tesoro relativi ai crediti concessi a enti pubblici e a istituti di crediti non classificabili e per quelle relative ai beni patrimoniali dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici nonché per la partita relativa alle assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dalle competenti ragionerie regionali e provinciali.

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
4003	07/001	PROVINCIE ESCLUSE QUELLE DELLA LUCANIA - ANNUALITA' VENTENNALI SENZA INTERESSI PER CONTRIBUTI IN DIPENDENZA DEL DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 GIUGNO 1918, N. 1019, RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI ALLACCIAMENTO OBBLIGATORIO DI ACCESSO ALLE STAZIONI.	10.328.916	7.000.149 -3.088.198
4004	07/002	PROVINCIE DI GROSSETO, LIVORNO, PISA, SIENA E VITERBO - ANNUALITA' TRENTENNALI SENZA INTERESSI PER CONTRIBUTI NELLE SPESE PER OPERE STRADALI IN DIPENDENZA DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3217.	2.579.400	0 -644.850
4005	07/003	PROVINCIE DI POTENZA, MATERA, CAMPOBASSO, CHIETI, SALERNO, L'AQUILA, AVELLINO, BENEVENTO E CASERTA - ANNUALITA' CINQUANTENNALI PER CONTRIBUTI NELLE SPESE DELLO STATO, AI TERMINI DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1911, N. 801.	319.713.390	20.298.291 -26.462.294
4049	07/018	PROVINCIE E COMUNI - CONTRIBUTI PROROGATI MEDIANTE SPECIALI CONVENZIONI APPROVATE CON DECRETI MINISTERIALI REGISTRATI ALLA CORTE DEI CONTI.	796.123.480	437.743.237 -256.583.261
4055	07/020	COMUNI VARI - SOMME ANTICIPATE DALLO STATO, CONCERNENTE GLI INTERVENTI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE INTERESSANTI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 25.000 ABITANTI.	35.060.430.029	6.766.789.595 -6.460.141.596

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6005	09/004	ENTI DIVERSI - ANNUALITA' VENTENNALI SENZA INTERESSI PER CONTRIBUTI NELLE SPESE ANTICIPATE DALLO STATO PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE.	126.198.077.061	13.895.187.275 -13.770.887.861
6009	09/008	PROPRIETARI DI FABBRICATI - QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' VENTENNALI PER L'AMMORTAMENTO PARZIALE PER LE SPESE PER LA RIPARAZIONE ESEGUITA A CURA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DI EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA DANNEGGIATI DA EVENTI BELLICI.	13.549.840	4.304.645 -2.519.607

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI (I)

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	01/000	BENI DISPONIBILI PER LA VENDITA	5.723.796.566	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA VII- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	252.071.699.857	49.299.098.465 -45.546.269.881

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	52.590.042.234	5.541.864.211 -7.656.157.507

TABELLA VII- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	04/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	115.372.626.799	8.000.485.562 -8.296.532.590

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	04/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO	1.689.617.822	59.421.762 -31.572.023

TABELLA VII- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
3001	05/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZ., TECNICHE ECC.	446.056.574.540	74.229.107.177 -88.788.637.067

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
6001	07/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	43.522.786.397	738.363.633 -363.349.437

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per alcune partite relative ai crediti concessi a enti pubblici e a istituti di credito, crediti concessi ad aziende ed enti privati e alla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, sono in corso accertamenti circa il conferimento in contributo a fondo perduto.

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
4040	07/015	IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA S.P.A. CONFERIMENTO DEL TESORO DELLO STATO AL " FONDO SPECIALE "	17.128.346.138	0 0
4041	07/016	IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA S.P.A. - CONFERIMENTO DEL TESORO DELLO STATO AL " FONDO DI RISERVA SPECIALE " COSTI- TUTTO PRESSO LO STESSO ISTITUTO PER LA COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO.	26.000.000.000	0 0
4052	07/019	COMUNI VARI - ANNUALITA' TRENTENNALI SENZA INTERESSI DOVUTE DAI COMUNI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA	218.520.755	6.797.220 -23.934.175

Sulle ragioni della fondatezza di tali iscrizioni sono in corso gli accertamenti da parte della Corte.

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

01 - FONDI DI GARANZIA

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	05/001	PROPRIETARI DI NAVI MERCANTILI E COOPERATIVE MARINARE _ SOMME CORRISPOSTE DALLO STATO IN SEGUITO A GARANZIA CONCESSA SUI FINANZIAMENTI PER IL RECUPERO E LA RIMESSA IN EFFICIENZA DELLE NAVI MERCANTILI SINISTRATE.	16.439.334	0 0
1005	05/005	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE SUI FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI AUTO- STRADE E DI FERROVIE METROPOLITANE DISPONIBILITA' FINANZIARIE LEGGE 28.3.1968, N. 382 (ARTT. 6 - 9) E LEGGE 29.12.1969, N. 1042 (ART. 6) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	268.136.310.466	0 0
1006	05/006	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E PER LE FERROVIE METROPOLITANE - PAGAMENTI IN SOSTITUZIONE DELL'ANAS DEI DEBITI DELLA EX CONCESSIONARIA SARA	480.993.024.297	0 0
1009	05/008	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E PER LE FERROVIE METROPOLITANE CREDITI PER INTERVENTI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI CONTRATTI E NEL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE CEDOLE EMESSE DALLE SOCIETA' AUTOSTRADALI ART. 3, COMMA 6, DELLA LEGGE 24.7.1961 N. 729, COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 28.4.1971, N. 287.	1.810.140.484.842	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

02 - FONDI DI ROTAZIONE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	06/001	FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO - CONCESSIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE.	54.966.233.273	513.629.039 0
2009	06/007	FONDI DI ROTAZIONE - COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PRESSO L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I.S.V.E.I.MER) L'ISTITUTO REGIONALE PER I FINANZIAMENTI DELLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE IN SICILIA (I.R.F.I.S.) E IL CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.) - PER MUTUI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE.	311.872.706.714	18.269.446.258 0
2015	06/013	FONDO ROTATIVO ISTITUITO PRESSO LA SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE, COSTITUITA PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE	442.393.429.474	41.528.898.917 -2.828.752.967
2017	06/015	INSUD - SOMME DA EROGARE AL FONDO DI ROTAZIONE DELL'INSUD. DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 APRILE 1993 N. 96 ART. 11	51.222.000.000	7.722.000.000 0

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
4039	07/014	ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I.S.V.E.I.MER.) CONFERIMENTO DEL TESORO DELLO STATO AL "FONDO DI RISERVA SPECIALE" COSTI- TUTTO PRESSO LO STESSO ISTITUTO PER LA COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO.	55.000.000.000	0 0

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5005	08/002	UNI.MA.C. S.P.A. VIMODRONE (MILANO) - SOMMA CORRISPOSTA AL MEDIOCREDITO REGIONALE LOMBARDO A SEGUITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE.	374.565.008	0 0
5006	08/003	S.P.A. RAMINOSA - MILANO - SOMMA CORRISPOSTA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AD ESTINZIONE DELLA GARANZIA SUSSIDIARIA DELLO STATO, PRESTATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 NOVEMBRE 1944 N. 367 CON DECRETO MINISTERIALE N. 339971 DEL 7 MAGGIO 1976.	438.529.658	0 0
5019	08/009	BANCA CIS SPA - CONFERIMENTO DEL TESORO DELLO STATO AL FONDO DI RISERVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO	17.000.000.000	0 0
5020	08/010	BANCA CIS SPA _ FONDO PER FUTURI AUMENTI DI CAPITALE	43.620.150.803	0 0
5026	08/013	BANCO DI NAPOLI S.P.A. - FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARE PER L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DECRETO LEGISLATIVO N. 358 DEL 1990	0	189.313.888.890 -283.758.333.335
5027	08/014	BANCO DI SICILIA S.P.A. - FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARE PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DECRETO LEGISLATIVO N. 358 DEL 1990	200.300.000.000	133.633.333.335 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - PARTECIPAZIONI (P)

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2017	11/014	FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI - PARTECIPAZIONE DEL TESORO AL PATRIMONIO. DLG N. 356 DEL 1990 -	316.249.870.371	0 0
2018	11/015	FONDAZIONE BANCO DI SICILIA - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL FONDO DI DOTAZIONE. DLG20/11/1990, N. 356	172.000.000.000	0 0
2019	11/016	FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA - PARTECIPAZIONE DEL TESORO AL PATRIMONIO DLG N. 356 DEL 1990	37.710.000.000	0 0
2020	11/017	ISVEIMER S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL " CAPITALE SOCIALE "	174.922.390.000	0 0
2021	11/018	IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE. LEGGE N. 488/92 E DECRETO LEGISLATIVO N. 96/93, ART. 11.	46.800.000.000	0 0
2022	11/019	BANCA CIS SPA - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE.	131.860.000.000	0 0
2023	11/020	BANCO DI SICILIA S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE.	76.562.000.000	0 0
2024	11/021	BANCO DI NAPOLI S.P.A. - APPORTO DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE. DLG 358 DEL 1990 -	2.283.758.333.000	2.283.758.333.335 -101.569.284.335

03 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
3003	12/003	SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANUFATTURIERA - EFIM. GESTIONE LIQUIDATORIA EX DECRETO-LEGGE N. 487 DEL 1992, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 33 DEL 1993.	5.589.128.806.190	1.392.262.731.445 0
3006	12/006	ENTE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - APPORTO DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE	48.486.892.391.000	2.934.000.000.000 0
3008	12/008	ENTE CINEMA S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE D.L. 23 APRILE 1993, N. 118.	153.578.807.432	0 0
3009	12/009	ITALTRADE S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE.	20.000.000.000	0 0
3010	12/010	FINAM S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE.	49.635.260.000	0 0
3011	12/011	SICIL. FOR. S.R.L. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE. LEGGE 4/12/93, N. 491 ART. 11.	6.885.000.000	0 0
3012	12/012	LU.CA.FOR. S.R.L. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE. LEGGE 4/12/93, N.491 ART.11.	1.000.000.000	0 0
3013	12/013	CAL.FOR. S.R.L. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE. LEGGE 4/12/93, N.491 ART.11.	4.000.000.000	0 0
3014	12/014	LAM.FOR. S.R.L. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE. LEGGE 4/12/93, N.491 ART.11.	100.000.000	0 0
3015	12/015	INSUD - NUOVE INIZIATIVE PER IL SUD S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE	365.211.400.000	0 0
3016	12/016	FIME S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEL TESORO DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE.	161.550.000.000	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3017	12/017	SARFOR S.P.A. - PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE. LEGGE 4/12/93, N. 41 ART. 11.	0	0
				-4.900.000.000
3034	12/032	SOCIETA' IMMOBILIARE NUOVE TERME DI CASTELLAMARE DI STABIA SPA - PARTECIPAZIONE DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE -	300.000.000	0
				0

05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
5001	14/001	SOCIETA' CONCESSIONARIE DELLE FERROVIE SECONDARIE NELLE NUOVE PROVINCE - PARTECIPAZIONE AZIONARIE E VARIE DEL TESORO -	60.752.444	0
				0
5002	14/002	SOCIETA' ANONIMA "LINEE AREE TRASCONTINENTALI ITALIANE" (LATI) - AZIONI.	7.717.100	0
				-19.695.948

Alcuni residui attivi vengono esclusi dal giudizio di regolarità sul conto del bilancio, tale esclusione si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi inclusi nel conto del patrimonio.

Le partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria si presentano come elenchi riassuntivi generali di movimenti finanziari e non dimostrano i punti di concordanza con le relative poste di bilancio. Sono state riscontrate disconcordanze rispetto ai dati esposti nel conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1996.

Nell'ambito dei debiti di tesoreria per le partite relative alla gestione autonoma dell'INPDAP, ai vaglia del tesoro e alle contabilità speciali.

CONTO GENERALE N. 1 - (ATTIVITA' FINANZIARIE)
ATTIVITA' - (A)

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI ATTIVI PER DANARO PRESSO GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	36.877.895.968.367	27.767.902.237.604
				-23.533.094.243.298

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	02/000	RESIDUI ATTIVI PER SOMME DA RISCOUTERE	104.135.938.903.146	33.511.214.635.427
				-10.356.888.092.530

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
4001	04/000	CONTO DI CASSA	441.445.986.306	9.604.652.612.261.092
				-
				9.604.456.431.741.044

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO GENERALE N. 4 - (PASSIVITA' FINANZIARIE)
PASSIVITA' - (N)

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
2001	02/000	DEBITI DI TESORERIA	1.178.655.136.793.674	4.220.444.763.625.420
				-
				4.001.455.924.691.158
	2002/2	INPDAP - GEST. AUT. D - RIMBORSI	5.804.088.716.613	19.101.188.158.534
				-17.453.959.720.339
	2003	INCASSI DA REGOLARE		
	2003/1	VAGLIA DEL TESORO	7.217.498.161.623	399.930.116.641.237
				-397.565.608.214.616
	2004	ALTRE GESTIONI		
	2004/1	CONTABILITA' SPECIALI	159.459.736.719.526	834.064.637.431.636
				-820.294.582.257.361

**A) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI
IN SEDE DI «DECISIONE»**

P R E M E S S A

Il 30 maggio 1997 il Ministro del Tesoro ha trasmesso alla Corte dei conti il conto del bilancio dello Stato e i conti, ad esso allegati, delle Amministrazioni autonome e delle Aziende di Stato per l'esercizio finanziario 1996.

Successivamente in data 19 giugno 1997 è stato inviato il Conto generale del patrimonio. La presentazione di entrambi le parti del Rendiconto generale dello Stato ha permesso, anche quest'anno, alla Corte di pronunciarsi nella medesima udienza sui risultati complessivi della gestione e porre in luce un miglioramento nell'organizzazione e nel funzionamento dei servizi della Ragioneria generale dello Stato incaricati della complessa procedura per la compilazione del conto del patrimonio.

La gestione è stata condotta sulla base della legge finanziaria 28 dicembre 1995 n. 550 e della legge di bilancio approvata il 28 dicembre 1995 n. 551, cui vanno aggiunti la legge di assestamento 8 agosto 1996 n. 419 e i provvedimenti amministrativi di variazione del bilancio adottati in applicazione delle leggi di spesa e dei decreti emessi ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 12 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Ciò premesso, in occasione dell'esame del rendiconto ed in merito alle indicazioni emerse in sede di dibattito sembra opportuno richiamare preliminarmente l'attenzione sul contenuto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul rendiconto generale medesimo.

Come è noto, l'Organo di controllo - nell'ambito della sua funzione giurisdizionale - emette annualmente il giudizio di parificazione sul rendiconto nelle parti riguardanti il conto finanziario (che trova origine nella legge di bilancio) e quello patrimoniale.

Trattasi di un vero e proprio giudizio di conto che evidenzia le eventuali difformità giuridiche riscontrate nella gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato.

Alla decisione di parificazione si accompagna l'apposita relazione di cui all'articolo 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti; entrambi i documenti vengono trasmessi ai Presidenti delle Assemblee legislative ed al Ministro del Tesoro.

Quanto sopra consente di cogliere la diversità dei documenti che espongono il novero delle osservazioni svolte dalla Corte e, pertanto, la diversa natura e funzione che gli stessi assolvono.

Infatti, la decisione è atto di giurisdizione rivolto ad evidenziare le possibili irregolarità compiute nella gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato; la relazione, invece, ha natura ricognitiva ed espositiva dei fenomeni di gestione, anche di quelli che trascendono i risvolti giuridici della medesima, estendendo, talvolta, il proprio orizzonte illustrativo alla considerazione degli effetti sul settore statale e su quello pubblico.

In particolare, è sulla decisione che viene ad accentrarsi la massima attenzione delle Assemblee e dell'Esecutivo, stante la previsione costituzionale (art. 81, 1[^]) che vuole approvato, con la legge dello Stato, il rendiconto consuntivo.

In questa sede normativa, infatti, l'Esecutivo chiede al Parlamento l'approvazione dei risultati di gestione che trovano origine nella preliminare autorizzazione annuale (legge di bilancio) e, eventualmente, la sanatoria delle irregolarità formali eccepite dall'Organo di controllo in sede di decisione.

In tale ottica, pertanto, si riportano le eccezioni mosse in sede di decisione sulla gestione 1996 dalla magistratura contabile e di seguito le osservazioni e gli elementi di valutazione che si ritiene di offrire a spiegazione e giustificazione delle eccezioni stesse.

1.- Eccedenze di spesa.

Non viene dichiarata la regolarità della gestione di capitoli di spesa sui quali si sono verificate eccedenze per complessive lire 2.103.990.278.920 in conto competenza, lire 2.473.077.454.671 in conto residui e lire 2.512.092.642.895 del conto della cassa.

Il formarsi di eccedenze, per le quali viene richiesta la sanatoria in sede di consuntivo, deriva da fenomeni ben individuati che si verificano in sede gestionale ed ai quali occorre senz'altro porre rimedio solamente in sede di approvazione del conto consuntivo, poiché non vi sarebbe comunque altro modo, nel corso della gestione stessa, tenuto conto che solo dopo la chiusura annuale dei conti vengono in evidenza tali fenomeni e quindi le relative eccedenze.

I fenomeni in questione si verificano nei confronti di spese, i cui pagamenti, vengono eseguiti con modalità del tutto particolari, per la maggior parte tramite l'emissione di ruoli di spesa fissa.

Queste modalità riguardano non solo spese per competenze fisse al personale, ma anche altre spese per le quali la vigente legge di contabilità di Stato prevede la modalità di pagamento attraverso ruoli di spesa fissa.

Tra queste è appena il caso di segnalare le spese per fitto di locali e per i contributi per il pagamento di interessi sui mutui; le spese per vincite al lotto, per compensi ai raccoglitori del lotto, per supplenze nelle scuole, spese di giustizia, ecc. rappresentano, invece, le spese gestite attraverso meccanismi particolari – come suddetto – previsti da norme contabili.

In tutti i casi innanzi evidenziati, in sostanza, la prima fase dell'esecuzione della spesa, cioè l'impegno, viene di fatto ad "accodarsi" alle altre fasi gestionali, per cui non può che "registrare" solamente un eventuale esubero rispetto alla previsione, con la conseguente manifestazione del formarsi di un'eccedenza.

Si ricorda che ciò avviene solo dopo la chiusura dell'esercizio quando possono essere "scaricati" i ruoli o quando si viene a conoscenza delle risultanze del particolare meccanismo gestionale.

Ove si volesse intervenire sui risultati gestionali – cosa che appare improponibile tenuto conto dell'attuale assetto giuscontabile del bilancio dello Stato – si dovrebbe semmai modificare la disciplina legislativa che a monte regola la gestione di quelle spese – esclusi stipendi e pensioni – per i quali è prevista l'emissione dei ruoli di spesa fissa o l'esecuzione della spesa attraverso particolari procedure.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei capitoli interessati:

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Cap. n. 6265 - Fitto di locali ed oneri accessori ..	138.143.725	-	81.437.640
Cap. n. 7830 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti per l'at- tuazione di iniziative di in- teresse alberghiero e turi- stico	-	19.384.130	19.384.130
Cap. n. 7831 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alber- ghiero e turistico	68.721.645	-	-
MINISTERO DEL TESORO			
Cap. n. 4351 - Somma occorrente per la regolazio- ne contabile di oneri pensio- nistici relativi ad esercizi pregressi	6.521.835	1.056.114.653.710	1.056.120.352.545
Cap. n. 4352 - Pensioni privilegiate tabellari e deco- razioni al valor militare ..	99.543.215.060	-	99.543.215.060
Cap. n. 4419 - Fitto di locali ad uso dell'ammini- strazione centrale ed oneri accessori	-	1.161.347.375	-
Cap. n. 4512 - Pensioni, assegni, sussidi ed assegna- zioni vitalizie diverse (Spe- se obbligatorie)	232.713.700	17.700.575	250.762.030
Cap. n. 4777 - Assegna- zioni all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato	961.301.073.695	-	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 5198 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	9.267.250.399	-
Cap. n. 5334 - Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto nonchè alle «portatrici» della Carnia e zone limitrofe (Spese obbligatorie) .	-	210.183.835	-
Cap. n. 5808 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	2.463.151.577	-
Cap. n. 6171 - Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti (Spese obbligatorie)	-	100.262.944.220	-
Cap. n. 6172 - Assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti (Spese obbligatorie)	-	1.744.725.305	593.759.025
Cap. n. 6173 - Assegni vitalizi a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista k.z. e dei loro familiari superstiti, ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti (Spese obbligatorie)	2.102.256.370	2.190.394.930	4.292.641.300
MINISTERO DELLE FINANZE			
Cap. n. 3433 - Compensi ai raccoglitori del lotto (Spese obbligatorie)	-	234.243.734.367	234.243.734.367

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 3514 - Vincite al lotto (Spese obbligatorie) .	-	1.004.828.366.007	1.003.649.461.167
Cap. n. 3824 - Canoni, prestazioni ed altre passività (Spese obbligatorie)	278.804.390	-	264.192.980
Cap. n. 5381 - Fitto di locali ed oneri accessori ..	-	57.275.515	-
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Cap. n. 1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dello Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari ed altri assegni al detto personale (Spese obbligatorie)	-	35.651.916.812	8.412.222.739
Cap. n. 1995 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile (Spese obbligatorie)	50.809.914.958	-	41.260.651.993
Cap. n. 2084 - Fitto di locali e di terreni ed oneri accessori	467.868.750	281.524.890	615.276.835
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Cap. n. 1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	332.822.689	-
Cap. n. 1030 - Spese per le supplenze temporanee conferite sino al termine dell'attività didattica del personale docente e non do-			

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
cento delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali .	1.496.188.209	-	-
Cap. n. 3201 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo (Spese obbligatorie)	7.389.867.370	-	6.733.998.731
MINISTERO DELL'INTERNO			
Cap. n. 1096 - Fitto di locali ed oneri accessori ..	-	-	10.902.223.175
Cap. n. 1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)	-	5.763.075.009	2.756.052.711
Cap. n. 1291 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie)	461.559.110	11.198.665	-
Cap. n. 2614 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza	11.967.035.731	-	-
Cap. n. 2761 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze dell'Arma dei carabinieri	-	-	5.463.739.995
Cap. n. 2790 - Spese di organizzazione e di funzionamento della Direzione investigativa antimafia	-	-	1.730.631.374

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 3133 - Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli ispettorati regionali ed interregionali e per i centri di riparazione e di magazzinaggio regionali nonchè per la altre esigenze dei servizi antincendi e di protezione civile	404.853.190	113.905.625	429.192.255
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Cap. n. 1043 - Retribuzioni al personale iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni	-	242.382	300.241.931
Cap. n. 8234 - Contributi trentennali del 4 per cento a favore degli Istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani per il pagamento degli interessi sui mutui da contrarre dagli stessi	17.390.990	-	-
Cap. n. 8235 - Contributi trentennali all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per il pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi dall'Istituto stesso	79.707.880	-	64.002.335
Cap. n. 8891 - Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie	254.395	-	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 9443 - Contributi trentacinquennali per l'esecuzione delle opere recanti provvidenze per il comune di Roma	-	-	67.418.401
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Cap. n. 1019 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	859.887.687	-
Cap. n. 1498 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	5.165.889.507	-
Cap. n. 1652 - Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni	-	-	11.712.609.740
Cap. n. 1999 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	958.099.532	-
Cap. n. 3271 - Fitto di locali ed oneri accessori ..	-	-	7.591.020
Cap. n. 3281 - Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)	611.660	1.926.610	2.515.270

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 7709 - Contributo alle imprese navalmecchaniche per il trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore	-	-	741.948.195
Cap. n. 7715 - Concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione sostenuti dalla società Fincantieri - Cantieri navali italiani s.p.a. - nel periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1994 a titolo di prepensionamento e mobilità del personale	-	-	12.089.750
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI			
Cap. n. 1010 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	1.070.440.591	-
MINISTERO DELLA DIFESA			
Cap. n. 1053 - Pensioni straordinarie ai decorati dell'ordine militare d'Italia in congedo e loro eredi (Spese obbligatorie)	30.396.960	19.429.250	29.654.210
Cap. n. 1094 - Spese di giustizia militare (Spese obbligatorie)	130.781.667	240.566.344	371.348.011
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI			
Cap. n. 1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	35.513.450	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 4044 - Fitto di locali ed oneri accessori ..	-	161.323.985	-
Cap. n. 5006 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	15.242.846	-
Cap. n. 7433 - Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ...	22.761.668	-	-
Cap. n. 7510 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in via straordinaria alle cooperative per la trasformazione di passività onerose, aziende agricole per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali nonché per la trasformazione di passività onerose connesse ai danni riportati, durante il quinquennio 1964-1969, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali	722.146.125	-	1.071.676.840
Cap. n. 7549 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui destinati al miglioramento e sviluppo del patrimonio zootecnico e per la costruzione degli alloggi per i salariati fissi nonché degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti	310.111.975	-	380.834.795

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 7628 - Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per le opere e gli impianti di interesse collettivo, nonchè per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti e relative attrezzature per la lotta antiparassitaria, per la raccolta, la manipolazione, il condizionamento in colli e la conservazione del tabacco greggio allo stato secco, promossi da enti di sviluppo, da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi .	3.666.470.045	-	6.177.422.441
Cap. n. 8285 - Ammortamento dei mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere	-	-	13.790.359.905
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Cap. n. 1096 - Fitto di locali ed oneri accessori ..	79.087.890	518.876.645	-
Cap. n. 1117 - Spese per il funzionamento delle agenzie per l'impiego, nonchè spese per il fitto ed oneri accessori delle relative sedi ..	-	880.052.195	-
Cap. n. 1498 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	3.744.528.756	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 1998 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese ob- bligatorie)	-	1.798.099.961	-
Cap. n. 2498 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese ob- bligatorie)	-	2.871.779.295	-
AMMINISTRAZIONE DEI MONO- POLI DI STATO			
Cap. n. 3001 - Spese per il pagamento delle vincite al lotto, del compenso ai con- cessionari del servizio dell'aggio ai raccoglitori delle giocate, delle ritenute previste dalla legge sulle vincite pagate ed ogni altro onere relativo alla gestione del servizio	962.188.888.387	-	-
EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI			
Cap. n. 182 - Spese rela- tive all'amministrazione a cura della gestione dei patri- moni silvo-pastorali dei co- muni ed altri enti e rimbor- so ai medesimi del reddito netto derivante dalle singole gestioni	72.931.540	-	-

Dall'esame dei sopraindicati capitoli appare evidente la natura obbligatoria delle spese – principalmente trattasi di stipendi, pensioni, fitto di locali, interessi sui mutui ed altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati - il cui peculiare meccanismo di pagamento (ruoli di spesa fissa), non consente di conoscere il reale fabbisogno in tempo utile per l'adeguamento delle relative dotazioni di bilancio.

L'inderogabilità e l'inderogabilità delle spese stesse comporta, del resto, la imprescindibilità della loro erogazione e conseguentemente la necessità della sanatoria legislativa, che viene formulata, per ciascun capitolo, con uno specifico articolo della legge di approvazione del rendiconto.

Analogamente le eccedenze registrate per le spese di giustizia e per quelle per liti, arbitraggi, risarcimenti e relativi accessori derivano dal particolare sistema di pagamento.

Com'è noto le spese di giustizia sono costituite dalle indennità ai testimoni, periti, interpreti e traduttori, dai diritti di cancelleria per la pubblicazione delle sentenze, dalle erogazioni per le inchieste amministrative e per infortuni sul lavoro, nonché da quelle di varia natura relative a procedimenti civili e penali. Tutte queste spese vengono ordinate dall'autorità giudiziaria competente e pagate dai procuratori del registro, i quali utilizzano a tale scopo i fondi della riscossione se non esistono in sede agenti della riscossione autorizzati ad anticipare dette spese. Gli agenti, dopo aver preso nota nei propri registri dei pagamenti fatti, compilano una nota descrittiva in duplice esemplare, distintamente per ogni capitolo e per residui e competenza. Le note, con allegati gli ordini pagati e la relativa documentazione, vengono inviate alla competente ex Intendenza di finanza. Le Ragionerie provinciali controllano la regolarità dei pagamenti eseguiti ed emettono l'ordine di rimborso, che viene trascritto sul retro di una delle note restituita poi all'agente o al contabile pagatore. Questi ultimi ottengono il rimborso delle somme anticipate sotto forma di quietanze rilasciate a loro favore dalle Tesorerie provinciali. Così gli ordini da loro pagati e riconosciuti regolari sono considerati come versamenti in contanti. Le Tesorerie provinciali, poi, al fine di regolarizzare le partite relative alle spese di giustizia, indicano sugli elenchi dei titoli estinti le somme erogate a tale titolo, distintamente per residui e competenza, da imputare al competente capitolo di spesa. La Corte dei conti esplica successivamente il controllo sugli ordini di rimborso documentati e a lei inviati dalle Ragionerie provinciali. La difficoltà di contabilizzazione di dette spese permette di conoscere il loro esatto ammontare ad esercizio largamente concluso, quando la Corte dei conti comunica alla Ragioneria centrale i dati complessivi dei pagamenti eseguiti. Da qui l'eventuale sfasamento tra competenza disponibile e pagamenti effettuati.

Menzioni a parte meritano le eccedenze riguardanti le indennità integrative per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari.

Dette categorie vengono, come è noto, retribuite con i proventi derivanti dai diritti riscossi sugli atti e commissioni relativi al loro ufficio. Qualora con tali proventi non si raggiunga il minimo garantito, che per gli ufficiali giudiziari è pari all'ammontare dello stipendio iniziale attribuito all'ex qualifica di segretario della carriera di concetto e per gli aiutanti ufficiali giudiziari a quello dell'ex qualifica di coadiutore, viene corrisposta un'integrazione, a carico del bilancio dello Stato, fino alla concorrenza di detti importi. Tali indennità integrative sono ordinate dal capo dell'ufficio giudiziario cui il personale è addetto e sono pagate dall'ufficio del registro, i quali utilizzano i fondi della riscossione, seguendo lo stesso procedimento delle spese di giustizia. Sull'entità di queste spese incidono le variabili situazioni di fatto in cui vengono a trovarsi gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché i mutevoli fattori che influenzano la loro attività.

Anche per le spese in esame, pertanto l'esatto ammontare dei pagamenti eseguiti può essere conosciuto solo ad esercizio chiuso, sulla base delle comunicazioni della Corte dei conti.

Per quanto concerne, poi, gli oneri relativi alle spese di custodia delle cose sequestrate e per le richieste sugli infortuni, si evidenzia che le eccedenze derivano dai pagamenti disposti con i fondi della riscossione dai procuratori del registro, il cui importo viene conosciuto, anche nel caso in esame, ad esercizio chiuso.

Relativamente alle spese per vincite al lotto l'eccedenza è dovuta alla particolare procedura di pagamento delle vincite, le quali vengono pagate, entro un certo limite, direttamente dagli Uffici periferici con i proventi stessi delle giocate. Come già si è più volte precisato nelle note degli anni precedenti, si tratta di un capitolo "sui generis" al quale le ex Intendenze di finanza, sedi di estrazioni del lotto, imputano ordini di pagamento e di rimborso per le vincite accertate, senza però avere un'effettiva conoscenza delle disponibilità realmente esistenti sul capitolo stesso. La Ragioneria centrale conosce l'ammontare dei pagamenti disposti nell'anno tramite i modelli 58 inviati dalle Ragionerie provinciali e i modelli 208 trasmessi mensilmente dalla Corte dei conti. Peraltro i due elaborati pervengono con notevoli ritardi, con la conseguenza che non si possono adeguare alle reali necessità gli stanziamenti e le autorizzazioni di cassa.

Quanto agli oneri relativi all'Amministrazione a cura della gestione dei patrimoni silvo-pastorali, l'eccedenza riveste carattere meramente formale. Le erogazioni gravanti su detto capitolo, infatti sono collegate alle entrate accertate sul corrispondente cap. n. 141, trattandosi di rimborsi ai comuni o ad altri enti, del reddito netto derivante dalla gestione dei patrimoni silvo-pastorali.

Con riguardo all'eccedenza che si registra sul capitolo 3001 del consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, relativo alle spese per il pagamento delle vincite al lotto, del compenso ai concessionari del servizio dell'aggio ed ai raccoglitori delle giocate, si precisa che la stessa riveste carattere meramente formale trattandosi di regolazione contabile. Le erogazioni gravanti su detto capitolo, correlate alle entrate accertate sul corrispondente capitolo n. 3001 della predetta Amministrazione, vengono, infatti, in gran parte versate sul capitolo n. 1801 dell'entrata quale ricavo del gioco del lotto automatizzato.

2. - Decreti di accertamento residui passivi

Non è stata dichiarata la regolarità per i residui esposti in taluni capitoli, non essendosi ancora esaurito, con il visto e la registrazione della Corte dei conti, il procedimento di controllo ovvero, in taluni casi, perché non ancora pervenuti alla Corte i relativi decreti di accertamento.

* * * *

L'eccezione mossa riguarda un contenuto numero di capitoli di spesa di vari dicasteri per i quali i connessi decreti di accertamento dei residui al 31/12/96 non risultavano ancora pervenuti alla Corte dei conti alla data del giudizio di parifica.

Per ovviare tempestivamente alla riscontrata anomalia - che, peraltro, non inficia la qualità degli elementi sottoposti ad approvazione parlamentare, tanto che non ne viene chiesta sanatoria, - sono state tempestivamente sollecitate le Amministrazioni interessate (che devono emanare e trasmettere quei decreti).

In relazione a ciò, si riportano qui di seguito, i necessari chiarimenti comunicati dalle Amministrazioni interessate, in merito ai rilievi formulati dall'Organo di controllo.

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri

I decreti di accertamento dei residui sono stati regolarmente visti e registrati dalla Corte dei conti immediatamente dopo la decisione dell'Organo di controllo sul Rendiconto generale dello Stato.

Di seguito, a lato di ciascun capitolo, vengono riportati gli estremi di registrazione.

Cap. 1132	registrato il 12-7-1997	Reg. n. 2	foglio n. 200
Cap. 2058	registrato il 12-7-1997	Reg. n. 2	foglio n. 201
Cap. 2401	registrato il 25-6-1997	Reg. n. 2	foglio n. 185

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 2402	registrato il 25-6-1997	Reg. n. 2	foglio n. 186
Cap. 2403	registrato il 25-6-1997	Reg. n. 2	foglio n. 187
Cap. 2431	registrato il 25-6-1997	Reg. n. 2	foglio n. 188
Cap. 2432	registrato il 25-6-1997	Reg. n. 2	foglio n. 189
Cap. 2433	registrato il 25-6-1997	Reg. n. 2	foglio n. 190
Cap. 2434	registrato il 25-6-1997	Reg. n. 2	foglio n. 191

Per quanto riguarda i capp. nn. 1271, 1386, 2033 e 2966 i decreti di accertamento residui sono ancora all'esame della Corte dei conti.

b) Ministero delle Finanze

I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli nn. 3332 e 3338 sono stati regolarmente visti e registrati dall'Organo di controllo successivamente alla data di parifica della Corte dei conti.

Per i capitoli nn. 3334, 3336, 3432, 3434, 3439, 3441, 3447, 3450, 3482, 3500, 3501, 3519, 3521, 3524 e 3584 i decreti di accertamento dei residui non risultano registrati in quanto trattasi di capitoli assoggettati al decentramento di quote di stanziamento, ai sensi della legge n. 908 del 1960, e la cui registrazione è subordinata alla segnalazione tramite sistema informativo dell'avvenuta parificazione dei dati contabili proquota in sede provinciale.

Questa anomalia derivante dalla suddetta ripartizione dei fondi del bilancio comporta, ovviamente, difficoltà tecnico-amministrative nella gestione del decreto per il conseguimento del relativo visto di legittimità.

c) Ministero di Grazia e Giustizia

Il decreto di accertamento dei residui relativo al capitolo n. 2085 è stato registrato dalla Corte dei conti subito dopo la parifica del Rendiconto generale dello Stato.

Tanto premesso, si rappresenta che i residui accertati sui rimanenti capitoli della parte della spesa erogata dagli organi dell'Amministrazione Centrale non presentano irregolarità.

Ciò nonostante gli stessi non sono stati ammessi a registrazione dalla Corte dei conti in quanto allo stato degli atti, secondo il rilievo mosso dall'Ufficio di controllo Atti Giustizia, non risulta completato il procedimento sulla parte dei fondi assegnati alla diretta gestione degli Uffici periferici investiti di funzioni decentrate.

In particolare il mancato accertamento dei residui riguarda i fondi assegnati ad Uffici penitenziari decentrati del Ministero di Grazia e Giustizia soggetti al controllo amministrativo-contabile delle seguenti Ragionerie Regionali dello Stato:

-Rag. Reg. di Torino (capp. 1998, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2081, 2088, 2089, 2091, 2095, 2102, 2205, 2209);

-Rag. Reg. di Ancona (cap. 2485);

-Rag. Reg. dell'Aquila (cap. 2485);

-Rag. Reg. di Potenza (cap. 2485);

-Rag. Reg. di Catanzaro (cap. 2485);

-Rag. Reg. di Cagliari (cap. 2485);

-Rag. Reg. di Roma (cap. 7006).

Tra l'altro va aggiunto che già nel decorso esercizio ad analogo rilievo il Gabinetto dell'Onorevole Ministro ha ribadito il principio della netta separazione tra gli importi assegnati agli Uffici decentrati degli stanziamenti dei capitoli del proprio Stato di previsione della spesa ai sensi della legge 908/1960 e quelli utilizzati con la diretta gestione della spesa significando, nell'occasione, che l'accertamento dei residui riferibile a fondi assegnati in gestione ad organi periferici, ai sensi dell'art. 2 della legge 17/8/1960, n. 908 è demandato ai capi degli anzidetti uffici i quali devono provvedere all'emanazione dei relativi decreti ai sensi dell'art. 53 della vigente legge di contabilità Generale dello Stato.

Per maggiore completezza di informazione va detto altresì che nei decorsi esercizi finanziari la Corte dei conti non ha mosso rilievi di sorta circa il separato accertamento - tra Amministrazione centrale ed Uffici decentrati - dei residui relativi al medesimo capitolo di bilancio ritenendo, cioè, implicitamente corretto il procedimento finora seguito.

Al riguardo, la Ragioneria centrale sebbene si sia tempestivamente attivata collegandosi al livello periferico con le Ragionerie regionali interessate al fine di sollecitare la definizione dell'operazione di accertamento di cui trattasi, si è trovata tuttavia nelle materiale impossibilità di rimuovere le particolari situazioni giuridico-contabili createsi "in loco" tra le delegazioni regionali della Corte dei conti e gli Uffici periferici decentrati del Ministero di Grazia e Giustizia.

Considerazioni che tuttavia non sono state condivise soprattutto per la circostanza che per l'anzidetto Ufficio di controllo lo stanziamento del capitolo, al livello di rendiconto, va esaminato complessivamente sia per la parte centrale che periferica.

Di conseguenza la mancanza anche di un solo dato parziale non consente la parifica del capitolo di bilancio le cui disponibilità finanziarie vengono finalizzate dall'Amministrazione centrale anche per le assegnazioni di fondi.

In ordine a tutto quanto sopra la stessa Ragioneria non può fare a meno di evidenziare che l'atteggiamento delle Corte dei conti, esplicitato nei termini avanti esposti, sembra diretto all'applicazione "ad litteram" del secondo comma dell'art. 53 della legge sulla contabilità dello Stato di cui al R.D. 18/11/1923, n. 2440 e successive modificazioni e che pertanto mira ad attribuire unicamente alle Ragionerie centrali l'onere di ogni operazione di accertamento dei residui sia a livello centrale che periferico. E ciò prescindendo da quanto previsto agli artt. 3 e 4 della legge 17/8/1960 n. 908 che - com'è noto - estende alle Amministrazioni periferiche dello Stato la possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale.

Comunque, il problema sollevato dalla Corte dei conti va attentamente esaminato al fine di vagliarne idonee soluzioni soprattutto tenuto presente il crescente ricorso dell'Amministrazione Giudiziaria e Penitenziaria al sistema delle assegnazioni di fondi contemplato dalla citata legge 908/60 per il trasferimento dei fondi al livello decentrato in favore delle dipendenti e molteplici strutture operanti sul territorio nazionale.

In proposito va precisato che con le forme di pagamento di cui alla richiamata legge i trasferimenti di fondi di cui trattasi hanno assunto notevoli dimensioni. Nel decorso biennio hanno rappresentato circa il 30% degli stanziamenti di bilancio.

Ovviamente, all'incremento dei flussi di spesa presso gli Uffici periferici aventi funzioni decentrate non ha fatto seguito un'adeguata organizzazione delle strutture degli stessi uffici la cui intensa produzione di atti amministrativi, (sovente con carattere di urgenza) sottoposta al riscontro delle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti ha più volte incontrato oggettivi impedimenti al conseguimento del relativo visto di legittimità.

d). Ministero della Pubblica istruzione

La mancata dichiarazione di regolarità dei residui esposti nel conto consuntivo del capitolo n. 1115 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero è da ascriversi alla circostanza che il decreto di accertamento residui periferico, che avrebbe dovuto essere emanato dal provveditorato agli Studi di Pordenone, a fronte di un residuo di lett. A, non è stato trasmesso, in tempo debito, alla competente delegazione regionale della Corte dei conti.

Da approfonditi accertamenti effettuati da questa Ragioneria centrale con l'ausilio del tabulato del sistema informativo della Corte dei conti è emerso che il tardivo adempimento deve attribuirsi ad un mero disguido cartaceo e contabile.

La Ragioneria provinciale dello Stato di Pordenone interessata, ha trasmesso immediatamente il provvedimento di che trattasi alla competente delegazione regionale della Corte dei conti per il successivo esame.

e) Ministero dei Lavori Pubblici

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli sottoindicati sono stati registrati dall'Organo di controllo con gli estremi e le date a fianco di ciascuno indicate:

Cap. n. 1021	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 215
Cap. n. 1115	registrato il 15-5-1997	Reg. n. 2 foglio n. 340
Cap. n. 1122	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 216
Cap. n. 1124	registrato l'11-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 220
Cap. n. 1133	registrato il 2-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 176
Cap. n. 2103	registrato il 18-7-1997	Reg. n. 2 foglio n. 134
Cap. n. 4501	registrato il 4-7-1997	Reg. n. 2 foglio n. 119
Cap. n. 7031	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 199
Cap. n. 7254	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 214
Cap. n. 7701	registrato l'11-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 222
Cap. n. 8236	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 192
Cap. n. 8240	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 197
Cap. n. 8241	registrato l'11-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 224
Cap. n. 8247	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 206
Cap. n. 8248	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 198
Cap. n. 8263	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 204
Cap. n. 8264	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 205
Cap. n. 8401	registrato il 7-7-1997	Reg. n. 2 foglio n. 127
Cap. n. 8404	registrato l'11-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 221
Cap. n. 8405	registrato il 29-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 258
Cap. n. 8419	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 196
Cap. n. 8422	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 200
Cap. n. 7736	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 213
Cap. n. 7741	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 212
Cap. n. 7749	registrato l'11-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 225
Cap. n. 7871	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 191

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. n. 7901	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 190
Cap. n. 7918	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 211
Cap. n. 7920	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 210
Cap. n. 8001	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 209
Cap. n. 8006	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 208
Cap. n. 8226	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 207
Cap. n. 8438	registrato l'11-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 223
Cap. n. 8442	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 203
Cap. n. 8701	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 195
Cap. n. 8881	registrato il 4-7-1997	Reg. n. 2 foglio n. 120
Cap. n. 8882	registrato il 7-7-1997	Reg. n. 2 foglio n. 121
Cap. n. 8886	registrato il 12-6-1997	Reg. n. 1 foglio n. 399
Cap. n. 9064	registrato il 29-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 257
Cap. n. 9075	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 202
Cap. n. 9087	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 193
Cap. n. 9301	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 201
Cap. n. 9308	registrato l'11-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 219
Cap. n. 9417	registrato l'08-9-1997	Reg. n. 2 foglio n. 194

Al riguardo, si precisa che la registrazione di detti decreti è avvenuta con ritardo per questioni di ordine meccanografico inerenti al Sistema informativo della Corte dei conti.

f) Ministero dei Trasporti

L'organo di controllo ha manifestato la carenza di documentazione e di errori materiali su taluni decreti d'impegno. Nel merito l'Amministrazione ha provveduto a fornire riscontro a quanto richiesto ed i capitoli relativi ai decreti di accertamento residui sono stati registrati dal predetto Organo con gli estremi e le date di ciascuno indicate:

Cap. n. 1094	registrato il 2-8-1997	Reg. n. 3 foglio n. 58
Cap. n. 1143	registrato il 25-8-1997	Reg. n. 2 foglio n. 94
Cap. n. 1552	registrato il 2-7-1997	Reg. n. 2 foglio n. 280
Cap. n. 1557	registrato il 25-8-1997	Reg. n. 3 foglio n. 59
Cap. n. 1653	registrato il 3-7-1997	Reg. n. 2 foglio n. 285
Cap. n. 1656	registrato il 12-6-1997	Reg. n. 2 foglio n. 179
Cap. n. 1670	registrato il 25-8-1997	Reg. n. 3 foglio n. 60

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. n. 2003	registrato il 24-6-1997	Reg. n. 2 foglio n. 260
Cap. n. 2009	registrato il 25-8-1997	Reg. n. 3 foglio n. 58
Cap. n. 7710	registrato il 14-7-1997	Reg. n. 2 foglio n. 300
Cap. n. 7951	registrato il 14-7-1997	Reg. n. 2 foglio n. 301

Relativamente al capitolo 1023, oggetto del rilievo è stato un impegno assunto dall'Amministrazione per un importo approssimato in attesa di ricevere i tabulati di liquidazione dall'I.G.S.S.M. Predisposto il decreto di disimpegno, si è ritrasceso il decreto di accertamento residui alla Corte dei conti.

Per i capitoli 1025, 1586 e 1587 i decreti di accertamento residui sono stati restituiti in quanto l'Amministrazione, a fronte di impegni assunti ai sensi del D.P.R. 367, non ha provveduto a rispondere ai rilievi mossi dalla Ragioneria centrale in corso di gestione. Si è in attesa delle controdeduzioni delle competenti Direzioni generali.

Per il capitolo 1669 la Corte dei conti, nel restituire il decreto di accertamento residui, ha chiesto chiarimenti in ordine al mancato assoggettamento al controllo preventivo del D.I. n. 2328 e le motivazioni per le quali si è provveduto a disporre, con D.D. n. 2971, impegni pluriennali fino al 2004. Si è in attesa di risposta da parte dell'Amministrazione.

La Corte dei conti ha restituito il decreto di accertamento residui relativo al capitolo 2052 osservando che in esso era contenuto un decreto giuridicamente non ancora perfezionato per un rilievo della Ragioneria centrale per il quale, comunque, è stato assunto l'impegno contabile ai sensi del D.P.R. 367. La Direzione generale dell'aviazione civile ha provveduto a riscontrare detto rilievo ed a riproporre un nuovo decreto di impegno. Si è in attesa delle definizioni dell'Organo di controllo.

Per il capitolo 2079 la Corte dei conti ha formulato rilievi sia sulla legittimità di taluni impegni assunti sia sul perdurare della procedura di frazionamento nell'affidamento, con proroghe trimestrali, dell'appalto dei servizi di pulizia.

Al riguardo l'Amministrazione ha già fornito riscontro. Si è in attesa delle determinazioni del predetto Organo.

Per il capitolo 3291 sono stati chiesti chiarimenti in merito alle motivazioni per le quali si è disposto l'acquisto di 2 minibus a carico del capitolo in questione anziché del cap. 3275. Si è in attesa della risposta del Comando generale delle capitanerie di porto.

La Corte dei conti per il cap. 3293 ha chiesto all'Amministrazione controllata di voler integrare la documentazione trasmessa con i provvedimenti autorizzativi alle aperture di credito a favore degli Uffici periferici interessati. Si è in attesa di risposta da parte dell'Amministrazione medesima.

Per quanto riguarda i capitoli 7701, 7704 e 7706 nel restituire i decreti di accertamento residui la Corte dei conti ha chiesto la rettifica delle somme accertate come

residui in quanto taluni importi, alla stato, risulterebbero non impegnati formalmente. Si è in attesa di riproporre i suddetti decreti.

Per il capitolo 7751, la Corte dei conti ha richiesto maggiore documentazione in merito a due impegni assunti. Si è in attesa di risposta da parte dell'Amministrazione.

Da ultimo, per i capitoli nn. 1102 e 2012 la Corte dei conti ha chiesto l'elenco analitico dei creditori relativamente agli impegni assunti. In proposito, la Direzione generale ha già fornito i necessari elementi e i decreti sono stati ritrasmessi al predetto Organo.

3. - Discordanze tra diversi risultati del Rendiconto generale relativi alla gestione dell'entrata e i corrispondenti dati esposti nei conti periodici. Residui attivi con valore negativo.

In ordine alle discordanze rilevate, fra i diversi risultati del Rendiconto generale relativi alla gestione delle entrate (all. A - B - C) ed i corrispondenti dati esposti nei conti periodici, la Corte dei conti ha ricordato che le verifiche prescritte dal secondo comma dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte, sono propedeutiche al riscontro con le leggi del bilancio, prescritte dal primo comma.

L'Organo di controllo pur ammettendo la possibilità eccezionale di variazioni direttamente apportate al consuntivo successivamente alla definizione dei conti periodici - nei limiti previsti dall'ordinamento, la cui osservanza è anch'essa oggetto del controllo - ribadisce che essa non può che attuarsi secondo le suddette modalità, e quindi fornendo le opportune dimostrazioni del passaggio dalle risultanze dei conti medesimi a quelle di consuntivo.

In particolare l'Organo di controllo sottolinea come l'anomala presenza di residui con importi negativi (all. D) renda non regolare la permanenza di fatto di residui del genere fra le risultanze del consuntivo (cap. nn. 1404, 1405, 1408, 1420 e 1501) tanto più in quanto essa influisce indebitamente sul calcolo dei totali di dette somme secondo gli aggregati di bilancio.

Al riguardo devesi, in primo luogo, chiarire che i dati indicati nei conti periodici riassuntivi in parola e le risultanze del rendiconto generale dello Stato possono non coincidere tra loro per i seguenti motivi:

1) operazioni di rettifica e/o annullamento di quietanza con conseguente modifica del livello dei versamenti; l'atto finale di tali operazioni è rappresentato dai modelli IPO1 firmati dai Direttori delle competenti Ragionerie centrali e, per le modifiche relative al capo X, dal Dirigente della Divisione I - Servizio V- della Direzione Generale del Tesoro;

2) operazioni di modifiche delle somme rimaste da versare e/o da riscuotere; l'atto con il quale vengono introdotte le variazioni in questione è costituito dal modello IPO2 a firma dei responsabili di cui al precedente punto 1);

3) eventuale presenza di dati compensati; è una procedura contabile volta a compensare i saldi negativi, ove presenti, eliminandoli. La procedura di compensazione - che, tra l'altro, non opera per tutti i capitoli - fa sì che una anomala situazione contabile, caratterizzata da un determinato ammontare di versamenti e da accertamenti di importo nullo o comunque inferiore ai versamenti medesimi, con conseguenti segni negativi per "somme rimaste da versare" e "somme rimaste da riscuotere", sia ricondotta automaticamente dal sistema informativo ad una situazione contabile più realistica e veritiera assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato;

4) rimborsi effettuati dai concessionari e compensi da essi trattenuti a valere sui fondi della riscossione;

5) eventuali interventi operati in sede di consuntivo, per tener conto di effetti connessi a fattori legislativi che incidono in maniera più o meno consistente sull'entità dei residui attivi, evitando che in assenza delle relative modifiche si abbiano risultanze contabili di una "massa acquisibile" ipotetica, fittizia e quindi di scarsa significatività.

Tanto premesso, la Ragioneria generale dello Stato al fine di consentire l'effettuazione della verifica della concordanza tra i dati dei cennati conti riassuntivi e quelli del predetto rendiconto, fa presente che in ordine alle rettifiche di cui ai punti 1) e 2) ha trasmesso a codesta Corte i modelli IPO1 e IPO2 sui quali sono indicati per ciascun capitolo/articolo l'importo delle variazioni apportate.

Relativamente ai punti 3) e 4) il sistema informativo può produrre appositi tabulati che, qualora codesta Corte ne ritenesse necessario l'esame, potranno essere successivamente inoltrati.

Infine, la Ragioneria Generale dello Stato - per il tramite delle Ragionerie competenti - verifica che tutte le operazioni connesse alla gestione del bilancio e, quindi, anche quelle che interessano i residui provenienti dai precedenti esercizi, vengano effettuate in piena aderenza ai principi sanciti dalla normativa in materia di contabilità pubblica.

Quanto poi, alla permanenza tra le risultanze del consuntivo di residui attivi con importi negativi, in linea generale, si precisa che le "somme rimaste da riscuotere" costituiscono una componente dell'ammontare degli accertamenti. Infatti, occorre distinguere tra residuo attivo con segno negativo e importi di segno negativo di una componente che concorre a determinare il residuo attivo. Nel primo caso e relativamente alla presenza di segni negativi nell'ambito della categoria III si fa presente che l'evidenziazione di tali segni è fisiologica, atteso che - per effetto delle modalità di

pagamento delle accise - gli importi versati dagli esercenti i depositi fiscali possano risultare superiori a quelli dovuti.

Nel secondo caso si tratta di una rettifica necessaria per pervenire all'effettivo dato di accertamento.

4. - Sospensione del giudizio di regolarità del capitolo n. 7811 del Ministero del Tesoro e 7306 del Ministero dell'Ambiente.

La magistratura contabile ha sospeso il giudizio di regolarità sul cap. 7811 del Ministero del Tesoro e sul cap. n. 7306 del Ministero dell'Ambiente

Le motivazioni adottate risiedono nella necessità del completamento dell'istruttoria di controllo da parte della stessa Corte, intesa ad accertare in relazione alle correzioni apportate nei consuntivi dalla Ragioneria generale l'esattezza dei dati contabili esposti.

5. - Esclusione del giudizio di regolarità del capitolo n. 501 del Fondo edifici di culto.

A seguito delle correzioni apportate tardivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato al capitolo n. 501 del consuntivo Fondo edifici di culto, la Corte dei conti ha sospeso il relativo giudizio di regolarità del suddetto capitolo.

A chiarimento di quanto sopra torna utile evidenziare gli effetti contabili delle variazioni di bilancio che hanno portato a questo risultato finale. Infatti, ai sensi dell'art. 9 - 6° comma della legge n. 551 del 28.12.95, sono state fatte variazioni incrementative per pari importo di L. 90.000.000.000 sul capitolo 170 dell'entrata e sul capitolo 501 della spesa.

Tale operazione ha trovato copertura nelle disponibilità finanziarie giacenti sul conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al succitato Fondo costituitesi nel tempo ed per la gran parte acquisite con la soppressione della ex Azienda di culto disposta dalla legge n. 222/85.

Le modalità contabili generali di scritturazione delle operazioni di gestione poste in essere hanno inevitabilmente fatto rilevare solo le somme impegnate sul capitolo di spesa non dando luogo ad un contestuale accertamento sul capitolo di entrata, di fatti operante alla stregua di un ordinario "prelevamento dall'avanzo di amministrazione".

Occorre, quindi, far recepire tale componente nello schema della situazione finanziaria da allegare al Disegno di legge di approvazione del rendiconto, espressa appunto in termini di accertamento ed impegni per il conto di competenza peraltro senza

poter dar conto anche delle effettive disponibilità di cassa ripresa invece dalla situazione amministrativa complessiva.

Ad ulteriore precisazione del dato di gestione (disavanzo) da quest'ultima evidenziato, bisogna considerare che sono egualmente registrati solo i movimenti in uscita (pagamenti) scaturenti dagli atti di gestione posti in essere a seguito dell'effettivo impiego dei fondi assegnati (investimenti mobiliari).

Le somme pagate trovano poi definitiva regolarizzazione mediante emissione da parte della Direzione generale del Tesoro di apposita quietanza di fondo somministrato addebitata al suddetto conto corrente (v. artt. 576 e segg. Del R.C.G.S.). Tale iter si completa di solito solo nell'anno finanziario successivo a quello di riferimento delle operazioni.

**B) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI
IN SEDE DI «RELAZIONE AL PARLAMENTO»**

CAPITOLO PRIMO

BILANCIO E ORDINAMENTO CONTABILE

P R E M E S S A

Le principali osservazioni che sono state mosse dalla Magistratura contabile in sede di relazione al Parlamento possono così sintetizzarsi:

- Divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici;
- Quantificazione di oneri e coperture;
- Conto generale del patrimonio

1) Divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici

La Corte dei conti ha indicato come grave sia il divario rilevato tra risultati della gestione del bilancio ed obiettivi esposti nei documenti programmatici.

* * *

In proposito, si deve ricordare la diversa funzione assolta dai documenti in parola, nonché la loro diversa estensione che interessa il solo bilancio dello Stato nel caso del rendiconto, ed il settore statale e quello delle Amministrazioni pubbliche per i documenti programmatici.

Non appare, quindi, proponibile il confronto tra elementi così diversificati e disomogenei. Il rendiconto, infatti, è atto ricognitivo della gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato; il documento di programmazione è, invece, atto propositivo delle linee di politica economica perseguite dall'Esecutivo. Inoltre va evidenziato che i documenti programmatici, proprio per la loro natura, scontano a monte ipotesi di evoluzione che possono non collimare con gli andamenti reali.

Il quadro economico - dal quale dipendono strettamente le variabili di finanza pubblica - tra il 1995 e il 1996 è mutato radicalmente, alterando gli scenari tendenziali e imponendo continue correzioni degli obiettivi programmatici. Il prodotto interno lordo nella media dell'anno è aumentato soltanto dello 0,7%.

Lo scostamento tra obiettivi e risultati è dipeso, in larga misura, dagli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati con la finanziaria e con i provvedimenti collegati per il 1996.

Inoltre, allo scopo di rafforzare e accelerare il processo di riequilibrio dei conti pubblici, il Governo, ridimensionando il ricorso a misure una tantum, prive di effetti duraturi, ha operato attraverso provvedimenti di natura strutturale in materia di previdenza, di sanità, di pubblico impiego, di finanza territoriale e di contenimento in materia di spese per acquisto di beni e servizi.

Gli indirizzi proposti dall'Esecutivo sono stati attuati con i decreti delegati ed è stato avviato così il processo di riordino dei settori nei quali la dinamica della spesa deve essere riportata sotto controllo.

Pertanto, il conseguimento degli obiettivi fondamentali di riduzione del fabbisogno e di stabilizzazione del rapporto debito/PIL dipenderà in larga misura dall'efficacia delle misure adottate in questi settori "a rischio".

Al riguardo è da sottolineare che tali importanti interventi di riordino avviati, hanno largamente contribuito agli straordinari risultati di finanza pubblica verificatesi nel 1995.

I risultati del 1996 segnalano un rallentamento nel percorso di riequilibrio.

Infatti, oltre la decelerazione della crescita economica, numerosi fattori hanno influito negativamente sui conti del 1996, dal lato sia delle spese che delle entrate.

L'appesantimento delle spese è, prevalentemente, dovuto agli effetti connessi ai rinnovi dei contratti dei pubblici dipendenti, soprattutto per il pagamento degli arretrati; al ritardato adeguamento al tasso d'inflazione effettivo dei trattamenti pensionistici e alla cessazione del blocco dei pensionamenti; alla forte ripresa dell'attività d'investimento delle Amministrazioni, soprattutto a livello locale; ai maggiori esborsi netti a favore dell'Unione Europea; all'accelerazione dei pagamenti in titoli dei crediti d'imposta, sostanzialmente sospesi nel 1995. Sul fronte delle entrate, nel 1996, esse hanno sostanzialmente rispettato le previsioni.

Pur tuttavia nonostante questi fenomeni, nel 1996 è comunque proseguita la riduzione sia del rapporto debito/PIL sia dell'incidenza dell'indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni.

Tali risultati indicano che il fabbisogno del settore statale, al netto delle regolazioni debitorie e dei proventi delle dismissioni, è risultato pari a circa 132.000 segnando un ulteriore progresso in rapporto al PIL, con un'incidenza pari al 7% contro il 7,2% del 1995.

Il miglioramento è stato di oltre 25 mila miliardi rispetto al fabbisogno registrato nel 1994 (155.600 miliardi) e di circa 55 mila miliardi rispetto alla dimensione che il disavanzo avrebbe assunto nello scenario tendenziale (cioè in assenza di misure correttive) nel 1995.

Viceversa nel 1996 esso è risultato in valore assoluto più elevato di circa 4.500 miliardi e sostanzialmente in linea con la proiezione tendenziale formulata.

Il rapporto debito-PIL, ha manifestato una inversione della tendenza alla crescita, diminuendo, per la prima volta dopo oltre un ventennio, dal punto di massima del 124,9% del 1994, al 124,2% del 1995, al 124% del 1996 e al 121,6% del 1997 molto più elevato rispetto alla quasi totalità dei partners europei, ma a differenza di questi in fase di riduzione ed in linea con i parametri di convergenza previsti dal trattato di Maastricht.

Inoltre, la legge di riforma del sistema pensionistico raggiungerà una situazione "di regime" quando la spesa per pensioni risulterà interamente determinata in base alle "nuove" regole di calcolo.

Infine, non vanno sottaciute le esperienze che si registrano nei principali Paesi europei, dove divari tra programmi e risultati hanno segnalato, pressoché ovunque, una tendenza ad una crescita indebitamento/PIL allo scopo di fronteggiare la fase ciclica recessiva.

In Italia, il saldo generale al netto degli interessi (avanzo primario) è passato da un disavanzo di oltre 17 mila miliardi nel 1990 e di circa 400 mila miliardi nel 1991, ad avanzi di oltre 28 mila miliardi nel 1992, di quasi 39 mila miliardi nel 1993 (2,5% del PIL), di 28 mila miliardi nel 1994, di 63 mila miliardi nel 1995 ai 75 mila miliardi nel 1996 superando persino l'obiettivo programmatico con un aumento dell'incidenza sul PIL dall'1,1% del 1994 al 3,7% del 1995 al 3,2% del 1996.

La dimensione assoluta raggiunta dall'avanzo primario, ma soprattutto, l'entità della correzione strutturale di bilancio realizzata in Italia nel quinquennio 1991-96 non ha uguale riscontro tra i principali paesi industriali d'Europa. Infatti, tale correzione si commisura, per il nostro paese, a circa 5 punti di PIL nel quinquennio contro un valore medio, per i 15 paesi dell'Unione Europea, di circa 1 punto e con valori di segno negativo per la Francia ed il Regno Unito e inferiori all'1% per la Germania.

L'andamento del saldo primario testimonia il successo degli interventi di riordino strutturali dei settori di spesa a rischio - in particolare previdenza e sanità - che, definiti dopo il 1992, sono destinati a produrre effetti differiti ma permanenti di contenimento della spesa pubblica che anche nel 1996 ha continuato a segnare una flessione nell'incidenza sul PIL.

L'eccezionale risultato conseguito in termini di avanzo primario ha permesso di assorbire parte della crescita della spesa per interessi. Si è realizzata la discesa dei tassi d'interessi che tradottasi in una riduzione di oltre 3 punti percentuali dei rendimenti a lungo termine tra fine 1995 e fine 1996, ha cominciato a produrre i primi effetti positivi sull'onere del debito pubblico nella seconda metà dell'anno.

Perciò l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, in rapporto al Pil, è passato dal 7% del 1995 al 6,7% del 1996.

Ciò dimostra la intensità e la rapidità dell'azione di riequilibrio strutturale intrapresa negli ultimi anni nel nostro Paese.

2) Quantificazione di oneri e coperture

L'Organo di controllo osserva che, dall'avvio della legge n. 362/1988, si sono verificate diversificazioni molteplici nelle metodologie di determinazione degli oneri e delle connesse coperture delle nuove leggi di spesa.

A tale riguardo la Corte auspica l'inderogabile opportunità di procedere alla definizione di precise procedure per ovviare all'inconveniente riscontrato.

* * *

In proposito si deve far presente che i canoni procedurali furono indicati - come notato dalla stessa Corte - dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1988 ed intesa a dare attuazione a nuove disposizioni in materia di quantificazione dei costi e dei mezzi di copertura dei disegni di legge.

Tale disposizione è stata travasata nell'art. 11-ter della legge n. 362 del 23 agosto 1988.

Il comma 1 dispone, infatti, che la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, può determinarsi attraverso i seguenti modi:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni che comportino nuove o maggiori entrate, escludendo la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

Sulla base della espressa normativa, la Corte dei conti, ha richiamato l'attenzione sull'inconsueta metodologia di copertura di talune leggi di spesa, riprendendo in tal modo le analoghe osservazioni già in dettaglio esposte nelle relazioni quadrimestrali al Parlamento.

L'organo di controllo, nonostante i risultati positivi ottenuti nel 1996, si sofferma sulla quantificazione degli oneri e conseguenti coperture inerenti autorizzazioni a carattere permanente e continuativo, su trasferimenti agli Enti del settore pubblico allargato, sugli oneri di personale e su disposizioni in materia di entrate.

In particolare, per quanto riguarda, la copertura di oneri attuata con risorse derivanti da nuovi provvedimenti di entrata o connesse alla realizzazione di risparmi di spesa, o, alla riorganizzazione, per nuove finalità di interventi di spesa già autorizzati a legislazione vigente, va osservato che le Amministrazioni competenti, oltre a valutare la quantificazione degli oneri e a studiare l'impianto normativo dei testi delle leggi di spesa, hanno determinato anche la congruità e la effettività delle risorse di copertura di volta in volta preordinate.

Su tali proposte il Ministero del tesoro in più occasioni ha manifestato le proprie riserve, delle quali si può trovare traccia nei resoconti parlamentari, non sempre recepite dal Parlamento, al quale compete la definitiva approvazione.

Quanto, infine, ai capitoli-fondo ed a quelli da ripartire trattasi di meccanismi di spesa ineliminabili sulla base della vigente normativa che demanda al Ministero del Tesoro l'attribuzione contabile di tali dotazioni di spesa.

3 – Conto Generale del Patrimonio

La Corte dei conti nella relazione che accompagna la decisione di parificazione del Conto generale del patrimonio dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 ha formulato alcune osservazioni, di cui le principali vengono qui di seguito riportate con le deduzioni delle amministrazioni interessate.

1) La Corte dei conti ha osservato la crescente inidoneità del bilancio dello Stato a rappresentare compiutamente gli andamenti della finanza pubblica ed ha constatato l'insufficienza della sola contabilità finanziaria per una valutazione complessiva dell'andamento della gestione dello Stato. Per una valutazione completa dei fatti della gestione pubblica, si dice, è necessario affiancare alla contabilità finanziaria che costituisce il parametro di raffronto per il rispetto dei vincoli e limiti giuridici posti annualmente dal Parlamento al Governo, una contabilità economica che ponga in risalto la redditività e la proficuità dell'impegno di risorse pubbliche e dell'utilizzo dei beni pubblici, con misurazioni dei costi dei servizi.

Al riguardo si fa presente che la riforma del bilancio dello Stato, quale prevista dalla legge 3 aprile 1997 n. 94, nel riconsiderare l'impostazione del rendiconto generale, rende possibile la rilevazione del grado di redditività del patrimonio statale ponendo le premesse per una gestione economica del patrimonio stesso.

Tale assunto trova una sua definizione attraverso l'introduzione per il Conto del patrimonio di un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica.

Ciò premesso lo scrivente deve preliminarmente sottolineare che l'attuale rappresentazione del Conto del patrimonio costituisce uno strumento d'informazione dei dati della situazione patrimoniale – finanziaria dello Stato, ovvero la situazione patrimoniale dell'azienda Stato e la sua situazione finanziaria nei limiti delle informazioni fornite dalla classificazione, dalla separazione e dall'identificazione per gruppi omogenei delle attività e delle passività.

Il documento contabile anzidetto fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta in chiusura di esercizio per effetto delle variazioni e delle trasformazioni prodotte nei suoi componenti attivi e passivi dalla gestione del bilancio o da qualsiasi altra causa.

Il documento espone la consistenza all'inizio e alla fine dell'esercizio finanziario, nonché le variazioni in aumento e in diminuzione delle varie attività (attività finanziarie, crediti e partecipazioni, beni patrimoniali) e passività (passività finanziarie, passività patrimoniali, quali debiti pubblici, debiti vari, monete in circolazione, residui passivi perenti).

Quanto sopra viene realizzato anche in virtù dell'attuazione della legge 3 aprile 1997, n.94 succitata che consente:

- ◆ maggiore significatività dei valori rappresentati dalle consistenze patrimoniali;
- ◆ legame più stretto e puntuale tra variazioni patrimoniali e gestioni di bilancio;
- ◆ qualificazione, sotto il profilo economico, dei risultati della gestione patrimoniale e dei flussi finanziari ad essa correlati.

In particolare nel documento indicato sono riportati in modo più analitico i movimenti patrimoniali e finanziari delle partite accese ai "crediti" e alle

“partecipazioni” e soprattutto per rendere possibile l’interpretazione dei risultati della gestione di tali attività in sede di “conto delle rendite e delle spese”. Il tutto supportato dalle procedure informatiche che consentono la rilevazione degli interessi attivi e degli utili. Le procedure anzidette si accompagnano a quelle degli interessi passivi del debito patrimoniale, e in particolare del debito pubblico. Per quest’ultimo le procedure permettono di ottenere informazioni di natura anagrafica, contabile ed economica, che sono caratteristiche di ciascuna emissione del debito pubblico e di disporre di un valido strumento di indagine e controllo; in più consentono la correlazione delle singole emissioni con i dati esposti nel rendiconto finanziario.

Da tempo è stata poi avvertita la necessità di rappresentare in modo più completo i beni immobili dello Stato, al fine di rendere possibile l’analisi di tutti gli aspetti economici che li riguardano, non solo in considerazione delle risorse finanziarie impegnate per le operazioni di acquisizione, conservazione, utilizzazione e trasformazione ma anche nel caso di una eventuale alienazione.

La ricchezza di informazioni sempre maggiore che si potranno ottenere con l’ampliamento dell’anagrafe dei beni, in fase di realizzazione avanzata, consentiranno sistemi di elaborazione più analitici in grado di evidenziare nei particolari gli aspetti fondamentali legati alla gestione del patrimonio, come la reale situazione dei beni immobili e i flussi finanziari quali canoni, affitti, spese di manutenzione, ecc.

Va poi considerato che la riorganizzazione della struttura del bilancio, quale indicata dalla citata legge n. 94, permetterà di perseguire ulteriori miglioramenti, specie in ordine al completamento degli elementi attivi e passivi attualmente contabilizzati.

In tal caso va visto l’inserimento nel Conto, sia pure ai fini della loro gestione economica, dei beni del demanio pubblico di cui all’art.822 del Codice civile; l’iniziativa è apparsa quanto mai opportuna, sia perché lo stato impegna

notevoli risorse per l'acquisizione e la manutenzione di tali beni, sia al fine di valutare la loro redditività ed eventualmente migliorarla.

Va poi sottolineato che, con il processo di trasformazione di alcuni enti pubblici economici e la dismissione di partecipazioni statali, hanno assunto notevole rilevanza le partecipazioni del Tesoro e, anche se in misura minore, quelle di altre Amministrazioni (Commercio estero e Risorse agricole, alimentari e forestali). Di conseguenza si è rappresentato nel Conto, attraverso una scheda analitica, la redditività dei titoli azionari in possesso delle Amministrazioni pubbliche. Tali schede in particolare riportano il capitale sociale delle varie società e la quota di proprietà pubblica, il numero di azioni in possesso, il risultato di esercizio, le varie destinazioni dell'utile.

Considerate infine le difficoltà di ottenere in tempi ragionevoli un conto patrimoniale consolidato, da affiancare al conto attuale, nel quale far rifluire tutte le attività e le passività patrimoniali della pubblica amministrazione, si è ritenuto di addivenire per ora ad un primo approccio di consolidato con l'acquisizione dei dati patrimoniali riguardanti i beni di proprietà degli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado dotati di personalità giuridica e quelli di proprietà degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70.

In tal modo si sottolinea la validità della rilevazione, atteso che i beni in questione sono acquisiti dagli enti suddetti utilizzando in prevalenza risorse finanziarie poste a carico del bilancio dello Stato.

Da ultimo va detto che nel proseguo per il miglioramento dei contenuti del Conto, e nell'ambito delle indicazioni riportate nell'Ordine del giorno in approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 5 marzo 1997 ed accolto dal Governo, si potranno prevedere ulteriori evoluzioni in base alle nuove esigenze scaturite dalla recente normativa. Naturalmente occorrerà procedere con una certa gradualità. Ogni modifica potrà essere realizzata solo quando sarà data concreta attuazione al decreto legislativo 279/1997 e sarà avviata la procedura amministrativa che,

unitamente all'implementazione del Sistema informativo, consentiranno il previsto adeguamento.

A tale proposito vale ricordare che, per dare piena attuazione alle modifiche introdotte dalla legge 94/1997, e successivamente dal decreto legislativo n.279/1997, è stato ricostituito in data 19 gennaio 1998 con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, un Gruppo di lavoro che ha il compito di predisporre entro il 31 dicembre 1998 la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato, nonché l'introduzione per il conto del patrimonio di un livello di classificazione che consenta l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica (art.5, comma 2, legge 94/1997).

2) L'attuale prospettazione delle partite accese ai crediti ed ai debiti di Tesoreria non consente una chiara evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del Tesoro.

Più esattamente andrebbero posti in chiara evidenza gli effettivi riflessi della gestione di Tesoreria, compresa nel conto del patrimonio, nello svolgimento di compiti e funzioni affidati alla gestione del bilancio. In particolare, dovrebbero essere scorporati i flussi di Tesoreria che costituiscono una duplicazione di operazioni di bilancio per evidenziare gli effetti aggiuntivi connessi alle sole movimentazioni di Tesoreria.

Al fine di corrispondere ad una esigenza sempre più avvertita, saranno assunte iniziative che vedranno interessato il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per poter giungere ad evidenziare nelle attività e passività finanziarie il flusso delle informazioni delle gestioni di bilancio e di tesoreria con particolare riguardo agli aspetti contenuti all'art.6 del decreto legislativo 279/1997, a proposito della riorganizzazione dei conti di Tesoreria e della prospettazione dei conti riassuntivi del Tesoro.

Sarà peraltro possibile in quella occasione dare evidenza dei conti correnti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal Bilancio statale e di quelli nei quali dovranno conferire entrate proprie degli enti e delle Amministrazioni interessate.

3) La Corte fa osservare che da diversi esercizi i valori iscritti per le partite relative ai beni museali, biblioteche e alle raccolte bibliografiche del Ministero per i beni culturali e ambientali non sono aggiornati rispetto alla loro reale consistenza.

Non hanno portato ad utili conclusioni i lavori del Gruppo di lavoro a composizione mista (Beni Culturali e Ragioneria Generale) istituito nel 1995 con il compito di pervenire alla determinazione di criteri e parametri per l'aggiornamento del valore di stima di tali beni.

In relazione a quanto fatto osservare dalla Corte, occorre precisare che un significativo contributo alla rivalutazione patrimoniale dei beni considerati immobili ai fini inventariali viene dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

E' in corso di emanazione, infatti, una circolare del Ministero per i beni culturali ed ambientali volta ad aggiornare i valori del patrimonio bibliografico, nell'ambito delle "categorie" di beni individuati, e per le quali risultano indicati parametri valutativi riportati in un allegato programma di aggiornamento.

Tale iniziativa costituisce un impegno del Dipartimento della Ragioneria Generale a proseguire, insieme alla stessa Amministrazione, nella ricerca di settori di beni sempre più ampi per procedere all'aggiornamento di tutto il patrimonio in questione.

Non manca poi l'interesse che la problematica evidenziata riveste attualmente in considerazione degli aspetti connessi alla nuova normativa

introdotta dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (art.14) che ha dato attuazione alla legge di delega 3 aprile 1997, n. 94. Particolare attenzione va riposta alla tabella "C" allegata al predetto decreto legislativo, che ha introdotto un livello di classificazione dei beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica, compresi, tra i beni immobili, quelli di valore culturale, storico, artistico e archeologico e, tra i beni mobili, le opere artistiche.

4) La Corte dei conti osserva che per quanto riguarda i beni dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade non si sono completate le procedure di passaggio dei beni del nuovo Ente di cui al D.P.R. n. 242 del 21 aprile 1995, con la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio.

L'Amministrazione dei Lavori pubblici, interessata alle questioni sopra descritte, non ha fatto pervenire nessuna notizia in merito.

5) La Corte dei conti sulla questione dei beni immobili ha formulato le seguenti osservazioni:

- a) Dagli incassi relativi all'anno 1995 riguardanti le vendite effettuate, circa £.14,7 miliardi per 112 beni, scaturisce un valore (lire 780.000 a vano) del tutto inadeguato e irrisorio rispetto agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica;**
- b) L'esposizione dei dati contenuti nell'elaborato annuale relativo alla consistenza dei beni immobili patrimoniali di pertinenza statale è avvenuta con tabulati privi di riferimento a fatti e atti giuridici da cui traggono giustificazione e significato. Inoltre da tali dati emergono valutazioni molto basse dei beni e discordanti rispetto a quelle in possesso del Tesoro.**

In ordine al punto a) si precisa che la Direzione centrale del demanio si è limitata a fornire alla Corte dei conti l'importo riferito all'incasso per l'anno 1995, a fronte dell'alienazione di beni immobili dello Stato effettuata nell'anno 1995 e precedenti dagli Uffici periferici.

Tale importo pari a £.14,7 miliardi è stato fornito dalla Sogei che lo ha acquisito, in via informatica, dai locali Uffici del registro che agiscono da cassa per l'Amministrazione finanziaria.

Nessun dato è stato fornito in ordine al numero e alla categoria dei beni ai quali l'incasso si riferisce. Ciò in quanto tale dato non è stato elaborato dalla Sogei e non è noto all'Amministrazione centrale.

Tuttavia da un indagine in corso di effettuazione presso i locali Uffici periferici è emerso che i beni a cui gli introiti si riferiscono riguardano terreni, ex arenili ed altri immobili di modesta consistenza e comunque non abitazioni come la Corte sembra sostenere (£.780.000 a vano).

Presumibilmente l'Organo di controllo, nella relazione in esame, fa riferimento ad alloggi costituenti "case per senza tetto" gestiti da Istituti autonomi, alla cui vendita, agli aventi diritto, provvede l'Amministrazione Finanziaria - proprietaria - ai prezzi stabiliti dalle leggi (legge n.5/83, 560/93) in misura agevolata, ma il cui ricavato in ogni caso non affluisce nel bilancio del Ministero delle Finanze, bensì in contabilità speciali di cui rende conto il Dipartimento del Tesoro.

L'Amministrazione demaniale nel periodo a cui si riferisce l'incasso non ha alienato nessun alloggio tra quelli gestiti direttamente, in quanto in tal caso trattasi di abitazioni realizzate in massima parte in virtù di leggi speciali e destinate da queste ultime ai dipendenti delle Finanze e in genere ai dipendenti dello Stato in attività di servizio.

In considerazione di tale destinazione gli stessi non possono essere alienati se non espressamente previsto dalla norma di legge all'epoca mancante.

In ordine ai rilievi formulati al punto b), deve rilevarsi che trattasi di osservazioni ripetutamente mosse dall'Organo di controllo a cui la Direzione centrale del demanio ha fornito sempre ampie precisazioni che qui di seguito si sintetizzano. Tale Direzione centrale con circolare n.424 in data 26 luglio 1988, nell'ambito della realizzazione del Sistema informativo per l'automazione delle attività connesse sia alla gestione che all'utilizzazione dei beni di proprietà dello Stato, ha provveduto ad impartire le opportune istruzioni, a tutti gli Uffici periferici dipendenti, per la costruzione degli archivi magnetici della generalità degli immobili facenti parte del patrimonio statale e dei cespiti appartenenti al demanio pubblico assentiti in concessione, oltre che delle relative utilizzazioni.

Tutti i beni di proprietà dello Stato, com'è noto, sono iscritti su appositi registri dei quali il primo, originale, è tenuto dalla Ragioneria provinciale dello Stato ed il secondo dagli Uffici del registro (Decreto del Ministro delle Finanze d'intesa con il Ministro del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato dell'1 settembre 1970 pubblicato sulla G.U. n.328 del 20 dicembre 1970).

Parallelamente a detti strumenti descrittivi (relativi, ovviamente, oltre che alla consistenza del bene anche al suo valore, alla sua utilizzazione ecc.), esiste, per tutti i suddetti beni, un archivio magnetico gestito dalla SO.GE.I., e installato presso le ex Intendenze di Finanza, ora Sezione staccata del demanio o Uffici del territorio, ove istituiti, che provvedono direttamente agli aggiornamenti disposti nel tempo con opportune disposizioni contenute in varie circolari (n.405 del 15 maggio 1982 e n.424 del 26 luglio 1988).

Soltanto per cinque Uffici periferici (Agrigento - Avellino - Ascoli Piceno - Salerno - Gorizia) presso i quali detto servizio informatico non era stato ancora attivato, provvede il Servizio consistenza della Divisione II della Direzione centrale del demanio che, peraltro, controlla anche la correttezza delle operazioni effettuate da ciascun Ufficio attivato attraverso la congruità dei dati inseriti e segnalati con i mezzi ordinari (ma non la loro veridicità).

Presso la Direzione Centrale (come del resto presso ciascun Ufficio periferico) esiste lo schedario descrittivo cartaceo di tutti i beni e diritti patrimoniali dello Stato esistenti, l'elenco e l'archivio di tutti i beni che, per vari motivi, non fanno più parte del patrimonio dello Stato (vendite, trasferimenti alle Regioni, passaggio al Demanio pubblico), nonché, infine, un posizionario dei beni di demanio pubblico - ramo artistico - storico archeologico.

Ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione degli elenchi descrittivi dei beni demaniali con nota n.14252 del 1° giugno 1995 sono state impartite opportune istruzioni ai dipendenti Uffici periferici della stessa Direzione per acquisire copia dei registri di consistenza, modelli ex 23/D, per procedere alla verifica ed integrazione dei dati.

L'automazione ha, pertanto, consentito l'integrazione e lo scambio dei flussi informativi tra gli organismi collegati con l'Anagrafe tributaria (Uffici tecnici Erariali, Uffici del registro).

Un concreto passo avanti nell'opera di censimento dei beni dello Stato è avvenuto a seguito dell'emanazione della legge 23 dicembre 1994, n.724, articolo 32, comma 6 reiterato della legge 662/96 art.3.

In virtù della sopra richiamata norma è previsto infatti che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n.390, che utilizzano alla data del 1° gennaio 1995, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali e patrimoniali dello Stato, devono comunicare al Ministero delle Finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa.

Il medesimo comma 6 dispone, altresì che la comunicazione deve essere inviata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministero delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, con il quale sono stabilite le relative modalità.

La suddetta disposizione prevede, infine, che la mancata comunicazione entro il citato termine di 6 mesi comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene.

A tale norma è stata data attuazione mediante il decreto del 30 giugno 1995 del Ministero delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'8 luglio 1995, n.158.

Attualmente ancora proseguono le operazioni di acquisizione e di trasferimento dei dati riguardanti le suddette comunicazioni al sistema centrale dell'anagrafe tributaria; si sta, altresì, provvedendo al confronto dei dati contenuti nei tabulati validati da ciascuna Sezione staccata del demanio o Ufficio del territorio con i dati già in possesso dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda i valori iscritti nelle singole partite patrimoniali trasmessi all'Organo di controllo, occorre far presente che la Direzione Centrale del demanio, con lettera n.14717 del 3 agosto 1992, ha avviato presso gli Uffici periferici una rilevazione straordinaria al fine di individuare anche il valore di mercato dei singoli cespiti.

Tale operazione ha riguardato circa 16.000 beni di patrimonio, 11.000 dei quali oggetto di rivalutazione. Il confronto tra il valore di impianto di questi 11.000 beni ha determinato un coefficiente medio di rivalutazione.

Tale coefficiente è stato utilizzato per calcolare il valore di tutti i beni tra loro omogenei per provincia, anno di prima stima e tipo di immobile (fabbricato o terreno). Successivamente, nell'ottobre 1993 è stata emanata una circolare con cui si incaricavano gli uffici di effettuare il collegamento dei beni con i dati di identificazione, classificazione e rendita detenuti dagli Uffici tecnici erariali.

Le suesposte operazioni hanno consentito di ottenere due diversi valori per ciascun bene: quello derivato dalla rivalutazione e quello desunto dalle rendite catastali (solo per i beni per i quali è stato effettuato il collegamento).

I valori rappresentati nell'elaborato relativo all'anno 1995 sono stati determinati utilizzando il maggiore tra i due valori ottenuti.

Alla luce di quanto sopra esposto si evince che l'esposizione dei dati contenuta nell'elaborato annuale relativo alla consistenza ed al valore dei beni immobili patrimoniali di pertinenza statale inviati alla Corte dei Conti, corrisponde a quanto rappresentato negli atti e nei fatti giuridici relativi a ciascuna partita patrimoniale che ogni Ufficio periferico, nell'ambito della propria competenza territoriale ha provveduto a riportare nell'archivio magnetico del Sistema informativo.

I valori riportati nelle singole partite patrimoniali, infatti, sono desunti direttamente dall'inventario magnetico dei beni.

L'aggiornamento di tale inventario e la sua corrispondenza con gli schedari cartacei e con lo stato degli atti, comprensivo anche delle informazioni relative alle destinazioni e agli utilizzi così come risultanti dai decreti approvativi, è garantita dalle Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio.

Detti uffici operano mediante funzioni informatizzate che permettono l'aggiornamento delle informazioni in tempo reale.

Per quanto concerne l'osservazione relativa alla bassa valutazione del patrimonio statale si richiama l'attenzione sulla vetustà dei beni in questione e quindi sul loro non buono stato di conservazione per carenza di ristrutturazione, nonché sull'assenza di una reale immediata possibilità di adeguamento delle destinazioni urbanistiche rimesse all'attività degli Enti locali.

Ciò incide inevitabilmente sulla valutazione dei beni ma anche sulla loro redditività nel caso in cui vengono concessi in uso, locati o alienati.

All'abbattimento della suddetta redditività contribuisce, inoltre, la circostanza che numerosi soggetti, espressamente individuati dalla norma, utilizzano o acquistano i beni dello Stato con i benefici di cui alla legge 390/86 ovvero in virtù di altre norme agevolative.

In ordine alla differenza di valore dei beni patrimoniali (58.214 miliardi delle Finanze contro 24.610 miliardi del Tesoro) si precisa che essa deriva dal mancato allineamento delle banche Dati.

Quella del Ministero delle Finanze è aggiornata al 31.12.96 mentre quella del Tesoro è di data anteriore.

Inoltre si fa rilevare che mentre i valori del Ministero del Tesoro sono valori di inventario, quelli forniti dalla Amministrazione finanziaria sono invece valori economici rilevati dagli Uffici competenti provinciali, come si evince dalle sopra citate circolari.

Per risolvere l'annosa questione, su richiesta del Dicastero del tesoro, si provvederà ad attivare gli uffici periferici del territorio perché offrano la massima collaborazione alle Ragionerie Provinciali ai fini dell'aggiornamento della loro banca dati.

6) La Corte dei Conti ribadisce che, per i beni considerati immobili agli effetti inventariali quali le linee ferrate e gli impianti fissi o beni che interessano le società di trasporti in gestione governativa, manca un raccordo tra i valori di detti beni riportati nella consistenza patrimoniale dello Stato e quelli desumibili dalle situazioni patrimoniali delle stesse Società.

E' stato inoltre accertato che, in merito alla gestione governativa per la navigazione sui Laghi Maggiore, Como e Garda, gli immobili acquistati con sovvenzioni statali non sono inventariati nelle scritture dei competenti uffici finanziari, mentre sono iscritti nello stato patrimoniale di tale gestione, anche se non dotata di autonoma personalità giuridica. Analoga situazione si è verificata per quanto riguarda i natanti acquistati con fondi statali.

Al riguardo l'Amministrazione dei Trasporti e della Navigazione, investita più volte delle problematiche sopra descritte, continua a non far pervenire nessuna notizia o iniziativa utile a risolvere le irregolarità delle partite patrimoniali interessate dalla Corte dei Conti.

CAPITOLO SECONDO

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SECRETARIATO GENERALE

Si segnala che dall'esame della suindicata relazione non emergono, sull'attività amministrativo-contabile svolta da questa Amministrazione, rilievi di carattere sostanziale da parte dell'Organo di controllo da fare oggetto di specifiche controdeduzioni.

Sotto il profilo, invece, dell'organizzazione, la relazione della Corte, in apparente contrasto con le sue precipue finalità, giunge a dare di alcune disposizioni di legge (in particolare, art.8 del D.L. n.543/96, convertito nella legge n. 643) una interpretazione diversa da quella fornita dalla competente Sezione del controllo, quest'ultima confortata da precisi orientamenti del Consiglio di Stato.

Al di là di tale profilo formale, che attiene all'ordine delle competenze all'interno degli organi della Corte, si segnala che, nella sostanza, le conclusioni della Corte stessa, circa l'opportunità di applicare pienamente alla Presidenza il decreto legislativo n. 29, urtano contro la natura e le esigenze di funzionalità dell'apparato, soprattutto nella prospettiva già tracciata della legge-delega n.59 del 1997, che intende ampliare notevolmente l'autonomia della Presidenza, in modo da differenziarla e non già assimilarla ai Ministeri.

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Si premette che la Corte dei conti pone in giusto rilievo la circostanza per la quale le osservazioni sulla gestione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non possono spingersi oltre un certo livello a causa della "disomogeneità funzionale che caratterizza i diversi settori amministrativi attualmente raccolti presso la Presidenza".

Tale circostanza fa specifico riferimento all'attività di gestione dei servizi del turismo che fanno capo al Dipartimento del Turismo.

I principali interventi finanziari erogati dal Dipartimento del Turismo fanno capo alle leggi 556/88, 237/93 ed al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui alla legge 203/95.

La situazione contabile del 1996 evidenzia che sul capitolo 7836 (legge 556) su 41 miliardi la spesa ascendeva a 5 miliardi.

Si evidenzia che la gestione stralcio della 556, riferita ai progetti nazionali gestiti direttamente dal Dipartimento del Turismo, presenta aspetti assolutamente imprevedibili che sfuggono ad ogni possibile oculata gestione finanziaria: ne sono esempio nel 1996 il fermo di 2 grosse iniziative per intervenuto fallimento, il protrarsi del fermo di un progetto per blocco del cantiere disposto dall'Autorità Giudiziaria, per cui l'Amministrazione si trova nella impossibilità di erogare le somme appesantendo la gestione dei residui.

Su tale capitolo gravano anche le quote di conto interessi non versate alle Regioni perchè queste ultime non hanno dato notizia dell'ultimazione delle iniziative di loro competenza.

Per quel che concerne la legge 237/93, il capitolo 7842 dimostra che a fronte di 296 miliardi i pagamenti sono stati solo 4 miliardi.

Anche qui si tratta di una gestione stralcio che presenta le stesse problematiche e che inoltre ha fatto registrare un notevolissimo ritardo nell'avvio dei progetti nazionali: su 10 iniziative solo 5 hanno dato avvio ai lavori e solo una risulta completata.

Le altre 5 sono in fase di inizio.

Si rammenta inoltre che per una vertenza giudiziaria ancora in corso non è stato possibile trasferire i fondi spettanti alla regione Lazio.

Agli impegni adottati, quindi, si è potuto dar seguito in misura molto inferiore al 50%.

Per quel che concerne il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana il capitolo 7844 presenta una somma di circa 70 miliardi la cui erogazione non è potuta intervenire nel 1996 per le complessità tecnico-procedurali del D.P.C.M. di istituzione del Fondo.

Nel 1997 sono state liquidate le somme spettanti alle Regioni e si è provveduto alla modifica del decreto istitutivo del Fondo onde consentire un procedimento più snello e veloce di questa spesa.

Tra il 1997 ed il 1998 si confida che questo capitolo sarà operativo al 100% della sua capacità.

L'Amministrazione, quindi, è in difficoltà unicamente quando i suoi interventi di erogazione sono strettamente collegati alla realizzazione di opere affidate a terzi e come tali non soggette a diretto controllo.

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

I capitoli in conto capitale, riferiti a leggi finalizzate a specifici interventi, comportano - per la quasi totalità - la realizzazione e/o il ripristino di opere pubbliche di emergenza e private.

Conseguentemente, le erogazioni delle risorse in favore dei destinatari finali avviene sulla base dell'effettivo avanzamento dei lavori, anche in ottemperanza al disposto di cui all'art. 8 del decreto-legge 26.5.1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.7.1984, n. 363. Ciò comporta un rallentamento della spesa con relativo aumento dei residui propri di cui alla lettera c) dell'art. 275 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

Tale sistema è stato parzialmente corretto mediante l'emanazione di apposita ordinanza n. 2473 del 16.11.1996 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 27.1.1997), registrata alla Corte dei Conti il 9.1.1997 - Reg. 1, foglio 2 -, che ha modificato il sistema di erogazione dei buoni contributo in favore dei privati per il ripristino degli edifici danneggiati da eventi sismici consentendo la totale erogazione delle somme agli enti attuatori.

Al contrario, un tentativo di semplificare le procedure di erogazione in favore di altre Amministrazioni pubbliche con le procedure di cui sopra non ha sortito effetto, atteso il parere sostanzialmente negativo espresso dal Ministero del Tesoro circa la possibilità di ridurre la documentazione probatoria a sostegno della richiesta fondi da parte dei beneficiari.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha, comunque, in corso la predisposizione di un'ulteriore ordinanza procedurale - da inviare per la prescritta registrazione alla Corte dei Conti - al fine di pervenire tempestivamente all'erogazione dei finanziamenti anche alle Amministrazioni per interventi connessi ad opere pubbliche.

Si sottolinea, infine, che le Regioni, principali destinatari delle assegnazioni, procedono a con lentezza, dovuta ai propri tempi tecnici per le erogazioni, che si ripercuote sul bilancio di questo Dipartimento.

Analogamente si presentano le medesime difficoltà anche per quanto attiene gli impegni di spesa che possono essere assunti soltanto sulla base della necessaria documentazione presentata dai beneficiari (adozione dell'ordinanza, redazione dei progetti, presa d'atto degli stessi da parte del Dipartimento, gare per l'affidamento dei lavori, ecc.).

Ripartizione Impiantistica Sportiva

La relazione in oggetto evidenzia, per le politiche del turismo, sport e spettacolo, una "notevole difficoltà di gestione" e prosegue osservando che "i due indici espressi dal rapporto percentuale dei residui totali e delle economie totali sulla massa spendibile misurano, rispettivamente, l'incapacità di erogazione e l'incapacità di utilizzazione delle risorse, che risultano definitivamente perse per le finalità cui erano state destinate".

Nulla di più vero, purtroppo, tranne che sul punto dell'"incapacità", per il settore di competenza, che cura l'attuazione della complessa e spesso contraddittoria normativa speciale proliferata in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990, in materia di interventi pubblici a sostegno dell'impiantistica sportiva. Ma alla Corte sembra sfuggire che il presupposto di una corretta ed efficace azione amministrativa è un quadro normativo univoco e coerente, soprattutto laddove una legislazione speciale e tipicamente settoriale quale quella in materia di impiantistica sportiva - formatasi per stratificazione di successivi e parziali provvedimenti tampone - viene inevitabilmente a collidere con la legislazione generale, in particolare in un settore delicatissimo quale quello dei lavori pubblici e della spesa degli enti locali.

Non è questa la sede per una valutazione analitica delle troppe incongruenze del quadro normativo di riferimento. Qui basterà ricordare - a titolo di esempio - che l'art. 8 della legge 21.3.1988 n. 92, che ha modificato l'originaria legge 6.3.1987 n. 65, istitutiva del settore, impone agli enti beneficiari di approvare il progetto esecutivo dell'opera da realizzare entro il brevissimo termine perentorio di quattro mesi decorrenti dall'ammissione al finanziamento ma - paradossalmente - dimentica di fissare un termine per l'inizio dei lavori e relative sanzioni in caso di inerzia.

Donde la fin troppo prevedibile conseguenza della "assoluta inconsistenza tecnica delle progettazioni", come rilevato dalla Corte, e quindi del rinvio sine die dell'inizio dei lavori da parte delle Amministrazioni locali, che numericamente costituiscono la maggioranza dei beneficiari, per l'impossibilità di intervenire su progetti inadeguati o superati dopo la scadenza del termine sopra ricordato. A ciò si aggiungano le vischiosità e i ritardi delle Amministrazioni locali spesso in crisi e le intervenute disposizioni limitative della spesa pubblica (legge 12.7.1991 n. 202) che hanno contribuito pesantemente, nel biennio 1993 - 1995, a frenare la realizzazione delle opere finanziate il che spiega la formazione di una consistente massa di residui.

Rimedio peggiore del male è offerto dall'art. 1 della legge 4.12.1993 n. 493, ora modificato dall'art. 4-ter della legge 16.7.1997 n. 228, che sostanzialmente prevede la revoca dei finanziamenti concessi quando i lavori non sono iniziati trascorsi tre anni dal finanziamento e la successiva riassegnazione, da parte del Ministro del Tesoro, per opere pubbliche urgenti. Donde la perdita definitiva delle risorse stanziare per le finalità cui erano state destinate.

Al desolante quadro normativo sopra tratteggiato si aggiunge l'effetto paralizzante di iniziative giudiziarie, che sostanzialmente si traducono in amministrazione attiva e - quale conseguenza delle vicende referendarie - la difficoltà di stabile coordinamento con un referente politico dell'Amministrazione cui rappresentare l'urgente necessità di una organica e coerente riorganizzazione legislativa del settore, da lunghi anni inultamente segnalata ed invocata.

A mero titolo di esempio si rammenta che lo stanziamento iscritto al capitolo 7839 non presenta nessun pagamento in quanto oggetto di un sequestro conservativo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per vicende estranee all'operato di questa Amministrazione ed una quota consistente degli stanziamenti iscritti al capitolo 7833 non può essere erogata in attesa della definizione di procedimenti giudiziari in corso a carico delle amministrazioni locali beneficiarie.

Corre infine l'obbligo di puntualizzare che, nonostante la limitatezza degli strumenti tecnici a disposizione ed i troppi motivi di disagio di un organico ridotto a quattro unità e deluso da impegni e promesse non ancora mantenute in ordine ad una stabile collocazione dell'ufficio, con sorprendente senso di autodisciplina e responsabilità continua ad assolvere ai propri compiti così che attualmente non esiste alcun arretrato di somme erogabili nell'ambito del vigente quadro normativo.

MINISTERO DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO RAGIONERIA CENTRALE

Con riferimento a quanto osservato dalla Corte dei conti nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'anno 1996, in ordine alle mancate regolazioni contabili per le somme trattenute a titolo di compenso dell'ACI e della SIAE, il Dipartimento delle entrate, con l'allegata nota n. U/11/6467/97, ha individuato nell'istituzione di apposito capitolo di spesa o in maggiori stanziamenti dell'esistente capitolo 3438 "Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse e imposte indirette sugli affari", la soluzione per il superamento delle osservazioni della Corte dei conti.

Ha quantificato, di conseguenza, in lire 300 miliardi le somme occorrenti, per l'anno 1998, per le regolazioni contabili da effettuare tenuto conto, altresì, di compensi da corrispondere per gli anni precedenti.

Al riguardo, la scrivente deve preliminarmente osservare che in passato quest'Ufficio aveva già prospettato l'esigenza dell'istituzione di appositi capitoli di spesa, per le regolazioni contabili relative alle tasse automobilistiche e all'imposta sugli spettacoli; ne consegue, quindi, una piena adesione alla proposta di attivazione delle regolazioni contabili di cui trattasi, che potrebbero aver luogo a partire dall'esercizio finanziario 1998, integrando adeguatamente il capitolo 3438 con il provvedimento legislativo di assestamento al bilancio dello Stato o con provvedimento amministrativo.

Si renderebbe inoltre necessario, al fine dell'accertamento al lordo delle relative entrate erariali, impartire opportune istruzioni per le innovative rilevazioni contabili, da effettuarsi a cura della scrivente o delle Ragionerie provinciali.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

La Corte dei Conti, nella relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1996, ha messo in evidenza, in ordine alle riscossioni delle tasse automobilistiche e dell'imposta spettacoli, il protrarsi di mancate regolazioni contabili relative alle somme trattenute a titolo di compenso dall'Acì e dalla Siae, quali concessionari dei rispettivi servizi (L. 97,2 miliardi per l'Acì e L. 115 miliardi per la Siae nel 1995).

Al riguardo, si rende opportuno segnalare che la soluzione di tale anomalia contabile - che comporta l'iscrizione sul capitolo di entrata di una somma maggiore rispetto a quella che realmente affluisce in bilancio per effetto degli oneri di cui trattasi - va individuata nell'istituzione di uno specifico capitolo di spesa o, solo ove non fosse possibile l'istituzione dell'anzidetto capitolo, attraverso lo stanziamento di maggiori somme sul capitolo già esistente n. 3438 - spesa per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle imposte indirette sugli affari.

Si segnala, a tal proposito, che per l'anno 1998, le somme occorrenti ammontano a L. 300 miliardi, tenuto conto che oltre alla spesa relativa a detto anno, occorre provvedere alla corresponsione di compensi arretrati.

IL SEGRETARIO GENERALE

1) Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale

In ordine al fatto che la Corte dei Conti (pag. 29 del capitolo VIII) considera un' anomalia l' esistenza nell' ambito di questo Ministero di una struttura quale quella della menzionata Direzione, in quanto si sovrapporrebbe ad analoghe strutture esistenti presso il Dipartimento delle Entrate e del Territorio, viene fatto presente che all' atto della ristrutturazione degli uffici e degli organi del Ministero delle Finanze (l. 29 ottobre 1991, n. 358; D.P.R. 28 marzo 1992, n. 287) si è voluto individuare nella Direzione in parola l' organo di coordinamento delle politiche e dei servizi inerenti al personale, al fine di evitare diversità di discipline e sperequazioni nella materia.

Ricadono, infatti, nell' attività della citata Direzione compiti di non trascurabile rilevanza, come il reclutamento dei dipendenti ed il trattamento giuridico ed economico di carattere generale, che mal si presterebbero a gestioni frazionate. Pertanto, si sottolinea che non sussiste alcuna sovrapposizione ma una complementarietà di funzioni utili a conseguire risultati più omogenei e coerenti.

In merito, poi, all' osservazione dell' Organo di controllo che, per l'anno 1996, in materia di trattamento accessorio sarebbe stato privilegiato il personale dell' Amministrazione Centrale, la Direzione Generale precisa che nell' accordo del 31 luglio 1996, stipulato con le

Organizzazioni Sindacali (di cui si acclude copia) è stata destinata per le finalità stabilite dall' art. 36 del C.C.N.L. la somma di L. 76.910.649.000, cui soltanto il 2,06% assegnata per la remunerazione del personale della Direzione citata, del Gabinetto del Ministro, del Segretariato Generale della Scuola Centrale Tributaria e del personale del Servizio amministrativo presso il Comando generale della Guardia di Finanza. Inoltre, agli Uffici Centrali del Dipartimento delle Entrate e del Territorio è stata assegnata, rispettivamente, una quota pari al 3,27% ed al 3,97%. Al personale periferico dei due Dipartimenti è stata destinata una percentuale del 71,90% e del 18,80%.

Analogo criterio è stato seguito anche per l' anno 1997, per cui non si ravvisa l' esistenza dello squilibrio segnalato.

— Per quanto riguarda, infine, la perequazione del trattamento accessorio, la più volte citata Direzione Generale, fa presente di aver definito con le organizzazioni Sindacali, relativamente al 1996, i criteri di pagamento di compensi al personale, come stabilito dal comma 195 dell' art. 3 della legge n. 549 /1995.

2) Dipartimento del Territorio:

Il Dipartimento ha già trasmesso, in allegato alla relazione sul Rendiconto Generale, Conto Patrimonio esercizio 1996, direttamente alla Corte dei Conti in data 7 maggio 1997, i prospetti elaborati dalla Sogei e aggiornati al 31.12.1996, nei quali è esposta la consistenza e il valore economico dei beni patrimoniali dello Stato.

Ad ogni buon fine, si allega la nota tecnica a suo tempo predisposta.

3) Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette

Il Dipartimento rileva che il dato + 46,2%, che compare a pag. 14 della relazione in argomento, concernente lo scostamento dell' attività consuntivata rispetto a quella programmata, andrebbe riletto in + 23,7%; infatti il referto annuale del SINCO, a fronte di 465.319 giorni/persona programmati per il 1996 per le attività indirette di supporto e di autogestione, riporta che ne sono stati consuntivati 577.853 con una differenza in valore assoluto di + 112.534 giorni /persona pari al sopraindicato + 23,7%.

Tale scostamento in positivo ha prodotto riflessi negativi sulla complessiva distribuzione delle risorse impiegate tra attività dirette e indirette, determinando un incremento della percentuale di risorse assorbite dalle attività indirette dal 14,75 (programmato) al 18,54 (consuntivato).

Tuttavia, pur con l'evidenziato peggioramento del 3,79 rispetto al programmato, l' entità dell' impiego delle risorse per l' attività di che trattasi è risultato coerente con le indicazioni della Direttiva Generale del Sig. Ministro per l' anno 1996.

L' Organo di Controllo ha individuato la formazione e lo sviluppo delle professionalità come una delle possibili soluzioni per superare le carenze rilevate. Al riguardo il Dipartimento evidenzia che lo scostamento in positivo del consuntivato rispetto al programmato del + 108,5% indica l' attenzione e l' interesse che si riserva a questo settore di attività.

In merito , inoltre, al fatto che l' Organo di Controllo abbia rilevato un' inefficiente ed irrazionale distribuzione territoriale delle risorse di personale, il Dipartimento fa presente quanto segue.

Nel corso del 1996 è stata portata a compimento la procedura paraconcorsuale per i trasferimenti a domanda del personale dipendente.

Questa mobilità interna si è indirizzata verso le sedi vacanti previste dal bollettino ufficiale del Ministero, secondo il criterio di favorire le sedi con organici più carenti.

Inoltre, per ottimizzare la distribuzione territoriale delle risorse umane, sono stati destinati al Nord - Italia tutti i neo assunti per concorso.

Pertanto l' allocazione delle risorse umane non è da qualificare squilibrata, bensì sostanzialmente coerente ed in linea con le esigenze di servizio e la domanda potenziale da soddisfare.

Peraltro, si deve segnalare come il parametro di riferimento rappresentato dal numero delle società di capitali non risulti esser stato tra quelli utilizzati per definire la distribuzione del personale presso gli Uffici Tecnici di Finanza, come invece sembra evincersi dalla relazione in argomento.

In ordine , infine, ai risultati e alle segnalate carenze dell' attività di controllo, il Dipartimento delle Dogane ritiene opportuno sottolineare i significativi risultati positivi sia in termini di efficienza in relazione al tempo unitario considerato che in termini di efficacia per quanto riguarda il recupero di tributi dovuti, come peraltro riconosciuto dal SINCO nel suo referto di settore.

Il Dipartimento, pertanto, assicura che saranno adottate, attraverso la nuova procedura di PPC, tutte le misure consequenziali atte a rimuovere le segnalate disfunzioni ed a risolvere le criticità gestionali rilevate.

4) Dipartimento delle Entrate

La relazione del Dipartimento delle Entrate è ampia ed articolata. Si ritiene utile rimettere, in allegato, copia integrale.

5) Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

In riferimento alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti l'Amministrazione dei Monopoli fa presente quanto segue:

- nel paragrafo 5.1 viene messo in rilievo come l'analisi del rendiconto dei Monopoli non può essere condotta secondo la metodologia adottata per le altre strutture dell'Amministrazione Finanziaria. A tale proposito i Monopoli sottolineano che, con la relazione sui bilanci industriali, forniscono al Ministro l'analisi finanziaria ed economica delle fondamentali scelte di gestione e delle variazioni derivatene nella sostanza patrimoniale netta (reddito d'esercizio).

Nell'analisi dell'andamento generale della gestione l'Organo di controllo analizza criticamente il gettito erariale assicurato all'erario dai Monopoli, relativamente alle previsioni di bilancio, ponendo in scarso rilievo l'incremento che si è peraltro registrato in consuntivo rispetto all'anno precedente, pari ad oltre 1.000 miliardi.

Per quanto concerne l'arretratezza tecnologica degli stabilimenti che producono sigarette italiane rispetto a quelli che producono le sigarette su licenza, si precisa che le produzioni dei principali marchi italiani sono effettuate presso gli opifici a tecnologia più avanzata (ad esempio: manifatture di Lecce e Chiaravalle).

Il problema è invece rappresentato dall'eccedenza delle unità produttive, che ne rende inopportuno l'aggiornamento tecnologico.

Viene precisato, inoltre, che la produzione su licenza è da considerare positivamente sotto il profilo non solo reddituale e di acquisizione di Know-how dell'Amministrazione ma anche economico generale, in quanto consente di produrre economicamente in Italia sigarette che, altrimenti, sarebbero di provenienza estera con conseguente esborso di valuta. Ciò consente l'occupazione di fattori produttivi che resterebbero altrimenti inutilizzati.

Il rilevato basso utilizzo della capacità produttiva deriva dal diminuito livello di domanda dei prodotti italiani, specie per la fascia di sigarette scure e tale rigidità è conseguenza anche della necessità di salvaguardare interessi di ordine sociale che tuttavia non sono di stretta competenza gestoria.

Al riguardo si evidenzia che l' organico dei Monopoli è passato da una media di n. 13.940 addetti nel 1990 ad una media di 10.573 addetti nel 1996, unicamente attraverso il blocco del turn over.

Ne sono derivati però condizionamenti all' organizzazione produttiva acuiti dalla concomitanza dei reiterati divieti ex lege di assunzione di personale di cui, per determinate qualifiche ed in numero limitato, i Monopoli avrebbero avuto necessità, con conseguenti squilibri nella professionalità e nella distribuzione territoriale.

Dal 1° gennaio 1994, in vigenza dei cennati divieti, si sono verificate n. 2.287 cessazioni dal servizio a vario titolo, ma con grande prevalenza delle cessazioni (anticipate) dal servizio per dimissioni (n. 2.378 pari ad oltre l' 80% del totale). In tale quadro , comunque, negli ultimi due anni sono stati chiusi opifici e stabilimenti con il trasferimento di altri n. 401 addetti nei diversi ruoli dell' Amministrazione Finanziaria.

In ordine agli ulteriori aspetti negativi rilevati, i Monopoli osservano che le analisi tecniche e le innovazioni qualitative dei prodotti sono soggette al comprensibile riserbo industriale e che il contrasto all' illecita concorrenza e al contrabbando incontra obiettive difficoltà operative, rientrando la materia nella competenza istituzionale di altri organi dello Stato - Guardia di Finanza e Prefetture - alle quali non si è mancato di fornire tutti gli utili elementi di competenza.

In ordine al punto relativo alle "Prospettive della Privatizzazione " l' Amministrazione dei Monopoli fa presente che i rapporti con tutte le Ditte presenti sul mercato interno sono regolate da un contratto tipo le cui clausole sono identiche per tutti i contraenti.

Sono da considerarsi aspettative le analisi positive che deriverebbero, con l' istituzione dell' ETI, dalla separazione dei cosiddetti costi aziendali dai costi amministrativi. Al riguardo, occorre rilevare, anzi, che attualmente i Monopoli assicurano allo Stato il gettito erariale di competenza al netto di ogni spesa in quanto questa è compensata dalle entrate di natura industriale e commerciale. Le entrate dai monopoli fiscali, in particolare quelle derivanti dall' accisa sui tabacchi lavorati, saranno in futuro entrate al lordo delle spese (definiti dalla Corte dei Conti " costi amministrativi") per il funzionamento della struttura che sarà competente all' accertamento delle entrate e al controllo dei Depositi fiscali dell' Eti e, eventualmente, delle Ditte estere, al fine di evitare l' evasione fiscale nel settore delle accise e dell' Iva sui tabacchi lavorati immessi nel circuito legale.

Anche sotto il profilo della imposizione diretta, l' Eti e le successive Spa dovranno conseguire una elevata redditività per contribuire all' avanzo finanziario che annualmente l'Amministrazione versa all' Erario.

Si evidenzia, tuttavia, che la necessità della trasformazione in atto dei Monopoli trova le prioritarie motivazioni nelle condizioni oggettive che fanno ritenere inattuale al Governo conservare allo Stato il compito di produrre e commercializzare tabacchi lavorati.

6) Guardia di Finanza

In ordine alle osservazioni formulate dall' Organo di controllo sull' attività preventivata ed attività consuntivata, si osserva che è inevitabile un disallineamento tra previsione e consuntivazione in quanto le attività del Corpo sono in parte attivabili da Organi esterni ed in parte sono connotate dall' imprevedibilità.

Ciò premesso, la Guardia di Finanza ha adottato delle iniziative volte a ridurre, nei limiti del possibile, i margini di scostamento.

La prima consiste nel monitorare costantemente l' evoluzione dell' impiego effettivo delle risorse di personale.

La seconda, connessa a quella dianzi indicata, mira a recuperare risorse di personale da destinare ad attività più attinenti ai compiti d' istituto.

Viene sottolineato, tuttavia, che l' efficienza e l' efficacia del Corpo, non dovrebbero valutarsi soltanto in base al conseguimento degli originari obiettivi di programma, ma anche alla luce della completezza e della reattività di risposta a compiti imprevedibili e sopravvenuti.

Per quanto concerne il lamentato raccordo operativo tra uffici finanziari e reparti della Guardia di Finanza, si evidenzia che il coordinamento è permanente e che tale attività si concretizza in :

- riunioni regionali alle quali partecipano periodicamente i Comandanti di Zona e i Direttori Regionali delle Entrate;

- riunioni provinciali alle quali presenziano i Comandanti delle unità periferiche del Corpo unitamente ai responsabili dei locali uffici finanziari.

Infine, in riferimento alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti a pag. 35 , riguardanti la difficoltà di una corretta valutazione delle modalità di impiego della capacità operativa della Guardia di Finanza , per l' inadeguatezza sia del sistema di rilevazione dei dati statistici necessari, sia del controllo della qualità dei risultati operativi, sottolineata da uno scarto fra i dati relativi alla maggiore imposta segnalata agli Uffici finanziari e gli effettivi recuperi finali, si precisa che:

- nella prospettiva di perfezionare il sistema di rilevazione dei dati statistici, è stato realizzato nel corso del 1996 uno studio avanzato della rilevazione dei risultati operativi. Si tratta di un nuovo sistema per la rendicontazione dei risultati di servizio che consente di eliminare le comunicazioni periodiche sostituite da una procedura automatizzata

che prevede, altresì, dei ritorni a favore dei Comandi esterni i quali avranno così a disposizione i loro dati di rendimento operativo.

- sul controllo della qualità dei risultati operativi ed in particolare sulla qualità delle verbalizzazioni effettuate, si osserva che gli Uffici competenti all' invio degli avvisi di accertamento raramente si discostano dalle conclusioni dei militari operanti, recependo quasi integralmente le considerazioni degli stessi; la lunghezza dell' iter del contenzioso ostacola una corretta e immediata rilevazione dell' esito delle verbalizzazioni.

Peraltro, è proprio la fondatezza dei rilievi constatati che, inducendo i contribuenti ad optare per forme di definizione in via breve, o, comunque a sanatorie o condoni, non consente una diretta riconducibilità all' attività del Corpo dei maggiori introiti conseguiti dall' Erario.

- sugli scarti fra i dati relativi alla maggiore imposta segnalata agli Uffici Finanziari e quelli concernenti gli effettivi recuperi si deve tener conto che mentre alla Guardia di Finanza, quale organo di constatazione spetta il compito di rilevare le irregolarità riscontrate, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nella competenza degli Uffici finanziari.

A tale proposito, si rileva che il 2° e il 3° comma dell' art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, prevedono l' ipotesi della " continuazione" che consente agli uffici finanziari e non alla Guardia di Finanza, organo di mera constatazione, di applicare la sanzione in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purchè non si superi la metà dell' ammontare complessivo delle pene pecuniarie che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell' autore delle violazioni stesse.

Proprio per superare i menzionati inconvenienti, sono in fase di approvazione una serie di provvedimenti normativi concernenti la semplificazione della disciplina tributaria e del sistema sanzionatorio.

7) Servizio per il Controllo Interno

In via preliminare, il citato Servizio ha ritenuto opportuno sottolineare le rilevanti ed oggettive difficoltà che si presentano nello sviluppo e nell' introduzione di metodologie innovative, quali il sistema di P.P.C. nell' ambito delle Amministrazioni pubbliche.

Peraltro la stessa Corte di Conti (Pag. 7 della relazione) ha evidenziato come questo Ministero si presenti come il più avanzato a livello centrale in ordine all' adozione di innovativi strumenti di gestione, tra i quali un piano dei conti per funzioni obiettivo e per centri di responsabilità correlato alla messa in opera di un evoluto controllo di gestione, in linea con il principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La Corte ha, inoltre, dato atto del grande impegno posto dall' Amministrazione finanziaria ed ha riconosciuto i positivi risultati fin qui conseguiti.

I rilievi critici formulati vanno quindi letti (è la stessa Corte a sottolinearlo) come un approccio positivo, finalizzato ad individuare in un' ottica collaborativa aree, situazioni e comportamenti meritevoli di interventi correttivi per il miglioramento complessivo dell' azione amministrativa.

Sotto il profilo tecnico-metodologico il Servizio per il Controllo Interno è consapevole, infatti, di alcuni limiti insiti nella direttiva per l' anno 1996 e derivanti dall' insufficienza delle informazioni acquisibili in una fase di sviluppo incompleto del sistema di PPC. Proprio nel tentativo di superare le difficoltà segnalate e, in particolare, al fine di porre preminente attenzione non tanto alla quantità delle risorse umane e materiali impiegate quanto ad una loro efficiente utilizzazione, sia la direttiva generale del 1997 che quella per l' esercizio finanziario 1998 hanno profondamente innovato rispetto agli analoghi provvedimenti relativi al 1995 ed al 1996.

In quest' ultimo biennio il citato Servizio ha, inoltre, evidenziato l' esigenza di implementare il sistema automatizzato di rilevazione dei dati gestionali onde porre in condizione le strutture operative di attuare tempestivamente il processo di autoregolazione, anche se le profonde modificazioni del sistema tributario che si stanno delinendo potrebbero comportare la rimodulazione di talune metodologie gestionali e la connessa rilevazione di dati.

E' tuttavia convinzione del Servizio più volte menzionato che una volta avviato a regime ed adeguatamente rodato, il sistema di P.P.C. consentirà di fornire tutti quegli elementi di valutazione per la costruzione di una serie di indicatori gestionali per la misurazione dell' efficacia, dell' efficienza e dell' economicità dell' azione amministrativa e del livello di conseguimento delle missioni istituzionali, nonché della stessa qualità dei servizi e dei prodotti offerti dall' Amministrazione.

8) Segretariato Generale:

Ufficio Centrale per l' Elaborazione di Studi di Politica Tributaria e di Analisi Fiscale

In merito al " problema degli omessi versamenti" e in particolare sulla presunta duplicazione contabile di gettito riguardanti la c.d. " Manovra Prodi" (D.L. 323/96) ed il collegato alla finanziaria 1997, si precisa che nelle relazioni tecniche vengono chiaramente esplicitati e quantificati, per il biennio 1997, gettiti che si riferiscono agli omessi versamenti I.V.A. rispettivamente relativi al biennio 1991- 1992 (nota tecnica al D.L. n. 323/96) ed al quadriennio 1993- 1996 (nota tecnica del collegato). E' pertanto, da escludere ogni duplicazione contabile.

Ufficio Centrale per la Programmazione ed il Coordinamento delle Attività di Informatica

Circa i rilievi critici sull' attività contrattuale di questa Amministrazione per quanto concerne la legittimità del ricorso allo strumento concessorio, si fa rilevare che è allo studio una profonda ristrutturazione dell' architettura generale del sistema informatico.

Un' apposita Commissione costituita dal Sig. Ministro, che ha concluso i lavori in data 10.12.1997, ha raccolto gli elementi di valutazione forniti dalle Società incaricate di elaborare - attraverso specifiche attività di benchmarking - analisi e proposte, attualmente all' esame dell' Autorità politica.

Quanto al protrarsi dell' iter per l' approvazione del VII Atto esecutivo della Convenzione di concessione con la Sogei S.P.A., si fa presente che i lunghi tempi occorrenti per il perfezionamento delle convenzioni hanno costituito, da sempre, motivo di attenzione da parte dell' Ufficio, il quale svolge la propria attività in modo da favorire gli adempimenti procedurali, compresi anche quelli attinenti le liquidazioni dei corrispettivi contrattuali.

In merito ai residui perenti, l' Ufficio in questione rileva di essersi sempre attivato per evitarne la formazione o quanto meno, per ridurli; è noto, tuttavia, che le procedure di controllo, in particolar modo per quelle relative all' acquisizione dei dati risultanti dai documenti fiscali prodotti dai contribuenti, sono elaborate, e, pertanto, inevitabilmente lente, con conseguente allungamento dei tempi di liquidazione dei corrispettivi contrattuali.

**DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI,
IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE**

Dall'esame degli stralci del documento in oggetto, per la parte di competenza, si rileva che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite ha dichiarato regolare il rendiconto generale - conto del bilancio e conti allegati - dello Stato per l'esercizio 1996, con esclusione, per quanto concerne il conto consuntivo della spesa, delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione dei capitoli 3433 "Compensi ai raccoglitori del lotto" e 3514 "Vincite al lotto" e dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

cap. 3332, 3334, 3336, 3338, 3432, 3434, 3439, 3441, 3447, 3450, 3482, 3500, 3501, 3519, 3521, 3525, 3584.

Al riguardo, per quanto concerne le eccedenze rilevate per i capitoli 3433 e 3514, per le quali, peraltro, sarà proposta sanatoria con apposita norma nel disegno di legge di approvazione del rendiconto

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesso, si fa presente che trovano giustificazione dalla particolare procedura delle spese relative al gioco del lotto. Tali spese, infatti, vengono pagate direttamente dagli uffici periferici con i proventi stessi delle giocate.

I capitoli in questione sono capitoli "sui generis" ai quali le sedi estrazionali del lotto, imputano ordini di pagamento e di rimborso sulle vincite accertate, senza però avere una effettiva conoscenza delle disponibilità realmente esistenti dei capitoli stessi.

La Ragioneria Centrale di questo Ministero conosce l'ammontare dei pagamenti disposti dagli uffici periferici nell'anno, in conto competenza ed in conto residui, attraverso i modelli 208 trasmessi dalla Corte dei Conti solamente a chiusura dell'esercizio. Peraltro non è possibile allineare gli stanziamenti dei predetti capitoli alle reali situazioni segnalate con i citati mod. 208, in quanto questi ultimi pervengono in ritardo rispetto alla data di chiusura dell'esercizio.

I suddetti capitoli risultano iscritti in bilancio "per memoria".

Le giustificazioni suddette, poichè il problema delle eccedenze si ripropone ogni esercizio finanziario, vengono fornite ogni anno in risposta ai rilievi (uno per ogni capitolo) che pervengono dalla Corte dei Conti.

Infine, per quanto riguarda i capitoli interessati dai decreti di accertamento residui (3332, 3334 ecc. citati nelle premesse) che non siano stati, alla data della decisione, vistati e registrati dalla Corte dei Conti, si fa presente che i suddetti D.A.R., relativi alle somme assegnate ai sensi della legge 908/60, sono di competenza degli Uffici finanziari periferici e delle rispettive Ragionerie. La parifica degli stessi, pertanto, avviene tra gli uffici surriferiti e le competenti Delegazioni regionali della Corte dei Conti.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto sopra è stato fatto presente nella risposta fornita in data 19/6/97, prot. n. 8/4893, al rilievo n. 8 del 6/6/97 della Corte dei Conti stessa.

Relativamente all'attività svolta da questo Ministero, si forniscono per la parte di competenza le controdeduzioni dell'Amministrazione alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella relazione in oggetto.

Al riguardo, si deve osservare, anzitutto che l'Organo di Controllo ha proceduto ad una complessa analisi tesa, tra l'altro, a verificare le inefficienze e i relativi costi derivanti da una irrazionale distribuzione del personale, tanto più evidente se messa a raffronto con il numero dei controlli eseguiti e la maggiore imposta accertata.

Ne deduce la Corte che "il reale problema per l'Amministrazione finanziaria è quello della effettiva realizzazione delle nuove piante organiche, che pur nella loro imperfezione rispetto ad una equa distribuzione territoriale degli impiegati, pur tuttavia rappresentano, comunque, un progresso per una assegnazione più equilibrata degli addetti".

In proposito la scrivente ritiene opportuno sottolineare gli sforzi fatti dall'Amministrazione per ovviare agli inconvenienti segnalati dalla Corte dei Conti, pure in presenza di accertate carenze nelle varie qualifiche.

Infatti, con la legge 28/12/95 n. 549, art. 3 comma 197, è stato previsto un piano annuale di rotazione di quote di dirigenti e di personale con funzione di accertamento, che servirà, sicuramente, a dare un impulso maggiore all'azione dell'Amministrazione evitando il formarsi di situazioni di abitudine o di oltremodo disincentivanti.

Nella stessa legge, poi, sono contemplati concorsi di

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riqualificazione e aggiornamento del personale che contribuiranno a migliorare la qualità del servizio, ed il cui espletamento è previsto nei primi mesi del 1998. ①

Per quanto riguarda l'attuazione delle piante organiche, si osserva che a colmare il divario esistente nella distribuzione territoriale degli impiegati rispetto alle predette piante organiche si provvederà anche con l'assegnazione di personale vincitore del concorso a 1085 posti di coadiutore, IV q.f., e a 915 posti di assistente tributario, VI q.f., il cui espletamento è previsto per l'anno 1998.

Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, le relative piante organiche sono state definite con il Decreto Ministeriale 21/12/96 n. 700, che ha previsto anche gli uffici delle Entrate e andrà a modificare il D.P.C.M. 18/11/1996.

Alla parziale copertura delle relative carenze di organico si provvederà con il concorso a 999 posti di dirigente, 151 posti di dirigente tecnico e con quelli a 162 e 163 posti, sempre di dirigente, il cui espletamento è previsto anche in questo caso entro il prossimo anno.

In merito ai ritardi nell'attuazione della legge 358/1991, in particolare, per quanto attiene all'avvio degli uffici delle entrate, si fa presente che l'attivazione di tali uffici ha subito un forte slittamento rispetto ai tempi prestabiliti a causa dei notevoli ritardi intervenuti nell'emanazione del regolamento che determina il numero e le sedi degli uffici medesimi.

Va precisato in proposito che questo Dipartimento fin dal mese di maggio 1993, appena due settimane dopo la sua attivazione, aveva messo a punto una compiuta ipotesi di individuazione degli uffici delle entrate, basata su una metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro potenziali dei nuovi uffici.

Questa ipotesi venne trasfusa in uno schema di regolamento, inviato

① Per motivi organizzativi l'espletamento dei corsi di riqualificazione è stato rinviato al 2° semestre 1998

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in data 13 aprile 1994 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del Tesoro, ai fini dell'acquisizione dell'intesa prescritta dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Lo schema regolamentare era corredato da una relazione illustrativa, nella quale era dettagliatamente descritta la metodologia impiegata per l'individuazione dei nuovi uffici.

Soltanto in data 14 novembre 1994 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto pervenire le proprie osservazioni sul predetto schema regolamentare; ancora più lunga è stata l'attesa della risposta del Ministero del Tesoro, che ha fornito riscontro in data 30 gennaio 1995.

Nessuna delle osservazioni formulate dai citati organi atteneva alla sostanza del provvedimento in esame. Le critiche, infatti, non riguardavano nè la metodologia adottata dall'Amministrazione per l'individuazione degli uffici delle entrate, nè la distribuzione territoriale degli uffici stessi ma si appuntavano invece su aspetti di natura formale. La critica principale formulata in ordine allo schema regolamentare muoveva dal fatto che l'individuazione degli uffici in parola avrebbe dovuto essere preceduta - ad avviso del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del Tesoro - da una nuova individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, alla luce dei principi fissati dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Questo assunto - in sè corretto - sembrava trascurare il fatto decisivo che gli uffici delle entrate non costituiscono articolazioni interne di uffici di dirigente generale, sicchè non era affatto chiaro il motivo per il quale l'individuazione degli uffici dirigenziali generali avrebbe dovuto costituire un prius logico rispetto all'individuazione degli uffici delle entrate.

I criteri che la legge n. 358/91 fissa per l'individuazione di tali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uffici attengono, infatti, ad elementi che nulla hanno a che fare con l'individuazione degli uffici di dirigente generale. Tali criteri sono costituiti "dal tipo e dal numero dei contribuenti e degli utenti dal gettito dei tributi amministrati e dai volumi di lavoro, dal tipo di insediamenti economico-produttivi, nonchè dalla consistenza demografica, dall'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, dalla facilità delle comunicazioni, ed, in ogni caso, dalla maggiore possibile aderenza alla particolari esigenze locali" (art. 7, comma 11).

Queste ~~argomentazioni~~ non sono valse però a superare le riserve del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del Tesoro. Per porre fine all'impasse, si è provveduto a redigere uno schema di regolamento governativo di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed uno schema di regolamento ministeriale per l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale. A questo secondo provvedimento è stata allegata, in considerazione della loro natura di strutture di livello dirigenziale non generale, l'elencazione degli uffici delle entrate già contenuta nel precedente schema regolamentare, che è stato conseguentemente ritirato.

I due schemi di regolamento hanno finalmente ottenuto l'assenso del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro e quindi, nel mese di luglio 1995, sono stati trasmessi per il prescritto parere al Consiglio di Stato. Quest'ultimo, nell'adunanza generale del 28 settembre successivo, ha ravvisato la necessità di ulteriori approfondimenti ed ha quindi stabilito di rinviare i due provvedimenti all'esame di un'apposita commissione speciale.

Il parere del Consiglio di Stato è infine intervenuto nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996. Nel parere sono stati mossi alcuni rilievi (che non attenevano comunque all'individuazione degli uffici

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle entrate), sulla base dei quali si è provveduto ad apportare agli schemi di regolamento le necessarie modifiche.

A seguito di una nuova valutazione delle esigenze funzionali dell'Amministrazione, l'On.le Sig. Ministro ha ritenuto, all'inizio del mese di agosto dello scorso anno, di dover ridimensionare il previsto incremento di posti di dirigente generale (tale incremento è stato pressochè dimezzato) e ciò ha reso necessaria una parziale riformulazione dei due schemi regolamentari. Sulla nuova versione sia il Dipartimento della funzione pubblica che il Ministero del tesoro hanno fatto conoscere il proprio avviso, rispettivamente, in data 11 settembre e 19 settembre 1996. Gli schemi regolamentari sono stati quindi nuovamente inviati al Consiglio di Stato, il quale ha espresso il proprio parere nel corso dell'Adunanza Generale del successivo 28 novembre.

I due provvedimenti sono stati emanati a fine dicembre 1996 e, superato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio scorso e sono infine entrati in vigore il seguente 1° marzo.

Solo a partire da tale data è stato pertanto possibile mettere in atto i successivi adempimenti (nomina dei dirigenti, determinazione delle competenze degli uffici a base circoscrizionale, determinazione delle competenze delle sezioni staccate), propedeutici all'attivazione degli uffici. Tale attivazione, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, può intervenire solo dopo tre mesi dalla nomina dei rispettivi dirigenti, è infine avvenuta, per un primo gruppo di nove uffici in data 1° luglio 1997 presso le sedi di Alessandria, Imola, Trapani, Bologna con 4 uffici circoscrizionali e

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rimini con 2 uffici circoscrizionali; altri due uffici (in particolare quelli circoscrizionali di Cagliari) sono stati attivati il successivo 1° ottobre.

La realizzazione completa degli uffici delle entrate è prevista entro il 2000.

In ordine alle valutazioni concernenti le osservazioni sottoindicate si precisa quanto segue:

- 1) Omissioni e ritardi nell'attuazione di alcune disposizioni della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Applicazione del nuovo redditometro da utilizzare, in particolare, per la predisposizione di controlli automatizzati ai fini sia fiscali che di selezione dei beneficiari della spesa sociale.

Con riferimento al rilievo critico della Corte in merito alla fattispecie di cui in epigrafe, giova ricordare che nel corso degli anni pregressi e sino a tutto il 1996 non è stato possibile attuare le direttive contenute nella relazione approvata dal Comitato di Coordinamento del Se.C.I.T. n. 146/93 del 12/11/1993, stante l'allora mutato orientamento politico e l'incertezza sulla decorrenza del nuovo redditometro, nonchè su alcune problematiche emergenti dalla struttura dello stesso che potrebbero essere risolte solo attraverso l'adozione di apposita norma.

Nel corso del 1997, il Dipartimento ha predisposto, con nota della Direzione Centrale per l'accertamento e per la programmazione, prot. n. III/1118/97 del 30 maggio 1997, una circostanziata relazione per l'Onorevole Sig. Ministro pro-tempore onde consentirgli di valutare l'opportunità o meno di procedere a una modifica sostanziale del decreto del 10/09/1992. Modifica - si ripete - non attuabile con la sola

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

emanazione di un nuovo decreto, occorrendo, invece, appositi interventi normativi.

Nel disegno di legge collegato alla finanziaria per l'anno 1998, in corso di discussione alla Camera dei Deputati, è prevista una delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche. ②

"Istituzione dell'anagrafe dei conti bancari".

Uno schema di decreto interministeriale previsto dall'art. 20, n. 4) della menzionata legge n. 413 del 1991, che regola la banca dati anagrafica dei conti bancari è stato predisposto dal Ministero delle Finanze ed inviato nello scorso mese di settembre al Ministero del Tesoro per le osservazioni di competenza.

Liquidazione delle domande di condono.

Nel prendere atto del rilievo mosso dalla Corte dei Conti al Dipartimento in ordine al ritardo nella liquidazione delle domande di condono di cui in premessa, è opportuno ricordare che già nel corso del 1996, un Gruppo di lavoro è stato incaricato di predisporre le istruzioni di servizio per il controllo formale e la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative prodotte ai fini dell'IVA e delle imposte dirette. Le conclusioni cui detto Gruppo di lavoro è pervenuto, in collaborazione con il Centro Informativo, sono state recepite nelle circolari n. 247/E del 9 ottobre 1996 e n. 254/E del 21 ottobre 1996, finalizzate alla risoluzione delle varie

② Decreto Legislativo del 29 febbraio 1998 n. 1924 e Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 109

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

problematiche sorte in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI della legge in rassegna.

Nello stesso anno sono state, altresì, affrontate diverse problematiche concernenti l'art. 62 bis della predetta legge riguardanti, in particolare, la validità delle istanze di condono in presenza di versamenti parziali.

Le descritte problematiche e le soluzioni proposte sono state sottoposte all'attenzione della Conferenza dei Direttori Regionali delle Entrate, le cui determinazioni hanno quindi formato oggetto della Circolare n. 68/E del 5/03/1997.

Successivamente, anche in conformità ai criteri fissati dall'art. 3, comma 134, della legge n. 662/96 (collegato alla finanziaria 1997) e in linea con quanto stabilito nella Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 1997 - concernente l'obiettivo di realizzare, fra l'altro, nuove procedure finalizzate al controllo delle dichiarazioni integrative - questo Dipartimento ha proceduto ad una revisione dei criteri selettivi diretti ad accelerare i controlli di che trattasi ed a ridurre l'arretrato accumulatosi negli anni pregressi (circolare n. 81/E del 18 marzo 1997).

Conseguentemente, con circolari n. 119/E del 29/04/1997, n. 155/E del 5/06/1997 e n. 187/E dell'1/07/1997 sono stati previsti, rispettivamente per i Centri di servizio, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e gli Uffici IVA, gli standard medi per il controllo formale di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

Infine, con decreto direttoriale n. I/7729/UDG del 2/10/1997 è stato costituito un Gruppo di lavoro con il compito di monitorare, fra l'altro, l'avanzamento delle dichiarazioni integrative di che trattasi. L'attività di controllo degli Uffici operativi è stata conclusa entro i termini decadenziali previsti dalla legge.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) Omissione e ritardi nell'attuazione dell'art. 2, primo comma del D.L. 15 gennaio 1993, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 riguardante l'impiego del codice fiscale come "chiave identificativa" dei soggetti.

Per quanto concerne il rilievo (comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni) mosso dalla Corte dei Conti in ordine alla mancata attuazione della disposizione sopracitata si osserva che, in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 5 maggio 1994, sono stati progressivamente attuati i collegamenti telematici dei Comuni con l'Anagrafe Tributaria aventi come chiave di accesso il codice fiscale. Tali collegamenti sono attualmente in corso di ultimazione mentre quelli con altri organismi sono in fase di sperimentazione. Tutto ciò sta impegnando il Dipartimento in complesse ed articolate trattative con vari Enti, in particolare con l'IPOST, l'INPS ed il CED Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la cui lungaggine è da ascrivere alle notevoli difficoltà incontrate, fra l'altro, nell'individuazione della materia oggetto del collegamento, delle modalità tecniche di attivazione, nonché dei costi di realizzazione dello stesso.

- 3) Mancata verifica di fattibilità degli obiettivi strategici programmati, con particolare riferimento ai risultati ed alle carenze dell'attività di controllo.

La Corte dei Conti ha rilevato sul punto una sorta di "dissociazione nella politica dei controlli" che disorienterebbe l'azione degli uffici e vanificherebbe il processo di accumulazione delle conoscenze ed esperienze, per effetto del " sistematico

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scollamento " fra gli obiettivi strategici afferenti la definizione e l'attuazione dei programmi di controllo e le pur necessarie valutazioni di fattibilità.

Ne consegue - in linea di massima - una valutazione negativa dell'attività di controllo che riguarda non solo la quantità e la qualità della produzione, ma soprattutto la possibilità di consuntivare correttamente la capacità operativa impiegata e di monitorare i risultati concretamente ottenuti dal Dipartimento in termini di incremento di gettito.

Il rilievo della Corte in ordine alla qualità della produzione si sostanzia nell'acclarata impossibilità di valutare i risultati dell'attività di controllo a causa dell'indisponibilità dei dati relativi al contenzioso ed alla riscossione. In particolare, nel sottolineare lo scollamento esistente fra l'accertamento ed il contenzioso la Corte ricollega tale anomalia all'inadempienza degli Uffici nella compilazione dei fogli-notizie, nonché, sotto altro profilo, alla tardiva realizzazione (prevista per il 1999) di procedure informatiche per l'integrazione degli archivi degli Uffici con quelli delle Commissioni Tributarie e dei Concessionari della riscossione. La richiamata impossibilità di monitorare gli esiti degli accertamenti al termine del processo contenzioso, induce la Corte a ritenere come i risultati dell'attività di controllo siano destinati a rimanere solo virtuali.

Al fine di contrastare i fenomeni sopra descritti sono state introdotte significative modifiche nel quadro normativo vigente tendenti ad accelerare la riscossione delle imposte accertate ed a deflazionare il contenzioso.

Le modifiche agli istituti dell'accertamento con adesione, della

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conciliazione giudiziale e dell'acquiescenza all'accertamento sono infatti tutte coerenti con l'obiettivo indicato.

Contestualmente è stata avviata una profonda revisione della politica degli incentivi al personale non più legata ai soli dati quantitativi ma correlati alla effettiva riscossione delle somme accertate (D.L. 28/03/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/05/1997, n. 140).

Con l'articolo 12 del citato D.L. n. 79 del 1997 è stato, infatti, introdotto un nuovo istituto incentivante per il personale mediante la costituzione di un fondo al quale affluisce il due per cento delle somme riscosse a seguito dell'attività di controllo fiscale.

In attuazione del predetto articolo sono già stati fissati per gli uffici periferici nuovi obiettivi su base monetaria (D.M. prot. 26412 del 8/10/1997) al cui raggiungimento sono correlati i premi incentivanti.

E' opportuno porre inoltre in evidenza che la normativa prevede espressamente la destinazione ad economie di bilancio dei compensi incentivanti relativi a quegli Uffici che non conseguiranno gli obiettivi fissati.

Nel corso dell'anno saranno inoltre definiti, previa contrattazione con le OO.SS., le modalità di erogazione delle somme affluite al fondo stesso.

Per quanto riguarda il rilievo all'inidoneità dell'attuale sistema di calcolo della capacità operativa, il Dipartimento, anche al fine di contrastare la segnalata tendenza degli Uffici dipendenti a "gonfiarla" con attività c.d. fittizie, ha da tempo impartito istruzioni di servizio dirette ad integrare le esistenti modalità di consuntivazione delle attività di controllo sostanziale e di verifica (veggasi circolare n.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

187/E.del 1 luglio 1997). In sintesi, si è provveduto a ricalcolare il tempo medio di esecuzione delle singole attività tenendo conto, oltre che delle risorse direttamente impiegate nelle stesse, anche dell'incidenza del personale di supporto. Attualmente, le vigenti modalità di consuntivazione sono oggetto di profonda revisione da parte di un Gruppo di lavoro, costituito nell'ambito del Segretariato generale, per la realizzazione a regime del sistema di P.P.C., i cui parametri saranno resi operativi a partire al 1998.

Per il settore IVA sono stati già operati alcuni limitati correttivi per consentire una migliore valutazione tra i controlli sostanziali con esito positivo rispetto a quelli con esito negativo.

Sono, altresì, allo studio nuovi strumenti di rilevazione e monitoraggio dei risultati dell'attività di accertamento nei settori IVA e II.DD.

Infine, per quanto riguarda il controllo sull'IVA intracomunitaria, in attuazione della Direttiva generale per il 1997 (in particolare il Documento "1"), che ha disposto l'ampliamento della proficuità dei controlli sugli scambi intracomunitari nei settori merceologici a rischio, sono stati individuati criteri di selezione dei contribuenti che pongono in essere operazioni intracomunitarie, la cui posizione, sottoposta a controllo della Guardia di Finanza e degli Uffici doganali, va segnalata.

Per quanto concerne gli " studi di settore, da impiegare per gli accertamenti nei confronti delle piccole imprese e dei professionisti e per i quali si è ricominciato daccapo ad ogni cambiamento di Ministro " (pag. 5, sesto capoverso della Relazione), riferito dalla Corte dei Conti quale esempio di " mancanza di una capacità di accumulazione delle esperienze, devesi preliminarmente osservare che l'art. 62-bis del decreto legge n. 331 del 30.8.1993, convertito con modificazioni, dalla

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 29.10.1993, n. 427, istituiva gli studi di settore, senza peraltro definire univocamente la metodologia per l'elaborazione degli stessi.

Conseguentemente si è reso necessario effettuare idonea sperimentazione, che è stata portata a termine nell'anno 1995 tramite l'invio ad alcuni campioni di contribuenti di appositi questionari, disciplinati dalle circolari n. 186/E del 10/7/1995, n. 204/E del 24/7/1995, n. 218/E del 2.8.1995, n. 245/E del 10/7/1995 e n. 290/E del 7/11/1995.

Detta sperimentazione ha messo in evidenza la perfetta idoneità della metodologia per una valida elaborazione degli studi di settore, la quale è stata conseguentemente legalizzata tramite l'inserimento delle relative norme nell'art. 3, commi 121 e seguenti, della legge 23.12.1996, n. 662.

Nella Relazione in esame, sono emerse le seguenti problematiche:

a) il protrarsi, per ciò che attiene alla riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta spettacoli, di mancate regolazioni contabili relative alle somme trattenute a titolo di compenso dall'ACI e dalla SIAE, quali concessionari dei rispettivi servizi (97,2 miliardi per l'ACI e 115 miliardi per la SIAE nel 1995)-, (paragrafo 4.I pag. 23 della Relazione);

b) la mancata verifica della coerenza delle scelte operate, come ad esempio, "quanto mai eloquente", quello delle decisioni di semplificazione che non sempre si conciliano con le esigenze e gli indirizzi della politica dei controlli. Al riguardo, la Corte dei Conti censura l'abolizione dell'obbligo di compilazione, di allegazione e di tenuta degli elenchi "Clienti e fornitori" di cui all'art. 29 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ritenendo che la decisione di averne sancita

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'abolizione ha comportato un costo abbastanza elevato in termini di preclusione di controlli automatizzati oltre che di accresciute difficoltà per lo svolgimento delle verifiche; il tutto a fronte di un effetto di semplificazione comunque molto limitato - (paragrafo 4.2 pag. 24 Relazione).

In ordine all'osservazione di cui al punto a), lo scrivente ritiene opportuno segnalare che la soluzione di tale anomalia contabile - che comporta l'iscrizione sul capitolo di entrata di una somma maggiore rispetto a quella che effettivamente affluisce in bilancio per effetto degli oneri di cui trattasi - va individuata nell'istituzione di un capitolo specifico di spesa o nello stanziamento di maggiori somme sul capitolo già esistente 3438 concernente "Spesa per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle imposte indirette sugli affari".

La questione, pertanto, sarà sottoposta all'attenzione della competente Ragioneria Generale dello Stato tramite la locale Ragioneria Centrale.

Al riguardo dell'osservazione della Corte dei Conti di cui al punto b), si rileva che il provvedimento legislativo D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 - con la quale è stata, tra l'altro, sancita la soppressione dell'obbligo di allegazione e di tenuta degli elenchi clienti e fornitori di cui all'art. 29 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - si inserisce nel quadro del processo di semplificazione avviato dall'Esecutivo per agevolare la corretta tenuta della contabilità da parte dei soggetti imprenditori.

L'obiettivo della cennata disposizione legislativa è quello di semplificare gli adempimenti dei soggetti contribuenti alla tenuta delle scritture contabili, eliminando quelli che, sostanzialmente, non influiscono sulla efficacia probante della contabilità e conferire più

speditezza alle operazioni di controllo.

In tal senso si esprime, quindi, la relazione al D.L. n. 357 del 1994 con il quale viene, in particolare, eliminata una serie di adempimenti che, in definitiva, sono solo fastidiosi per le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla scoperta della loro eventuale inottemperanza potendosi, così, conseguire un doppio obiettivo rappresentato da un maggior tempo per il lavoro produttivo del personale preposto al controllo e dalla possibilità di concentrare le verifiche sugli elementi sostanziali e non formali del rapporto fiscale.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in materia di riscossione, si espongono i sottoindicati elementi informativi facendo riferimento agli specifici punti del testo della Relazione di che trattasi.

Punto 1°- Pag. 5 (terzo capoverso)-

"Una particolare inadempienza che non riguarda tanto l'Amministrazione Finanziaria quanto piuttosto il complesso delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari ed incaricati di pubblico servizio, è quella della mancata generalizzazione dell'impiego del codice fiscale come "chiave identificativa" dei soggetti, inadempienza che ha finora precluso e continua a precludere la possibilità di estendere l'ambito degli incroci automatizzati tra dati fiscali e dati extra-fiscali, generalmente ritenuti lo strumento elettivo e, comunque, di sicuro molto efficace per l'azione di repressione e di dissuasione dei comportamenti evasivi".

A tale inconveniente si sta ponendo rimedio mediante alcune disposizioni contenute nell'art. 21 del disegno di legge collegato alla

③ Disposizione già sottoposta dell'art. 24
comuni 1 lett. A della legge 24/12/1997 n. 449.

③

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanziaria per il 1998.

Infatti il primo comma del citato articolo, introducendo alcune modifiche al testo dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, prescrive l'indispensabilità del codice fiscale perchè i ruoli possano essere formati e resi esecutivi.

Punto 2° - Pag. 5 (sesto capoverso)-

"~~la~~ mancata attivazione di un circuito integrato di monitoraggio accertamento - contenzioso - riscossione, peraltro da tempo avviato, ma irrealizzato solo in parte e senza convinzione....".

Anche detta problematica dovrebbe essere vicina alla soluzione.

Infatti con i primi mesi del 1998 dovrebbe essere finalmente operativa la procedura informatica denominata " Esiti di riscossione ", che darà conto dell'intero " iter " dell'atto di accertamento fiscale, dall'emanazione alla riscossione tramite ruolo e comprese le eventuali fasi intermedie connesse all'esperimento di procedure contenziose amministrative o giurisdizionali, di impugnativa e di sospensione della riscossione.

Punto 3° - Pag. 6 (nota 1)-

"il collegato della finanziaria 1997 (Legge 23 dicembre 1996 n. 662) si muove nella direzione del federalismo fiscale con le deleghe per il riordino della finanza regionale e locale ed i collegati regolamenti in materia di accertamento (art. 3 commi 143 - 157) finalizzati a proseguire il processo di decentramento del sistema tributario italiano iniziato nel 1992 con l'attribuzione ai comuni dell'imposta sugli immobili - ICI. A tal proposito, va rilevato che la

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessa legge, oltre a prevedere la istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la revisione della disciplina degli altri tributi locali, ecc., si preoccupa anche dei necessari supporti operativi. Il comma 153 dell'art. 3, infatti, al fine di consentire alle regioni ed agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, prevede un sistema di comunicazione tra Amministrazioni Centrali, Regioni ed Enti Locali, che assicuri il flusso delle informazioni contenute nelle banche dati e definisca le caratteristiche delle stesse banche dati, nonché delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema".

Al fine di dare attuazione al comma 153 dell'art. 3 della legge 23.12.96 n.662 "Collegato alla legge finanziaria per il 1997", è stato costituito presso il Ministero delle Finanze un apposito Gruppo di Lavoro composto da personale amministrativo e tecnico sia dell'Amministrazione Centrale, sia degli Enti Locali (vedesi allegato decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate).

Punto 4° - Pagina 22 (secondo capoverso)

"La disattenzione per i flussi di entrata si evidenzia in realtà, soprattutto per quanto riguarda l'andamento delle riscossioni, non potendo in materia ritenersi sufficienti forme ispettive sui singoli concessionari, per gestioni risalenti anche a diversi anni prima, e perciò con finalità esclusivamente repressive di specifiche pregresse irregolarità, lontane da quella assidua e concomitante vigilanza in cui dovrebbe concretarsi un effettivo controllo di gestione, alimentato da

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un monitoraggio generale, capace di individuare i casi più meritevoli di interventi volti a rimuovere prontamente le disfunzioni rilevate"

La procedura " esiti ", di cui si è detto sopra, fornirà interessanti parametri di valutazione dell'andamento delle gestioni dei Concessionari della riscossione, in aggiunta agli altri elementi che saranno acquisiti tramite le risultanze dei bilanci ed i cosiddetti "rapporti quadrimestrali " forniti dai Concessionari medesimi. Di detti ultimi documenti sta per essere varata una rivisitazione globale.

Ma l'iniziativa che si ritiene maggiormente proficua, per quanto attiene all'aspetto che stiamo considerando, è sicuramente quella di prevedere, nel contesto di sviluppo del sistema integrato di P.P.C. (Pianificazione strategica, Programmazione operativa, Consuntivazione e controllo di gestione), uno specifico sotto - progetto denominato appunto " Controllo dei Concessionari " (vedasi allegato).

Punto 5° - Pagina 22 (terzo capoverso)-

" E' significativo a tal proposito che proprio la struttura amministrativa che dovrebbe essere impegnata nel controllo dell'attività di riscossione in un ottica gestionale sia rimasta sostanzialmente estranea alla stessa iniziativa dell'Osservatorio....." delle entrate.

Il riferimento alla Direzione Centrale della Riscossione pare abbastanza chiaro. E' indubbiamente auspicabile che anche detto organo entri a far parte dell'organismo in parola.

Peraltro la collocazione dell'Osservatorio delle entrate nell'ambito di un organo sovradipartimentale, quale il Segretariato Generale, pare ampiamente giustificata.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Punto 6° - Pagina 22 (quarto capoverso) -

" Altrettanto significativo è che, a fronte di una richiesta di elementi in materia di riaccertamenti, riscossione e versamenti dei residui attivi, l'Amministrazione abbia risposto di non disporre di dati in merito."

La procedura " esiti " dovrebbe essere in grado di far fronte anche a detta esigenza, in quanto l'elemento informativo della singola riscossione contiene il riferimento all'atto originante la riscossione medesima.

Punto 7° - Pagina 22 (quinto capoverso)-

"Un' altra specifica prova di questa disattenzione per il controllo di gestione sull'attività di riscossione è sicuramente la scarsa integrazione fra i sistemi informatici dell'Amministrazione Finanziaria e dei Concessionari, la quale impedisce lo scambio dei dati in tempo reale, con l'evidente conseguenza di creare una situazione di discontinuità fra accertamento, contenzioso e riscossione, che,, concorre a rendere scarsamente efficace l'azione di contrasto all'evasione".

Le prime realizzazioni afferenti l'aspetto in questione saranno le seguenti:

a) la costituzione da parte dell'Amministrazione è conseguente messa a disposizione dei Concessionari, di una base informativa delle possidenze dei contribuenti per fornire ausilio alla fase di riscossione

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coattiva. Il relativo progetto di automazione dovrebbe vedere la luce nel 1998.

b) la trasmissione telematica dai concessionari all'Amministrazione dei dati dei rapporti quadrimestrali, che ora viene su carta e su floppy disk e di quelli degli esiti delle riscossioni, sia per versamenti diretti, (già operativa su supporti), sia tramite ruolo. Di detto progetto si procederà a chiedere l'inserimento urgente nel Piano Tecnico di Automazione.

Il conseguimento della piena integrazione potrà essere ottenuta mediante la costituzione dell'archivio centralizzato, contemplato dal testo dello specifico provvedimento di delega al Governo, in materia di riscossione (vedasi allegato), attualmente all'esame parlamentare.

Punto 8° - Pagina 22 (sesto capoverso)

"1) neppure dai consuntivi ufficiali è possibile conoscere le riscossioni sui residui effettivamente avvenute nell'esercizio, includendo, il rendiconto generale, fra le "somme riscosse" anche quelle relative a riscossioni di precedenti esercizi e rimaste da versare alla fine di quello immediatamente anteriore; 2) il protrarsi di situazioni patologiche di ritardo nelle regolazioni contabili dei rapporti con le regioni Sicilia e Sardegna e con i concessionari della riscossione (in particolare con l'ACI e con la SIAE), che portano ad evidenziare pendenze creditorie solo apparenti, in quanto già assorbite a saldo da corrispondenti debiti relativi a spettanze trattenute dai rispettivi creditori in sede di versamento delle somme riscosse".

Relativamente al n.1: anche per detta esigenza, la procedura

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

"esiti" dovrebbe assicurare un utile contributo.

Relativamente al n.2: una soluzione al problema delle regolazioni contabili potrebbe essere quella della ammissibilità dell'istituto della compensazione nei rapporti tra Amministrazione e Concessionari. E' un ipotesi che va approfondita sia dal punto di vista della legittimità che da quello della opertività, nel contesto delle procedure contabili.

Punto 9° - Pagina 23 (primo capoverso)

".... Per quanto riguarda le quote inesigibili, mancano allo stato i dati necessari per analizzare l'entità del fenomeno nel 1996 e la sua evoluzione rispetto al 1995, quando, tra istanze di rimborso e domande di discarico, si è raggiunta la cifra di 33.500 miliardi, anche se, sulla base dei parziali elementi informativi disponibili, essa sembra essersi ulteriormente espansa".

La ricognizione alla data del 31 dicembre 1996 è stata ultimata.

E' ora in corso una laboriosa operazione di riscontro dei dati con quelli della precedente ricognizione al 31 dicembre 1995.

Tale attività, imprevista, si è resa necessaria a causa delle appurate numerose discordanze.

Il varo nel frattempo della procedura informatica di lavorazione delle istanze di rimborso e di discarico delle quote inesigibili, seppure soltanto presso gli uffici del ramo II.DD., dovrebbe consentire in futuro l'acquisizione degli elementi statistici mediante l'elaborazione della base informativa, che la procedura medesima va costituendo.

A tal fine sarà indubbiamente indispensabile una attività di monitoraggio costante delle acquisizioni operate dagli uffici.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Punto 10°- Pagina 23 (secondo capoverso)-

" Particolarmente rilevante appare il problema degli omessi versamenti, sia per la loro entità, sia per le ragioni che li spiegano e sia, infine, per l'inadeguatezza degli interventi di controllo adottati."

Si ritiene che l'incentivo maggiore alla pratica dell'omissione completa o parziale del versamento delle imposte dichiarate, sia costituito dall'eccessivo ritardo con il quale l'Amministrazione procede al controllo delle dichiarazioni medesime. La Legge finanziaria per l'anno 1997 ha previsto l'introduzione a regime nell'arco di tre anni, ma già dal 1° gennaio 1998 per alcune categorie di contribuenti o per alcuni intermediari, delle dichiarazioni telematiche.

Esse consentiranno all'Amministrazione di ridurre drasticamente i tempi di acquisizione degli elementi impositivi e di liquidazione da controllare, con conseguenze di accelerazione sulle successive fasi di accertamento di irregolarità, di irrogazione di sanzioni e di riscossione.

Punto 11°- Pagina 23 (nota 35)-

"Ci si riferisce, in particolare, alle indagini condotte dalla magistratura penale, relative a debitori del fisco (il 30% nel caso di Firenze) dichiarati irreperibili dagli ufficiali esattoriali, ma in realtà facilmente rintracciabili anche con l'ausilio del solo mezzo telefonico, con conseguenze dannose soltanto per l'erario, in quanto i concessionari si rifanno ottenendo il rimborso o il discarico delle quote inesigibili".

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La rilevanza del fenomeno è da imputarsi ad una serie di concause:

- a) lo scarso controllo che i Concessionari esercitano nei confronti dell'attività svolta dagli ufficiali di riscossione, adducendo a giustificazione la veste di pubblici ufficiali di quest'ultimi e disconoscendo, di contro, gli oneri di vigilanza che comunque fanno loro capo, quali datori di lavoro.
- b) l'intempestivo controllo da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria, particolarmente carente nelle strutture ispettive;
- c) la possibilità da parte dei Concessionari di ricorrere all'istituto del riconoscimento della inesigibilità, senza alcuna sofferenza per i compensi loro spettanti.

Di fatto, poichè i Concessionari curano sia le riscossioni spontanee, gravate di costi marginali, che quelle coattive, molto più dispendiose, è ovvia la preferenza operativa per la prima attività. E' quindi auspicabile che gli agenti della riscossione coattiva operino con esclusività in detto settore ed in presenza di un diverso sistema di compensi che sia basato oltre che sull'entità delle riscossioni conseguite, soprattutto sulla tempestività di acquisizione. Proprio a detti innovativi criteri sono ispirate alcune delle modifiche che si spera vengano introdotte nel mondo della riscossione con il provvedimento di delega al Governo, attualmente all'esame parlamentare (vedasi testo allegato).

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle Entrate

Visto l'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'istituzione di un sistema di comunicazione fra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, per consentire alle regioni e agli enti locali stessi di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria;

Attesa la necessità di dare concreta attuazione al predetto "sistema di comunicazione";

Ravvisata l'opportunità di discutere ed esaminare congiuntamente alle regioni, province e comuni, sempre più coinvolti nella gestione diretta dei tributi, le problematiche connesse all'istituzione del sistema stesso;

DECRETA:

ART. 1

Presso il Dipartimento delle Entrate è costituito un gruppo di lavoro, con il compito di studiare tutti gli aspetti normativi, organizzativi e tecnico-informatici che dovranno caratterizzare il sistema attraverso il quale garantire agli enti interessati le informazioni di cui necessitano.

ART. 2

Il gruppo di lavoro è così composto:

- | | |
|------------------------------|---|
| - dott. Attilio Befera | -Direttore Centrale per la Riscossione
-Coordinatore - |
| - sig. Alessandro Porta | - Segreteria della Conferenza Stato-
Regioni |
| - dott. Alessandro Starnini | - Presidente della Provincia di Siena |
| - dott. Massimo Ferrario | - Presidente della Provincia di Ferrara |
| - dott. Giovanni Ravelli | - Ragioniere Capo della Provincia di
Ferrara |
| - dott. Giovanni Tomei | - Direttore esecutivo UPITEL |
| - dott. Fabio Melilli | - Direttore Generale ANCI |
| - dott. Leo Burnelli | - Dirigente ANCITEL |
| - prof. Maurizio Talamo | - AIPA |
| - ing. Claudio Salvatore | - SOGEI |
| - dott.ssa Sabrina Tartaglia | - Ufficio Centrale per la programmazione
ed il coordinamento delle attività
di informatica - Div. IV - |
| - dott. Maurizio De Muro | - Centro Informativo del Segretariato
Generale |
| - sig.ra Rita Bergami | - Centro Informativo del Segretariato
Generale |
| - dott. Franchi Roberto | - Ufficio Centrale per l'elaborazione di
studi di politica tributaria e di analisi
fiscale - Consigliere Ministeriale - |

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| - dott.ssa Alberta Sestito | - Ufficio Centrale per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale - Div. III - | |
| - dott. Francesco Mainolfi | - Direzione Centrale per la Riscossione Consigliere Ministeriale | × |
| - dott. Maurizio Di Mauro | - Direzione Centrale per la Riscossione Div. II | × |
| - dott. Giampaolo De Paulis | - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - Serv. IV - | |
| - dott. Luca Pepe | - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - Div. I - | |
| - dott. Pasquale Pulcrino | - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - Div. II - | |
| - dott. Nicola Pugliese | - Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi - Div. I - | |
| - dott.ssa Stefania Lucchese | - Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi - Div. II - | |
| - dott.ssa Mirella Levato | - Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate - | |
| - dott.ssa Anna Doninelli | - Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate | |
| - ing. Michele Cirignano | - Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate | |
| - sig. Giancarlo Guerrini | - Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate | |

ART. 3

Il gruppo dovrà chiudere i lavori entro il 31 marzo 1998.

ART. 4

Nell'ambito del gruppo di lavoro, le funzioni di segreteria saranno assolve dalla dott.ssa Iole De Leonardis, in servizio presso l'ufficio del Direttore Generale, dal dott. Claudio Beninati e dal sig. Fabrizio Coffa in servizio presso la Direzione Centrale per la Riscossione.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SECRETARIATO GENERALE

— . —

SERVIZIO PER IL CONTROLLO INTERNO (S.Ih.Co)

— . —

DIPARTIMENTI ENTRATE, TERRITORIO E DOGANE

— . —

SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA

**SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE
STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE OPERATIVA,
CONSUNTIVAZIONE E CONTROLLO DELLA
GESTIONE**

Pianificazione generale dello sviluppo del progetto

PREMESSA

Il Ministero delle finanze ha avviato nel 1994 lo sviluppo - tramite la costituzione di un apposito progetto - del sistema integrato di Pianificazione strategica, Programmazione operativa e Controllo gestionale (cosiddetto PPC), dando concreta attuazione al D.lgs. 29/93.

L'obiettivo del progetto è quello di dotare il Ministero di un Sistema (strutture, metodologie, meccanismi operativi e professionalità) atto a **governare le attività e le strutture attraverso il valore delle risorse impiegate a fronte dell'utilità dei servizi resi**, tramite l'ottimizzazione del rapporto costi/benefici.

Nel corso dell'ultimo periodo il contesto interno ed esterno al Ministero, alla base della pianificazione del progetto definita negli anni 1994-95, si è significativamente evoluto.

E' diventato, pertanto, opportuno e necessario **recepire i mutamenti del contesto interno ed esterno nell'ambito del sistema integrato di PPC** proponendo l'aggiornamento e la migliore definizione dei contenuti del progetto e la modifica della pianificazione generale nel rispetto delle priorità da ultimo definite.

La presente relazione riporta la sintesi dell'aggiornamento della progettazione di massima e della pianificazione generale. A parte è disponibile il Manuale di conduzione del progetto che contiene la descrizione del progetto di massima (Schede oggetto) e la pianificazione generale delle attività (elenco delle attività di progetto con relative stime di assorbimento delle risorse).

1. L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Le principali evoluzioni che hanno portato alla necessità di ripuntualizzare i contenuti del sistema integrato di PPC e del progetto finalizzato al suo sviluppo sono così sintetizzabili:

- il quadro normativo di riferimento (D.lgs 29/93 e legge 59/97) è stato integrato con le norme relative al nuovo bilancio dello Stato, in particolare quelle contenute nel D.lgs. n° 279/97, che hanno reso obbligatorio, per le amministrazioni pubbliche, **l'applicazione dal gennaio del 1998 di un sistema di contabilità economica incentrato sulla natura della spesa, sui centri di costo e sui servizi resi;**
- sono state definite **le linee del riassetto del sistema fiscale**, che comporteranno ricadute sui processi operativi e sul sistema informatico di supporto, introducendo rilevanti elementi di innovazione nella macchina amministrativa ed assegnando al sistema PPC il ruolo di strumento tecnico che deve adeguarsi, facilitandolo, al cambiamento. Pertanto il sistema di PPC deve essere realizzato sviluppando in pieno la integrazione con il nuovo assetto organizzativo e prevedendo che le nuove applicazioni informatiche in fase di sviluppo recepiscano, fin dalla loro concezione, le esigenze di programmabilità e di controllo;
- il nuovo contratto collettivo dei dirigenti ha reso estremamente **urgente, richiedendone l'operatività dal gennaio 1998, lo sviluppo del sistema di valutazione dei dirigenti** (già previsto dal D.lgs. 29/93) in base ai risultati qualitativi conseguiti ed alle capacità manageriali dimostrate;
- è stata prevista dall'Autorità politica la necessità di **anticipare l'introduzione della contabilità analitica su base economica nell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato**, con l'obiettivo di dotare tale Amministrazione di strumentazioni indispensabili nel momento in cui si configurerà come ente pubblico economico, prima, e società per azioni, poi;
- è stato deciso di **specializzare il modello generale di PPC nella applicazione relativa alla Guardia di finanza, per tener conto delle sue esigenze tipiche**: il Corpo, come noto, affianca ad attività di natura tributaria altre, rilevanti, di polizia giudiziaria e di mantenimento dell'ordine pubblico.

I criteri adottati per lo sviluppo del progetto di massima e della pianificazione generale - di cui il principale è quello di **mettere a disposizione per l'Amministrazione entro il 31/12/99 il sistema informativo ed operativo di contabilità in configurazione pressochè definitiva**, operando attraverso un processo di rilasci intermedi di funzionalità che consentano di anticipare i ritorni dell'investimento progettuale - sono

2. IL DISEGNO GENERALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI PPC

2.1 Il contenuto del sistema

La Tavola 2 offre un quadro generale sullo sviluppo del sistema di PPC indicandone gli elementi componenti. Il perseguimento dell'obiettivo di sviluppare il sistema integrato di PPC ha comportato:

- a) la necessità di procedere alla realizzazione di taluni **prerequisiti indispensabili**, vale a dire strumenti ed informazioni senza i quali sarebbe impossibile procedere alla messa in esercizio del sistema informativo; inoltre è apparso opportuno prevedere la realizzazione di altri **requisiti di rilevanza gestionale**, la cui assenza non condizionerebbe la messa in esercizio del sistema ma ne limiterebbe notevolmente le capacità gestionali in specifici settori, peraltro di sicura rilevanza per l'Amministrazione;
- b) l'opportunità, estremamente sentita alla luce dell'attuale momento di profonda innovazione che vive l'Amministrazione, di sviluppare un apposito sottosistema per **il governo dinamico dei processi e dei prodotti**: si tratta di un insieme di applicazioni e di banche dati che consentono a tutti i Centri di responsabilità di individuare facilmente gli effetti sui processi lavorativi delle innovazioni organizzative e normative nonché di definire le modalità ottimali di programmazione e controllo per ogni processo, graduandone la ponderosità in relazione alla rilevanza ed alla stabilità nel tempo del processo stesso;
- c) la necessità di **specializzare il sistema informativo di consuntivazione dei costi e della produzione** (e le collegate applicazioni di programmazione e controllo) in relazione alle peculiarità proprie:
 - **dell'Amministrazione finanziaria in senso stretto** (i tre Dipartimenti, il Segretariato generale, la Direzione generale degli AA.GG. e del Personale, la Scuola centrale tributaria ed il Secit): tipica istituzione pubblica "non profit";
 - **dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**: realtà caratterizzata da una prevalente componente industriale e commerciale ed orientata, sempre di più, verso logiche tipiche delle imprese operanti sul mercato;
 - **del Corpo della guardia di finanza**: istituzione militare che affianca ai prevalenti compiti di prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi tributari, importanti funzioni di polizia giudiziaria, di ordine e sicurezza pubblica nonché di difesa politico-militare dei confini. Tale elemento del sistema, peraltro, al momento è sviluppato autonomamente dal Corpo;

- d) la previsione di specifici **elementi del sistema informativo-operativo** rivolti sia agli **indicatori di qualità** della produzione e di consuntivazione degli esiti dell'azione amministrativa (per alimentare i cosiddetti rendiconti intensivi), sia alla definizione dei **supporti** da fornire agli utilizzatori per programmare le attività, i costi e la produzione e per controllare l'andamento della gestione;
- e) la focalizzazione dell'attenzione della dirigenza sull'**utilizzo del sistema informativo**, prevedendo specifiche attività sia di **sviluppo delle capacità di base delle risorse dei Centri di responsabilità** sia di **supporto operativo specifico per il S.In.Co.**, quale organo maggiormente coinvolto nelle fasi di pianificazione e controllo strategico;
- f) l'esigenza di rendere coerente l'intera Organizzazione, prevedendo il **riallineamento dei criteri di valutazione dei dirigenti** alla luce dei dettati del decreto legislativo n. 29/93 e del contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza, nonché della disponibilità e dell'utilizzo del sistema integrato di PPC.

Il riesame critico delle esigenze alla base delle diverse priorità di sviluppo (nonché la valutazione dello stato di avanzamento delle attività di progetto alla fine del settembre 1997) ha portato alla definizione di un'**organizzazione per la realizzazione complessiva del sistema integrato di PPC basata su quattro aree progettuali**:

1. il **progetto base che deve sviluppare il sistema informativo operativo per la contabilità ed il controllo economico dell'Amministrazione** (in altri termini il compattamento dei progetti già noti con gli acronimi COGES e CAM);
2. lo **sviluppo delle capacità di base**, vale a dire il potenziamento delle capacità di utilizzo gestionale delle applicazioni rese via via disponibili dal sistema informativo di cui al punto precedente;
3. il **supporto operativo al Servizio per il controllo interno**, finalizzato alla collaborazione temporanea (nel periodo di crescita professionale delle risorse interne) con l'Organo maggiormente coinvolto nelle (e determinante sulle) fasi di pianificazione e controllo strategico;
4. le **iniziative collegate**, ovvero interventi sui prerequisiti rilevanti gestionalmente ma non indispensabili all'operatività di base del PPC e sul sistema di valutazione dei dirigenti.

Le aree progettuali di cui ai punti 2, 3 e 4 costituiscono l'insieme dei **progetti ausiliari** rispetto al progetto base.

I contenuti di ciascuna area progettuale e i relativi costi di sviluppo sono riportati in allegato.

2.2 Le caratteristiche del sistema

La riprogettazione effettuata ha portato ad accentuare, dato il contesto attuale dell'Amministrazione, due particolari caratteristiche del sistema di PPC:

- **la neutralità dell'impianto rispetto alla macrostruttura organizzativa ed agli assetti istituzionali dell'Amministrazione.** Ponendo come elementi cardine del sistema il processo lavorativo ed i prodotti, il PPC - così come delineato - risulta facilmente adattabile ad ogni tipologia di configurazione organizzativa: il passaggio di competenze da un Centro di responsabilità ad un altro, l'eventuale accorpamento di Centri di responsabilità, la creazione di innovativi assetti istituzionali (quali, ad esempio, le Agenzie, o la "regionalizzazione" dell'Amministrazione) comporterebbero solo contenuti interventi sul sistema (essenzialmente la revisione del collegamento tra Centri di responsabilità e processi, vale a dire la "matrice delle competenze") e, certo, non il rifacimento di parti significative del sistema;
- **la flessibilità, vale a dire la capacità di utilizzare modalità differenziate di programmazione e controllo, in funzione del peso delle caratteristiche dei singoli processi e prodotti.** In particolare, ciò comporta che, per i processi le cui modalità lavorative saranno soggette a forti revisioni nel prossimo periodo, il sistema sarà in grado di operare con modalità semplificate di conteggio e valorizzazione della produzione. Conseguenza ulteriore di tale caratteristica consiste nel fatto che i Centri di Responsabilità possono presentare, al termine di ciascun rilascio - nell'ambito di una coerente configurazione unitaria - ,livelli di profondità più o meno avanzati nella capacità di controllo della gestione in relazione alle caratteristiche dei processi di competenza ed alla entità delle risorse dedicate nel periodo al progetto.

3. IL PIANO DI SVILUPPO DEL PROGETTO

Lo sviluppo del progetto, così come richiesto dall'Amministrazione avverrà attraverso una serie di rilasci di applicazioni aventi autonoma idoneità ad assicurare capacità aggiuntive di gestione ai Centri di responsabilità.

3.1 Il sistema informativo ed operativo di contabilità e controllo economico (COGES + CAM)

Lo sviluppo del sistema informativo ed operativo COGES+ CAM avverrà attraverso 3 rilasci, così come evidenziato dalla Tavola 3, ciascuno dei quali consentirà all'Amministrazione di sviluppare significativamente la propria capacità di programmazione e controllo.

a) La "configurazione minima" del sistema verrà rilasciata in due fasi: la prima entro il 30/6/98 e la seconda entro il 31/12/98.

Tale rilascio - essenziale dal momento che assicura all'A.F. la possibilità di soddisfare le esigenze di cui al D.Lgs 279/97- si configura come particolarmente impegnativo in quanto richiede, da un lato, lo sviluppo di una molteplicità di prerequisiti (i più importanti sono: la consuntivazione della produzione - analiticamente per i prodotti più rilevanti e sinteticamente per gli altri - estesa anche alla rilevazione della maggiore imposta accertata a seguito dell'attività di controllo e la diffusione della rilevazione della destinazione delle ore lavoro a tutti i Centri di responsabilità) e, dall'altro, la fase di prima personalizzazione del pacchetto di contabilità acquisito dall'esterno.

Più in particolare, entro il 30/6/98:

- sarà completato il sistema di programmazione e controllo della produzione dei sali e dei tabacchi (A.A.M.S);
- saranno rilasciate le funzionalità di base della "banca dati dei processi e dei prodotti", vale a dire quelle relative alla gestione dell'innovazione nei processi lavorativi, quelle per la consuntivazione delle ore lavoro dei dipendenti A.F. destinate ai singoli prodotti e per il controllo delle attività indirette.

Entro il 31/12/98, invece, saranno rilasciate all'Amministrazione:

- la prima tranches della consuntivazione della produzione;
- una serie di indicatori sulla qualità della produzione;
- le applicazioni che consentono di:
 - trasformare le proprie spese in costi (dalla cassa alla competenza);
 - attribuire parte di questi costi (quelli del personale) a ciascun Centro di responsabilità ed ai singoli prodotti;
 - conoscere il valore monetario della produzione (limitatamente al solo valore determinato dal contributo delle risorse umane impiegate).

- b) La **“configurazione di base”** del sistema sarà rilasciata entro il 31/12/99, prevedendo, peraltro, una **consegna intermedia** di prodotti nel mese di giugno. In particolare, **il rilascio di giugno** permette di assicurare il controllo della qualità dei prodotti (autocontrollo e collaudo), di completare l'attribuzione dei costi ai singoli prodotti nonché di valorizzare la produzione tenendo conto anche del contributo dei fattori di produzione diversi dal lavoro. Inoltre verranno rilasciate le applicazioni definitive a supporto della pianificazione e della programmazione.

Il **rilascio del 31.12.99** porta a completamento le funzionalità del sistema, automatizzando ulteriormente la consuntivazione della produzione, integrando i consuntivi della produzione con il controllo qualità, attuando ulteriori controlli della qualità dell'azione amministrativa e inserendo nel valore della produzione del Ministero anche la quota parte realizzata dai Concessionari della riscossione, da ACI e da SIAE (arrivando, così, a completa comparazione tra i costi di competenza e la produzione conseguita).

- c) Entro **settembre del 2000** verrà infine rilasciata la **configurazione finale** del sistema: non si tratta in questo caso di ampliare le funzionalità del sistema, bensì di **elevare il livello di programmazione e controllo per quei processi e prodotti che sono stati sottoposti nel biennio 1998-99 ad una profonda revisione** nelle modalità operative e, in taluni casi, nella concezione stessa del prodotto.

3.2 I progetti ausiliari

I **“progetti ausiliari”**, essenziali per garantire un efficace utilizzo del sistema informativo PPC, verranno eseguiti secondo le tempistiche illustrate nella Tavola 4. Tali progetti consentiranno di:


- sviluppare le capacità generali delle risorse umane a pianificare, programmare e controllare le attività di competenza e di creare alcuni necessari poli specialistici, indispensabili per governare il sistema e per sviluppare la cultura del costo nell'Amministrazione;
- supportare l'Autorità politica, attraverso il S.In.Co., nell'attività di pianificazione e controllo strategico;
- valutare i dirigenti in base ai risultati conseguiti, così come previsto dal CCNL stipulato nel gennaio 1997;
- sviluppare il sottosistema relativo alla consuntivazione ed al controllo dell'attività dei concessionari.

3.3 Il miglioramento del supporto informativo provvisorio

In considerazione del fatto che il sistema informativo ed operativo di PPC inizierà a fornire informazioni ed analisi a partire dall' 1/1/1999, al fine di assicurare comunque un miglioramento delle capacità di programmare e controllare le proprie attività, sono previsti per il primo quadrimestre 1998 alcuni interventi migliorativi delle attuali procedure informative provvisorie a supporto del ciclo di PPC. In particolare, si prevede di adeguare le applicazioni di programmazione e controllo e di inserire nel sistema di consuntivazione talune delle informazioni sulla produzione che verranno disponibili al sistema definitivo.

Il piano temporale del progetto "sistema provvisorio di PPC" è riportato nella Tavola 5.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE

L'articolo 61, comma 31, del disegno di legge di cui all'Atto Camera 2372-octies contiene una delega al Governo finalizzata al riordino della disciplina del sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo ed ispirata essenzialmente all'eliminazione del non riscosso come riscosso, alla modificazione del sistema dei compensi spettanti ai concessionari, allo snellimento delle procedure esecutive ed al potenziamento dei collegamenti telematici tra l'amministrazione finanziaria ed i concessionari stessi.

L'emendamento che si propone è ispirato fondamentalmente ai medesimi principi. Esso, tuttavia, specifica in modo più dettagliato le linee-guida dell'operato del legislatore delegato, anche alla luce delle conclusioni raggiunte da un'apposita commissione di studio istituita presso il Ministero delle Finanze.

In particolare, per quanto riguarda il rapporto fra l'amministrazione ed i concessionari del servizio di riscossione, viene previsto che tale servizio possa essere affidato esclusivamente ad apposite società per azioni; si prevede, altresì, la rideterminazione dell'estensione territoriale degli ambiti delle concessioni allo scopo di meglio assicurare l'efficienza delle aziende concessionarie.

Altro aspetto di rilievo inerente il rapporto di concessione è costituito dall'eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso attualmente gravante sugli agenti della riscossione per buona parte dei carichi loro attribuiti. In proposito, tenuto conto dei possibili riflessi di ordine negativo che tale innovazione potrebbe avere, almeno inizialmente, sul bilancio degli enti destinatari delle anticipazioni, si è ritenuto opportuno contemplare la possibilità di porre a carico dei concessionari l'obbligo di versamento annuale, per i ruoli erariali, di un importo forfettario e, per quelli emessi da Regioni, Province e Comuni, di una percentuale sulle somme riscosse nell'anno precedente.

In stretta connessione con l'eliminazione della regola del non riscosso come riscosso e in considerazione della necessità di incentivare i concessionari ad una più efficace azione di riscossione, si è, inoltre, delineata una nuova disciplina dei compensi ad essi spettanti, collegandoli all'entità delle somme riscosse, alla tempestività ed ai costi standard della riscossione nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali.

Questi obiettivi, però, possono essere raggiunti soltanto con la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure esecutive e di quelle di formazione dei ruoli, cui sono rivolte le norme contenute nelle lettere d) ed e).

In effetti, si è avuto modo di rilevare che la frammentarietà ed il ritardo nell'acquisizione, da parte dei concessionari, dei dati utili al recupero del credito, l'obbligo di procedere comunque al tentativo di espropriazione mobiliare per carichi di qualunque entità, la non economicità di procedimenti espropriativi immobiliari per importi di modesta entità, ostacolano in misura considerevole l'azione di recupero forzato dei tributi e delle altre entrate non versate.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine di ovviare a tali inconvenienti, è stato delineato un sistema basato sull'accesso telematico dei concessionari ad un apposito archivio in cui sono registrate tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle procedure esecutive. Ciò dovrebbe consentire un significativo risparmio di tempi per i concessionari e di energie lavorative per gli uffici finanziari finora chiamati a fornire in via cartacea ai concessionari stessi le citate informazioni. L'unificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora in un unico atto che cumula le funzioni di entrambi e la ridefinizione dei limiti d'importo attualmente vigenti per procedere all'iscrizione a ruolo costituiscono altri importanti tasselli dell'ipotesi di semplificazione disegnata nello schema di norma.

Altro aspetto qualificante è costituito dalla previsione di un limite di importo al di sotto del quale non deve essere svolta l'espropriazione immobiliare (come meccanismo di salvaguardia degli interessi dell'erario, è stata, tuttavia, prevista l'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile). Nel contempo, l'esonero del concessionario dall'obbligo di procedere all'espropriazione mobiliare nella casa di abitazione del debitore risponde ad logica di mercato e consente di "saltare" una fase assai costosa e, in genere, scarsamente produttiva; naturalmente resta fermo - ed anzi viene indirettamente incentivato - l'obbligo del concessionario di esperire le altre procedure mobiliari (ad esempio, pignoramento presso terzi ed accesso nei luoghi in cui viene svolta attività professionale).

Si è, inoltre, ritenuto necessario armonizzare le sanzioni ai concessionari con i principi contenuti nell'art. 3, c. 133, L. 662/1996, e rivedere profondamente la procedura di riconoscimento dell'inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, nella consapevolezza che la documentazione prodotta dal concessionario a corredo delle proprie domande di rimborso e di discarico possa essere controllata più efficacemente con verifiche ispettive a campione che attraverso un esame sistematico, molto più lento e implicante pesanti ricadute sull'organizzazione degli uffici finanziari periferici. Peraltro, proprio questi risvolti negativi delle procedure attualmente vigenti rendono opportuno un azzeramento dell'esistente, con liquidazione automatica delle domande di rimborso e di discarico ancora pendenti.

Infine, sempre allo scopo di rendere i controlli sui concessionari insieme più semplici e più incisivi, è stata inserita nello schema di legge delega la possibilità di utilizzazione di strumenti informatici nella tenuta della propria contabilità.

EMENDAMENTO ALL'ATTO CAMERA N. 2372 - OCTIES

--- All'art. 61, comma 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al primo periodo,

- dopo le parole "disciplina della riscossione" le parole "dei tributi" sono sostituite dalle seguenti: "mediante ruolo";
- dopo le parole "rapporto con i concessionari" le parole da "dei servizi" a "incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari stessi,".

- Alla lettera a), la parola "progressiva" è eliminata e dopo la parola "concessionari" le parole da "anche" a "sistema" sono sostituite dalle seguenti: "con eventuale previsione, a carico dei medesimi,

- per i ruoli erariali, dell'obbligo di versamento annuale, per un numero di anni non superiore a sette, di un importo, decrescente nel tempo, a titolo di anticipazione delle somme da porre in riscossione;

- per i ruoli emessi da regioni, province e comuni, dell'obbligo di versamento annuale, a titolo di anticipazione, di una percentuale, non superiore al settanta per cento, delle somme riscosse nell'anno precedente.".

- Le lettere b), c), d), e), f), g) sono sostituite dalle seguenti:

b) affidamento del servizio di riscossione a società per azioni aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività fiscali e finanziarie degli enti locali e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e/o la diminuzione dei costi;

c) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse ed alla tempestività e ai costi standard della riscossione, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali;

d) razionalizzazione della procedura di formazione dei ruoli, erariali e non erariali, tenendo conto anche della necessità di ridefinire i limiti di importo al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

e) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione, secondo modalità che consentano, tra l'altro:

- 1) la previsione della notifica di un unico atto cumulante le funzioni di cartella di pagamento ed avviso di mora;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;
- 3) l'affidamento ai concessionari della riscossione del potere di rateizzare il carico iscritto a ruolo previa prestazione, per gli importi più elevati, di idonea garanzia;
- 4) l'individuazione di un limite di importo del credito, congruo in rapporto al valore dell'immobile, al di sopra del quale si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto del quale si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
- 5) l'esonero del concessionario dall'obbligo di procedere all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore;
- 6) l'istituzione di un archivio contenente tutte le informazioni da mettere a disposizione dei concessionari della riscossione dei tributi per l'espletamento delle procedure esecutive;
- 7) la previsione dell'obbligo per i concessionari di utilizzare un sistema informativo centralizzato e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo - contabili contemplati dalla legge;
- f) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle quote, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli ispettivi a campione;
- g) individuazione di procedure che consentano la liquidazione automatica in misura forfettaria pari al 70% dell'ammontare complessivo delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dai concessionari entro il 31 dicembre 1996, previa riapertura dei relativi termini;

- Dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

- h) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;
- i) revisione delle sanzioni a carico dei concessionari in armonia con i principi previsti nell'art. 3, comma 133 della legge 23 dicembre 1996;

--- L'art. 61, comma 32, è sostituito dal seguente: "32. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 31, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31. Il governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della riscossione mediante ruolo e del rapporto con i concessionari del servizio e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, gravante sui concessionari, con eventuale previsione, a carico dei medesimi,
 - per i ruoli erariali, dell'obbligo di versamento annuale, per un numero di anni non superiore a sette, di un importo, decrescente nel tempo, a titolo di anticipazione delle somme da porre in riscossione;
 - per i ruoli emessi da regioni, province e comuni, dell'obbligo di versamento annuale, a titolo di anticipazione, di una percentuale, non superiore al settanta per cento, delle somme riscosse nell'anno precedente;
- b) affidamento del servizio di riscossione a società per azioni aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività fiscali e finanziarie degli enti locali e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e/o la diminuzione dei costi;
- c) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse ed alla tempestività e ai costi standard della riscossione, nonché alla situazione socio - economica degli ambiti territoriali;
- d) razionalizzazione della procedura di formazione dei ruoli, erariali e non erariali, tenendo conto anche della necessità di ridefinire i limiti di importo al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
- e) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione, secondo modalità che consentano, tra l'altro:
 - 1) la previsione della notifica di un unico atto cumulante le funzioni di cartella di pagamento ed avviso di mora;
 - 2) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;
 - 3) l'affidamento ai concessionari della riscossione del potere di rateizzare il carico iscritto a ruolo previa prestazione, per gli importi più elevati, di idonea garanzia;
 - 4) l'individuazione di un limite di importo del credito, congruo in rapporto al valore dell'immobile, al di sopra del quale si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto del quale si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
 - 5) l'esonero del concessionario dall'obbligo di procedere all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 6) l'istituzione di un archivio contenente tutte le informazioni da mettere a disposizione dei concessionari della riscossione dei tributi per l'espletamento delle procedure esecutive;
- 7) la previsione dell'obbligo per i concessionari di utilizzare un sistema informativo centralizzato e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo - contabili contemplati dalla legge;
- f) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle quote, con previsione di meccanismi di scarico automatico e dell'effettuazione di controlli ispettivi a campione;
- g) individuazione di procedure che consentano la liquidazione automatica in misura forfettaria pari al 70% dell'ammontare complessivo delle domande di rimborso e di scarico per inesigibilità presentate dai concessionari entro il 31 dicembre 1996, previa riapertura dei relativi termini;
- h) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;
- i) revisione delle sanzioni a carico dei concessionari in armonia con i principi previsti nell'art. 3, comma 133 della legge 23 dicembre 1996;

32. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D.G.P.A. Coordinamento Amministrativo

1. Profili istituzionali.

- Regolamento concernente gli uffici di livello dirigenziale generale.

La Corte dei Conti ha dato atto che il Ministero degli affari esteri, seppure con qualche ritardo, ha definito “nella prima metà dell’anno 1996” uno schema di regolamento governativo, che “ha formato oggetto di ampia illustrazione da parte del Segretario generale del Ministero dinanzi alle competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati nel corso di audizioni appositamente convocate”.

E’ motivo di soddisfazione e di incoraggiamento il fatto che, nel descrivere alquanto dettagliatamente “le novità di maggiore rilievo che lo schema si propone di apportare”, la Corte non abbia manifestato alcuna opinione critica.

Peraltro, come la Corte ha posto in evidenza, “nelle more della conclusione dell’iter procedimentale del regolamento in questione è intervenuta la legge 15 marzo 1997, n. 59”, che ha introdotto importanti innovazioni per quanto riguarda sia l’iter per l’emanazione del regolamento, sia i criteri da seguire nella sua formulazione. La Corte stessa ha rilevato che “detta novella potrà determinare un allungamento dei tempi per l’emanazione del provvedimento in questione”.

In effetti, con deliberazione del 14 maggio 1997 il Consiglio di Stato, a cui lo schema di regolamento era già stato sottoposto, ha “sospeso” l’emanazione del parere, considerando che l’articolato andasse “conformato” alla nuova disciplina concernente il riordino degli uffici dei Ministeri, contenuta nella legge 17 marzo 1997, n. 59.

A seguito della suaccennata delibera, il Ministero ha avviato una nuova riflessione sulle linee della riorganizzazione degli uffici, ed intende riprendere l’iter interrotto entro i termini brevissimi.

2. Deleghe Legislative.

1. Il termine di quattro mesi (anziché sei mesi previsti in una prima stesura) contenuto nella delega sul riordino del trattamento economico all'estero dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, si è rivelato insufficiente a causa sia della complessità della materia che ha richiesto l'approfondimento di varie ipotesi alternative, sia della molteplicità degli adempimenti procedurali.

Pertanto, fin dal marzo 1997, si provvide a richiedere un differimento del termine suddetto dal 30 aprile al 31 ottobre 1997. A tal fine si utilizzò un provvedimento generale di proroga di termini, dal quale tuttavia la Commissione Affari Costituzionali del Senato, dopo un faticoso iter, nella seduta del 31 luglio u.s., ha espunto proprio il comma concernente la proroga in questione, in quanto il provvedimento era stato assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, sede ostativa alla concessione della proroga di un termine per l'esercizio di delega legislativa.

Si fa altresì presente che l'Amministrazione era comunque riuscita, nonostante gli strettissimi tempi sopra ricordati, ad inviare in data 30 aprile alle Amministrazioni concertanti (Tesoro, Finanze e Sanità) uno schema di decreto legislativo che riordinava la materia del trattamento economico all'estero del personale del Ministero degli Esteri.

2. In relazione al punto in cui la Corte dei Conti sottolinea l'aumento delle spese del personale rispetto al 1995, causate dall'incremento delle indennità di servizio, si conferma che l'aumento dello stanziamento generale sul capitolo 1503, nonché delle spese effettuate, deve imputarsi alla variazione dei valori dei cambi di finanziamento delle valute con cui vengono corrisposte le indennità stesse. Infatti l'incremento percentuale di tali valori sullo stanziamento si può valutare in + 8,69 per cento pari a 44,6 miliardi. La differenza ulteriore di quasi circa 5 miliardi sugli stanziamenti assestati è invece riferibile all'aumento dell'1 per cento previsto dalla legge finanziaria 1995.

Al riguardo deve tenersi presente che i cambi di finanziamento applicati nel 1996 vennero fissati, come prescrive la legge, a fine marzo 1995 quando la crisi valutaria che aveva colpito il nostro paese era al suo picco ed aveva determinato un forte indebolimento del corso della lira nei confronti delle principali valute di pagamento.

E' da ribadire che i valori assoluti delle varie indennità espressi in valuta sono rimasti invariati dal 1995 al 1996, e che si è cercato di conseguire ogni possibile economia rinunciando al potenziamento degli organici all'estero, che si voleva realizzare con l'incremento dell'uno per cento ottenuto nello stanziamento del capitolo.

Va inoltre tenuto presente che il costo effettivo in lire sostenuto dall'Erario per l'acquisto delle valute necessarie per il pagamento delle indennità di servizio è stato inferiore della somma iscritta in bilancio.

I corsi della lira sono infatti migliorati nel corso del 1996 ed il risparmio che si è determinato tra i cambi del giorno ai quali veniva effettivamente comprata la valuta e quelli di finanziamento, che erano generalmente più elevati, sono andati a confluire su di un apposito conto di compensazione operante presso il Tesoro.

3. In merito infine a quanto sostenuto dalla Corte circa la necessità di rivedere i coefficienti di maggiorazione delle indennità anche in via amministrativa, si può ricordare che l'effettivo potere d'acquisto delle indennità di servizio, che non hanno più ricevuto adeguamenti dall'1.01.1991, nonostante l'aumento del costo della vita che si è registrato in tutti i Paesi a partire da tale data, è stato ulteriormente decurtato dalle manovre finanziarie di contenimento della spesa pubblica del 1993 (- 3,50% per tutte le Sedi) e del 1995 (- 8 % medio).

Ciò premesso si precisa che si è comunque provveduto, a partire dal 1995, a ridurre il livello delle indennità in talune Sedi ove l'attenuazione delle condizioni di rischio e di disagio non giustificava ulteriormente l'incentivazione economica che si era in passato giudicato di dover garantire.

Si ricorda, a titolo di esempio, che tale riduzione ha raggiunto la percentuale del 25% nel caso di Beirut.

3. Risultati di bilancio.

1. Lo stato di previsione della spesa del Ministero degli Esteri per l'anno 1996 (Legge 23 dicembre 1995, n. 551), esponeva un importo pari a Lit. 2.654.675.178.000 con un incremento di oltre il 3% circa rispetto allo stanziamento iniziale del 1995 pari a Lit. 2.568.174.750.000. Il bilancio assestato 1996 è di Lit. 2.785.207.080.000 (Legge n. 419 dell'8.8.1996).

La Legge Finanziaria 1996 (Legge 23 dicembre 1995, n. 550) prevedeva per la nostra Amministrazione alla Tabella A (Fondo speciale di parte corrente) uno stanziamento globale di Lit. 170 miliardi; alla Tabella C (stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla L.F.) uno stanziamento complessivo di Lit. 603,055 miliardi; alla Tabella D (rifiinanziamento di norme recanti interventi di spese in conto capitale) uno stanziamento di Lit. 3 miliardi a valere sul capitolo 8001 (Rubrica 4); alla Tabella F (autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) uno stanziamento di Lit. 29,1 miliardi a valere sul capitolo 7501 (spesa in conto capitale - Rubrica 2).

Nel corso del '96 questa Amministrazione ha sostenuto il peso di due manovre finanziarie per un complessivo ammontare di lire 30 miliardi circa. La prima, a seguito dell'attuazione del DL 565 del 30.12.1995 ha comportato la riduzione degli stanziamenti di bilancio dei capitoli appartenenti alle categorie IV, V e X per un importo di Lit. 4.976.901.000 e dal Fondo speciale di questa Amministrazione per un importo di 10 miliardi. La seconda, intervenuta il 20.06.1996 in applicazione del DL 323 convertito in Legge 425 dell'8.8.96, ha comportato riduzioni per complessivi 15.031.856.000 di lire.

Sono stati ridotti gli stanziamenti dei capitoli delle "missioni" per lire 61.672.000, dei capitoli di categoria IV per lire 4.970.184.000 e dei capitoli della Cooperazione allo Sviluppo per lire 10 miliardi..

Si rileva che nella già citata legge di assestamento per il 1996, l'importo complessivo di Lit. 2.785.207.080.000 non comprende la riduzione di 15 miliardi di lire intervenuta con la 2^a manovra.

E' stato necessario nel corso del 1996 ricorrere al "Fondo di riserva per le Spese Impreviste" dello Stato di Previsione del Ministero del Tesoro, allo scopo di ottenere integrazioni di bilancio sui capitoli maggiormente sofferenti e "storicamente" indispensabili al funzionamento dell'Amministrazione, quali il capitolo 1021 - missioni nazionali - (integrazione assentita: Lit. 60 milioni); il capitolo 1104 - Comitati e Commissioni - (integrazione assentita: Lit. 308 milioni); il capitolo 1115 - Cerimoniale - (integrazione assentita: Lit. 2,6 miliardi); il capitolo 1142 - Visite ufficiali del Presidente della Repubblica - (integrazione assentita: Lit. 3 miliardi); il capitolo 1255 - contributi ad Enti, Associazioni, ecc. - (integrazione assentita: Lit. 29 miliardi); il capitolo 1572 - Fitto locali - (integrazione assentita: Lit. 7 miliardi); il capitolo 1577 - Commissioni, delegazioni - (integrazione assentita: 2,9 miliardi); il capitolo 1586 - Presidenza UE - (integrazione assentita: Lit. 11,8 miliardi); il capitolo 3035 - fitto IILA - (integrazione assentita: Lit. 761,8 milioni); per un totale di Lit. 54 miliardi circa, importo questo che ha incrementato ulteriormente il Bilancio 1996 di questa Amministrazione.

Nel 1996 la "nota introduttiva" al bilancio 1997 è stata formulata in funzione degli obiettivi che questa Amministrazione intende perseguire per l'esercizio successivo, se provvista degli adeguati mezzi finanziari. L'Amministrazione, infatti, in sede di previsioni 1997 ha rigorosamente contenuto le proprie richieste e le ha indirizzate su settori di intervento funzionali e promozionali ben precisi e motivati, con l'obiettivo di elevarne l'efficienza, ottimizzare i criteri di gestione, potenziare la capacità di promozione soprattutto sotto il profilo economico-commerciale e culturale, migliorare i servizi ai cittadini all'estero.

Sempre in tema di "bilancio" sono state presentate al Ministero del Tesoro le proposte di variazione di bilancio in attuazione delle leggi di cui all'allegato elenco varate nel corso del 1996 che investono materie trattate da varie Direzioni Generali di questa Amministrazione.

2. In considerazione delle **novità introdotte in materia di bilancio** dalle recenti disposizioni di legge (D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni) che hanno sostanzialmente inciso sulla struttura del bilancio dello Stato privilegiando una impostazione dello stesso alla luce di criteri gestionali tesi a realizzare migliori risultati di economicità, questo Ministero ha proiettato il bilancio assestato 1995 nel "**bilancio per obiettivi**" che è stato il risultato della collaborazione con la Corte dei Conti in una esercitazione tendente a riclassificare la spesa statale per ripartirla in funzioni omogenee riferite a microattività e centri di responsabilità.

L'elaborato prodotto, rappresenta un valido contributo di studio sia in materia di "bilancio", che per la "riforma" di questa Amministrazione. Ciò è stato ampiamente rilevato dalla Relazione della Corte dei Conti in oggetto.

3. **In attuazione del D.Lgs. 29/93** è stato elaborato, nel corso del 1996, il provvedimento ministeriale di attribuzione dei capitoli di bilancio tra le diverse Direzioni Generali e Servizi di questo Ministero sulla base della previsione dell'art. 14, 1^o comma del D.Lgs. 29/93 (e successive modificazioni) che stabilisce che il Ministro a seguito dell'approvazione del Bilancio, provveda entro 60 giorni alle assegnazioni di quote-parti dello stesso a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale.

A seguito delle intese intercorse con la Corte dei Conti è stato predisposto l'08.03.1993 il Decreto Ministeriale n. 791 di assegnazione agli uffici di livello dirigenziale generale delle quote parti del Bilancio dell'Amministrazione (artt. 14 e 16 DLgs 29/93), seppure in mancanza degli adempimenti previsti dal precitato Decreto Legislativo. Nelle premesse del provvedimento per il 1996 infatti, è stato ben specificato che esso è predisposto in assenza dell'adozione del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29, dovendosi procedere in via eccezionale e temporanea ad individuare la responsabilità gestionale tra le Direzioni Generali ed i Servizi del Ministero, per consentire l'operatività amministrativo-contabile dello stesso.

La Corte dei Conti ha dato corso al provvedimento in data 23.04.1996, anche se con alcune obiezioni proprio in merito all'assenza dei provvedimenti attuativi degli articoli 3 e 14 lett. a e b (direttive del Ministro) e dell'articolo 6, 1^o comma del surrichiamato Decreto Legislativo 29 (Regolamenti organizzativi).

4. Investimenti.

1. In merito al suggerimento di far convergere in un "unico centro decisionale e di responsabilità le risorse destinate all'acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche o di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero" (Cap. III, par. 1.2, pag.85 del Rapporto della Corte dei Conti), per concordando in principio, non si può sottacere l'esigenza che ne deriverebbe di rafforzare l'Unità Tecnica e lo staff amministrativo che verrebbero preposti alla gestione dei capitoli di Bilancio 7501 ed 8001.

5. Rendiconti.

Il fenomeno della ritardata resa dei rendiconti ha subito, così come riconosce la Corte dei Conti, una riduzione nel corso del '96 non solo a seguito delle nuove disposizioni di cui al DPR 20.04.94 n. 367 ma anche in virtù della costante opera di monitoraggio messa in atto dall'Amministrazione.

Come si è fatto rilevare alla Ragioneria Centrale in risposta ad una nota del 18.03.97, nel corso degli ultimi anni si è passati da uno scoperto complessivo di 665 miliardi per il 1993 ai 146 miliardi per il 1994 (ed ai circa 40 miliardi per il 1996):

il problema connesso della giacenza di rendiconti non controllati presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale subirà senz'altro un forte ridimensionamento a seguito della costituzione di una apposita Task Force composta da personale di questo Ministero e della Ragioneria Centrale che ha cominciato ad operare da circa un mese con ottimi risultati e che si prefigge di azzerare l'arretrato nel corso dei prossimi 4 o 5 mesi.

Per quanto concerne la possibilità di semplificare e snellire talune procedure amministrativo/contabili di competenza delle Sedi all'estero, si fa presente che un apposito Regolamento, emanato in base ad una delega Legislativa contenuta nel Collegato alla Finanziaria 1997 è stato già elaborato e inviato all'esame del Ministero del Tesoro che ha espresso al riguardo parere favorevole.

6. Direttive.

Quanto affermato dalla Corte dei Conti circa la mancata emanazione di direttive, il varo di programmi generali e settoriali di attività, l'assegnazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi definiti, non è esatto.

Nel corso del '96, infatti, il Ministro degli Affari Esteri ha provveduto ad attribuire ai diversi Direttori Generali le quote di bilancio con il richiamato D.M. n. 791 dell'8.3.96, regolarmente registrato alla Corte dei Conti. Inoltre agli stessi Direttori Generali sono state indirizzate all'inizio dell'anno, apposite lettere nelle quali venivano indicati gli obiettivi prioritari cui dovevano informarsi le linee programmatiche dell'attività delle stesse Direzioni Generali e Servizi per il 1996. Tali comunicazioni sono state portate a conoscenza della Corte dei Conti.

7. Istituti Italiani di Cultura.

1. come fatto presente in precedenza, l'Amministrazione ha già provveduto ad elaborare un progetto di regolamento sulla semplificazione delle procedure amministrativo - contabili (inviato al Ministero del Tesoro), nell'ambito del quale sono state apportate modifiche al D.M. 392/95;
2. la Direzione Generale delle Relazioni Culturali, al fine di migliorare le attività di programmazione degli interventi in materia culturale, ha già in gran parte provveduto a fornire opportune istruzioni e direttive alle Sedi estere in tale senso. Ha inoltre indetto - e sono tuttora in corso di attuazione - riunioni d'area, come previsto dall'art. 3 lettera d) della legge 401/90;
3. la percentuale di distribuzione del personale dell'area della promozione culturale tra l'Amministrazione e le sedi estere è stabilita dall'art. 19 della legge 401/90, che prevede una presenza di unità di personale pari al 20% presso il Ministero degli Affari Esteri. La quota è attualmente assestata su tale livello.

A tale riguardo, si segnala quanto segue:

- nel 1994, in applicazione della legge 243/93, l'Amministrazione è stata obbligata a disporre un numero maggiore di richiami presso la sede centrale (21 unità in più rispetto al 20% previsto dalla legge 401/90);
- nel 1995, vigenti ancora le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, il numero dei richiami disposti è stato vincolato dalla disponibilità del capitolo di bilancio del Ministero degli Affari Esteri relativo agli assegni di Sede di tutto il personale degli Esteri;
- peraltro, proprio la Corte dei Conti aveva eccepiuto che gli avvicendamenti del personale in servizio al Ministero degli Affari Esteri avvenivano con estrema frequenza, dopo solo due anni di permanenza in Amministrazione (termine minimo previsto dalla legge);

- nel 1996 è stato disposto un numero di rientri pari al numero delle partenze previste;
- nel 1997 è stato disposto un numero di rientri minore alle partenze previste poiché si è tenuto conto degli avvicendamenti che non sono stati effettuati nel corso dell'anno precedente (non tutte le unità di personale avvicendabile ha infatti presentato domanda di trasferimento o ha ricevuto assegnazione) e tenuto conto anche delle domande di rientro anticipato; inoltre, i rientri vengono disposti sulla base delle partenze previste (il numero di quelle effettive può discostarsi dalla previsione per diversi motivi) e la proporzione del 20% è calcolata annualmente sulle unità in effettivo servizio, suscettibile, quindi, di variazione a seguito di pensionamenti, decessi o dimissioni.

8. Cooperazione.

1. La Corte riserva alla gestione della Cooperazione alcuni apprezzamenti positivi, che costituiscono una importante svolta dopo anni di critiche assai severe.
2. La Corte osserva che gli impegni assunti dalla DGCS nel 1996 hanno assorbito l'intero importo stanziato. In passato una critica costante della Corte aveva riguardato la lentezza della Cooperazione nell'impegnare le spese, con il conseguente formarsi di cospicui residui. La Corte giunge a lamentare le eccessive riduzioni degli stanziamenti, operate in anni recenti dal Governo e dal Parlamento, riduzioni che ormai "rendono problematica un'efficace politica d'intervento".
3. La Corte ha apprezzato i tentativi della Cooperazione nel corso del 1996 di adottare, nelle more della riforma complessiva della cooperazione, misure urgenti per una gestione più efficace e trasparente delle iniziative. Questi tentativi hanno peraltro avuto un esito molto parziale, sia per il decadere del decreto legge n. 238 del 29 aprile 1996, contenente misure urgenti per la cooperazione allo sviluppo, dopoché su di esso l'allora ministro Di Pietro aveva formulato delle critiche, sia per il blocco del nuovo decreto organizzativo della DGCS, pur approvato all'inizio del 1996 da Tesoro e Funzione Pubblica, in attesa della più generale riorganizzazione del MAE, ancora da realizzare.
4. La Corte si è espressa positivamente sull'introduzione per via amministrativa di alcune importanti innovazioni, quali il c.d. "ciclo del progetto", nonché le disposizioni introduttive di nuovi criteri di presentazione, selezione e valutazione delle iniziative delle ONG. Per quanto riguarda la gestione del personale, la Corte registra positivamente l'avvenuto inquadramento nei ruoli del personale a contratto.

Al di là di questi apprezzamenti, la Corte spessa una lancia in favore di una rapida riforma della Cooperazione, osservando che “l’instabilità del quadro normativo di riferimento ha creato una situazione di grave incertezza che si è riflessa sull’intera struttura; situazione che è destinata ad aggravarsi se le aspettative di riforma da tempo preannunciate non dovessero avere alcun seguito”.

9. Attività dell’Ispettorato Generale.

1. Nel corso del 1996 l’Ispettorato Generale ha effettuato visite ispettive a 60 Uffici all’estero, così suddivise: 52 ispezioni amministrativo - contabili e di sicurezza (di cui 25 a Rappresentanze diplomatiche, 15 a Uffici Consolari e 12 a Istituti di Cultura); 8 ispezioni ad hoc (sicurezza e visti).

Rispetto al 1995 il numero di ispezioni è risultato minore (60 nel 1996 contro 77 nel 1995) a causa del ridotto numero di Ispettori disponibili. Su un piano generale, le visite ispettive hanno mirato a verificare l’attività svolta dalle rappresentanze Diplomatiche e dagli Uffici Consolari a) per tutelare gli interessi del nostro Paese in campo politico, economico, commerciale, industriale, culturale, tecnologico, scientifico e della protezione e assistenza ai nostri cittadini, b) per favorire una più incisiva presenza ed una più efficace azione di promozione dell’Italia nei paesi di accreditamento, anche mediante appropriate attività di rappresentanza esterna del Capo Missione e dei suoi collaboratori.

Per gli Uffici Consolari speciale attenzione è stata posta nella verifica del funzionamento dei diversi reparti e servizi, al fine di accertare il pieno rispetto della normativa vigente in materia consolare nonché l’esistenza di condizioni idonee perché al pubblico siano offerti servizi rapidi ed efficienti.

In tale prospettiva, le verifiche hanno preso in esame l’esistenza o meno di strutture appropriate (sede e locali, strumenti tecnici, livello di informatizzazione ed automazione, etc.), di mezzi finanziari sufficienti e di organici adeguati ai bisogni.

Sono stati altresì acquisiti - anche in termini comparativi - elementi di informazione e valutazione utili all’Amministrazione per ipotesi di ristrutturazione e razionalizzazione della nostra rete diplomatico-consolare.

Al fine di pervenire alla ottimizzazione del rapporto fra le risorse impiegate e i risultati conseguiti, le ispezioni hanno mirato altresì a verificare la consistenza dell’organico dei vari Uffici in relazione all’attività svolta, l’adeguata utilizzazione del personale, la razionale

organizzazione dei servizi, valutando nel suo complesso, la funzionalità della sede ispezionata, sotto il profilo operativo e strutturale.

Per quanto riguarda la situazione del personale, i risultati emersi sono i seguenti:

- n. 26 Uffici presentavano organici insufficienti quantitativamente e/o qualitativamente;
- n. 8 uffici presentavano organici talmente insufficienti da renderne problematica la corretta gestione;
- per 3 uffici è stata constatata qualche eccedenza nell'organico;
- in 15 sedi sono emerse carenze nell'organizzazione e nell'impiego del personale.

Durante le ispezioni un approfondito controllo è stato esercitato sulla gestione amministrativo-contabile, per quanto riguarda sia il settore delle entrate erariali, sia quello delle spese di funzionamento, allo scopo di riscontrare la conformità delle varie attività di gestione alle disposizioni legislative e regolamentari. L'analisi delle spese ha teso ad accertare non solo la loro esatta imputazione, la documentazione giustificativa e la corretta osservanza delle procedure contrattuali, ma anche l'economicità e l'opportunità dei vari atti, in una ottica di salvaguardia dei principi di buona amministrazione. I controlli sono stati estesi alla parte patrimoniale, con l'esame dell'andamento della spesa e dello stato di conservazione dei beni immobili e mobili di prima e seconda categoria. Dal punto di vista della gestione amministrativo-contabile, le visite ispettive hanno consentito di verificare un funzionamento buono in 29 sedi, sufficiente in 12, carente in 11. Sotto l'aspetto della gestione patrimoniale è apparso buono il funzionamento di 12 sedi, appena sufficiente quello di 15 e carente quello di altre 15.

Nella maggioranza dei casi le disfunzioni riscontrate nel settore amministrativo-contabile possono essere imputate: a) a carenze nell'organico di personale con specializzazione amministrativo-contabile, carenze che, in vari casi si sono protratte anche per lunghi periodi di tempo; b) alla complessità delle procedure che richiederebbero più frequenti corsi di aggiornamento professionale per gli addetti oltre ad uno snellimento e ad una accentuata semplificazione della normativa vigente.

Gli elementi conoscitivi e di valutazione acquisiti nel corso delle visite ispettive hanno costituito il presupposto per la formulazione di proposte e di suggerimenti, in vista degli adempimenti successivi di competenza dei vari uffici dell'Amministrazione centrale. Oggetto di attenzione da parte dell'Ispettorato Generale costituisce il riscontro dei seguiti operativi delle missioni.

2. L'Ispettorato Generale, quale Organo Centrale di Sicurezza, ha, fra l'altro, la competenza sull'impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri al Ministero e nelle sedi estere. In tale settore, nel corso dell'anno 1996 è stato dato avvio alla riprogrammazione della dislocazione del personale dell'Arma dei Carabinieri sulla nostra rete diplomatico-consolare a scopi di vigilanza e di sicurezza.

Partendo da nuovi presupposti di utilizzo del personale militare - secondo i quali il personale dell'Arma in servizio all'estero può essere coadiuvato da personale di sorveglianza locale su cui ha la supervisione - si è potuto a) modificare il numero di personale militare italiano necessario a garantire la sicurezza attiva di una sede portandolo, dove possibile, ad uno solo; b) aumentare, compatibilmente con i necessari adempimenti amministrativi, di circa un quinto il numero di sedi presso le quali presta servizio personale dell'Arma senza peraltro modificare l'organico totale dei militari all'estero. La programmazione adottata nel 1996 prevede un periodo di applicazione di un biennio, al termine del quale verrà raggiunto un incremento complessivo di oltre un quarto, portando da 77 ad oltre 100 il numero degli uffici all'estero dotati di personale dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso del 1996 l'Ispettorato Generale ha coordinato anche le missioni all'estero del personale dell'Arma per particolari esigenze di sicurezza della rete. In tale settore - oltre ai 28 uomini del Reggimento "Tuscania" che hanno protetto le nostre sedi di Algeri e Beirut - sono stati inviati altri 59 militari presso 36 sedi. L'ispettorato Generale ha predisposto inoltre un piano di ristrutturazione dei sistemi di sicurezza attiva e passiva del Palazzo del Ministero degli Affari Esteri, i cui lavori di attuazione dovrebbero terminare nel corso del 1997. Il piano è stato concepito con l'obiettivo di ammodernare le strutture esistenti, sostituendole con strumenti più sofisticati che richiederanno una minore presenza di personale e garantiranno un migliore controllo. Tali misure saranno estese ad aree meno protette e, contestualmente, saranno riorganizzati flussi di traffico e procedure in funzione delle accresciute necessità di sicurezza.

3. Nel corso del 1996 particolare attenzione è stata prestata dall'Ispettorato Generale al problema dei visti. D'intesa con le competenti Direzioni Generali del Ministero degli Esteri e del Ministero dell'Interno, si è provveduto a perfezionare gli strumenti di indagine anche mediante l'apporto di conoscenze e di capacità investigative delle Amministrazioni tecniche interessate. Sono state quindi effettuate missioni ispettive "ad hoc" presso gli Uffici visti delle nostre Rappresentanze a Lagos, Tunisi, Tirana, Bucarest, Il Cairo, Hong Kong,

Shanghai, Taipei. La Problematica dei visti è stata rilevante anche nelle visite ispettive effettuate presso le Ambasciate in Dhaka, Manila e Bangkok.

A seguito di tali ispezioni, sono stati adottati dall'Amministrazione e dalle sedi interessate provvedimenti in materia di personale, di procedure e di organizzazione del lavoro che hanno contribuito in buona parte a porre rimedio alle carenze riscontrate ed a migliorare il servizio. In tale contesto, l'Ispettorato ha deciso di cominciare ad inviare anche personale dell'Arma dei Carabinieri in missione di sicurezza nel settore dei visti. Sono stati quindi inviati in missione semestrale ad hoc 8 sottufficiali dei carabinieri in 4 sedi particolarmente "a rischio" con l'obiettivo di coprirne altre 12 nel 1997. Al tempo stesso ed in presenza di fatti che potrebbero risultare penalmente rilevanti, sono state inoltrate all'Autorità Giudiziaria 6 informative concernenti 10 persone, principalmente contrattisti locali.

MINISTERO DEGLI INTERNI

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza di questa Direzione Generale si forniscono i seguenti elementi.

In merito alla materia dei carichi di lavoro questa Amministrazione ha ritenuto negli anni precedenti di essere esclusa dall'obbligo di determinare le dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro. Si fa presente, tuttavia, che tale rilevazione è stata avviata nel mese di novembre 1996; allo stato attuale sono in corso gli incontri con i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Tesoro per l'esame degli esiti della rilevazione e la rideterminazione delle dotazioni organiche.

Circa la mancata attuazione, del disposto degli artt. 6 e 31 del D.L.vo n.29/1993, nonché i criteri procedurali adottati per l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico - si richiamano le considerazioni che l'Ufficio Studi per l'Amm.ne e per gli Affari Legislativi a suo tempo ha rassegnato alla Corte - in merito agli aspetti segnalati - con l'allegata nota.

Si precisa che tali deduzioni sono state rese da questa Direzione in occasione del vaglio - da parte del citato organo - del provvedimento costitutivo dell'U.R.P., sul quale la Corte ha, però, ricusato il visto e la registrazione.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va inoltre evidenziato che, a seguito dell'apposto diniego, si è provveduto a predisporre una apposita direttiva - già sottoscritta dal Sig. Ministro ed in corso di sottoposizione all'esame della Corte stessa - per l'istituzione di Uffici relazioni con il pubblico presso ciascuna Direzione Generale.

Per quanto concerne il livello di programmazione delle spese degli uffici decentrati si fa presente che l'attività degli stessi è basata in gran parte da esigenze contingenti non definibili a priori e per la rimanente attività esistono situazioni consolidate che determinano l'inevitabilità al riferimento di una spesa storica.

Riguardo la mobilità esterna verso altre Pubbliche Amministrazioni, si fa innanzitutto presente che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, ha escluso dalle procedure di mobilità la carriera prefettizia, per la quale continuano ad applicarsi le norme del rispettivo ordinamento dettate dal d.P.R. 24 aprile 1982, n.340, il cui art. 11 esclude qualunque ipotesi di mobilità esterna, fatte salve le fattispecie del comando e del collocamento fuori ruolo.

Per quanto concerne i trasferimenti del personale prefettizio tra uffici centrali e periferici, si fa innanzitutto osservare che, data

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'unicità dei ruoli, non è possibile distinguere tra mobilità cosiddetta interna e quella cosiddetta esterna.

Si fa presente comunque che, in esecuzione di un programma di progressivo arricchimento delle professionalità dei dirigenti, si è provveduto ad effettuare vari avvicendamenti realizzando complessivamente nel corso del 1995 un incremento dei funzionari che sono stati movimentati rispetto all'anno precedente. Infatti nel 1994 il totale dei dirigenti trasferiti è stato di 48 unità, mentre nel 1995 sono diventati 70, pari ad oltre il 15% della dotazione organica.

Si fa peraltro osservare che le difficoltà incontrate nella attuazione di una effettiva mobilità sul territorio sono dovute anche alla mancanza di adeguati incentivi economici e all'impossibilità di reperire alloggi da destinare al personale trasferito, a causa della nota esiguità delle risorse finanziarie disponibili.

Analoghe difficoltà si possono riscontrare per la mobilità dei dirigenti di ragioneria per i quali il problema risulta aggravato anche dalla carenza di personale esistente nella predetta carriera, che non consente un maggiore avvicendamento di funzionari per le difficoltà di trovare adeguate sostituzioni.

Per quanto concerne la Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, relativamente ai trasferimenti erariali erogati agli enti locali nell'esercizio 1996, la Corte dei Conti - pur evidenziando una considerevole riduzione di economie rispetto al 1995 - ha rilevato che sul capitolo 7232 "fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province" l'economia verificatasi, di complessive lire 608,1 miliardi, richiede una particolare analisi. Al riguardo la Direzione

Generale dell'Amministrazione Civile ha fatto presente quanto segue.

Prima di indicare i motivi dell'esistenza di economie sul predetto capitolo 7232 (punto 2) si illustrano le norme relative all'intervento erariale sugli investimenti degli enti locali (punto 1).

1. Norme relative all'intervento erariale sugli investimenti degli enti locali.

Dall'anno 1986, per l'esigenza della predefinizione delle risorse, le norme di finanza locale ad iniziare da quelle contenute all'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n.488, hanno previsto l'attribuzione agli enti locali (comuni, province e comunità montane) di una somma spendibile (plafond) per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti per gli investimenti, rapportata ad una quota per abitante e ad una quota fissa. Gli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio (fondo per lo sviluppo degli investimenti), pertanto, sono stati d'importo pari all'ammontare complessivo di detto plafond. In virtù dell'applicazione delle norme a regime contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, il fondo di che trattasi è stato soppresso dal 1993 e sostituito con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuito agli enti in conto capitale (articolo 41).

Anche se il fondo per lo sviluppo degli investimenti è stato soppresso, come già precisato, dall'anno 1993, gli enti locali sono stati autorizzati, per l'assunzione dei nuovi mutui, ad avvalersi delle citate quote di plafond non utilizzate dal 1988. Ciò in virtù di apposite norme e da ultime quelle di cui all'articolo 46 bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni dalla

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 22 marzo 1995, n.85, come modificato dall'articolo 5 bis del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n.539.

2. Motivi dell'invio in economia di somme, relative al citato fondo, stanziato in bilancio.

In virtù delle norme indicate nel punto precedente, dal 1993 gli enti locali hanno la possibilità di fruire, a fronte degli oneri di ammortamento dei mutui assunti, dei plafond residuali non utilizzati negli anni dal 1988 al 1992. Nella gestione del fondo in argomento ogni anno si rende, quindi, necessario rideterminare il concorso erariale di ogni singolo ente locale sulla base dei nuovi mutui assunti, dei mutui estinti e delle variazioni sui mutui già assoggettati ai benefici erariali, che comportano una riquantificazione del trasferimento complessivo. Tali procedure determinano una dinamicità del fondo per lo sviluppo degli investimenti la cui consistenza ogni anno è direttamente proporzionata alla prevalenza di una delle operazioni sopra indicate (assunzioni di nuovi mutui, variazioni ed estinzione di mutui) i cui dati vengono trasmessi a questo Ministero in ogni esercizio durante tutto il corso dell'anno (da gennaio a novembre). Ne consegue che la complessità nell'elaborazione, determinata dalla molteplicità dei dati comunicati in un arco di tempo molto ampio, rende difficile stabilire gli stanziamenti annui necessari alla corretta gestione del citato fondo. La consistenza delle economie rilevate nel corso dell'esercizio finanziario 1996 trova, pertanto, una sua naturale spiegazione da quanto sopra esposto.

E', infine, da rilevare che la limitata capacità di indebitamento degli enti per effetto anche dell'esiguità dei menzionati residui ancora

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a disposizione ed il progressivo estinguersi dei mutui assoggettati ai benefici in argomento, sta rapidamente assottigliando l'entità complessiva del fondo per lo sviluppo degli investimenti determinando un restringimento delle necessità finanziarie ad esso connesse.

Con riferimento alla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi si segnalano le seguenti osservazioni:

- in materia contrattuale si rende noto che i contratti citati al punto 4.2 di pagina 135 non risultano corrispondenti all'attività contrattuale svolta da questa Direzione Generale nel corso dell'esercizio 1996, comunicata in sede di relazione di analisi di consuntivo per servizi, programmi e progetti.
- in materia di informatica si precisa che la crescente diffusione delle nuove tecnologie informatiche sta producendo una profonda trasformazione delle metodologie di lavoro e dell'organizzazione degli uffici. Per far fronte a tali esigenze questa Direzione Generale, che presenta un organico di personale specialistico fortemente inadeguato si trova nella necessità di ricorrere frequentemente a ditte esterne sia per la manutenzione del patrimonio hardware e software esistente, sia per le nuove realizzazioni.

Non si hanno osservazioni da formulare per quanto concerne le materie di competenza della Direzione Generale degli Affari dei Culti e della Direzione Generale dei Servizi Civili, segnalando che per quest'ultima l'importo di f.143.3 mld. riportato nella pag.136 della relazione è da considerare in milioni di Lire.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvederà direttamente ad inviare le controdeduzioni di competenza.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con le osservazioni enunciate ai punti sub 1) e 2) la Corte ha eccepito, in primo luogo, come il parere del Consiglio di Stato che viene correlato al decreto in esame, risulti in realtà attinente ad un provvedimento di globale ristrutturazione della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale.

Invero, detto parere si riferisce ad un progetto di revisione della Direzione Generale elaborato nel 1993, allo scopo di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'intera struttura.

L'iter di formalizzazione del cennato provvedimento non ebbe poi un seguito conclusivo per il maturare di una diversa valutazione sui suoi contenuti a seguito di avvicendamenti ai vertici dell'Amministrazione e, successivamente, per il profilarsi della esigenza di un profondo riassetto globale delle Amministrazioni dello Stato, tanto in termini organizzativi che funzionali, rispetto al quale ovviamente il riordino della direzione generale di un singolo Ministero costituiva momento successivo, sul piano logico e sistematico.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè tale prospettiva di riassetto generale, aperta dalla delega legislativa ex art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stata ininterrottamente al centro del successivo dibattito politico-istituzionale fino a trovare rinnovata concretezza nel disegno di legge del Ministro Bassanini (A.S. n. 1124) attualmente all'esame del Parlamento, è rimasta, per l'effetto, preclusa la possibilità di ~~provvedere ad un riassetto organizzativo dell'Amministrazione dell'Interno, evidentemente destinata ad essere profondamente interessata dai preventivati provvedimenti attuativi della delega.~~

Sono infatti intuibili le ragioni per le quali, nella prospettiva di una trasformazione dell'intero apparato pubblico, si sia reso opportuno soprassedere temporaneamente all'adozione di interventi implicanti una revisione della struttura ministeriale: tale operazione potrà essere attuata in forma sistematica, allorquando il quadro delle attribuzioni spettanti all'Amministrazione dell'Interno troverà, nel contesto del richiamato disegno riformatore, compiuta definizione. Ed infatti, anche una successiva ipotesi di riorganizzazione globale degli uffici centrali della Amministrazione dell'Interno, sulla quale il Consiglio di Stato si era pronunciato con parere del 19 gennaio 1995, non ebbe ulteriore corso.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E tuttavia occorre sottolineare che, nelle more del delineato processo, si è andata sempre più avvertendo l'urgenza della istituzione, nell'ambito di questo Ministero, di un ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico.

Detto Ufficio, infatti, assume un ruolo di particolare importanza nel processo di adeguamento della pubblica amministrazione ai nuovi indirizzi legislativi in materia di rapporti con il cittadino (legge 7 agosto 1990, n. 241; d. leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29).

Sulla base di tale quadro legislativo - sul quale, peraltro, il legislatore è recentemente tornato con il decreto legge n. 163/1995, convertito dalla legge n. 273/1995 - gli UU.RR.PP. hanno assunto una rilevanza istituzionale che va ben oltre l'ambito della assistenza al pubblico che accede ai locali della P.A.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detti uffici, infatti, possono "formulare proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici", "programmare e attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità", "promuovono iniziative volte al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e alla accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi". Ora è evidente come il conseguimento di tali obiettivi - e quindi la attivazione dei necessari presupposti organizzativi - assuma un rilievo del tutto particolare per una amministrazione, come quella dell'Interno, che cura fondamentali interessi del cittadino.

A ciò si può aggiungere come la costituzione in seno all'Amministrazione di una struttura di coordinamento e di indirizzo generale in materia di rapporti con il pubblico corrisponda alla prioritaria esigenza di assicurare un punto di riferimento a livello centrale per tutte le iniziative che le Prefetture - attraverso i Comitati provinciali della pubblica amministrazione - stanno attivando per migliorare l'efficienza e l'efficacia della azione amministrativa.

Detti Comitati, infatti, in linea con la legge istitutiva, si pongono come strutture tendenzialmente competenti ad esaminare la generalità dei problemi di

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionalità e di cooperazione della pubblica amministrazione periferica. Per ciò è indispensabile che la Prefettura, nella quale i Comitati risiedono, disponga di Uffici per le relazioni con il pubblico ben strutturati, in grado di supportare le relazioni che il Comitato intrattiene con le varie amministrazioni.

Al riguardo è appena il caso di ricordare il ruolo dei Comitati in materia di controllo interno (art. 20, comma 6, d. leg.vo n. 29/1993) e in materia di mobilità del personale (art. 33, comma 4, dec. leg.vo n. 29/1993), nonché quello dei comitati metropolitani in materia di progetti finalizzati e di promozione di servizi di accesso polifunzionale (art. 11, comma 2, d. leg.vo n. 29/1993). E', altresì, da sottolineare come, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995 in materia di rete unitaria della pubblica amministrazione, "l'intercorrenza tra i sistemi informativi avverrà, in sede periferica, utilizzando i comitati metropolitani e provinciali. ... quali punti di accesso per la Rete di Governo che farà capo al Ministro dell'Interno".

Proprio in relazione ai cennati compiti, le Prefetture hanno proceduto alla costituzione delle rispettive sedi degli UU.RR.PP. che operano attivamente in cooperazione con gli analoghi uffici delle altre pubbliche amministrazioni.

In tale quadro, è di immediata evidenza l'esigenza di rendere quanto prima operativo, anche presso questa

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazione centrale, un Ufficio deputato a fungere da "polo di raccordo" delle omologhe strutture periferiche.

Nel contesto di una amministrazione diffusamente articolata sul territorio, quale è quella dell'Interno, appare infatti essenziale - al fine di garantire la omogenea funzionalità degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli uffici periferici - che in sede centrale venga operata, tramite una apposita unità organizzativa a ciò deputata, una costante e mirata azione di stimolo, coordinamento, supporto operativo e verifica delle complesse attività di settore.

L'esigenza di dare immediatezza - sotto il profilo organizzativo - all'iniziativa in questione, ha pertanto suggerito di stralciare dal contesto del richiamato schema di ristrutturazione della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale la sola ipotesi costitutiva dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, anticipando così quello che, in ogni caso, dovrà essere un aspetto qualificante del futuro riassetto generale dell'Amministrazione, che, come detto, resta subordinato ai provvedimenti in itinere.

Sotto il profilo formale, si è ritenuto che, essendosi il Consiglio di Stato già preliminarmente espresso anche in relazione a detta innovazione, la prevista procedura consultiva potesse congruamente considerarsi, ai fini dell'espletamento dell'iter di formalizzazione del

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvedimento de quo, già utilmente esperita.

D'altro canto, la proposta in esame nulla ha innovato, per la parte de qua, rispetto ai contenuti dello schema precedentemente sottoposto al vaglio dell'organo consultivo.

Unica variazione introdotta all'originario progetto è rappresentata dalla modifica del livello dirigenziale individuato per il cennato Ufficio che, mentre nella precedente bozza veniva fissato in quello non superiore a C amministrativo (Prefetto), è stato, con il provvedimento in esame, ricondotto al livello non superiore a D amministrativo (Vice Prefetto), ritenuto idoneo.

Trattandosi di riduzione del livello dirigenziale, si è ritenuto che il favorevole avviso del Consiglio di Stato potesse considerarsi implicitamente contenuto nel parere già reso, tanto più che la previsione sulla quale esso era stato formulato, ponendo soltanto un limite superiore alla qualifica dirigenziale ("non superiore a"), avrebbe consentito comunque, in sede applicativa, la copertura del posto con un funzionario munito della qualifica di vice prefetto.

3. Con il rilievo sub 3 la Corte dei Conti ha eccepito come, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 31 del D. Leg.vo n. 29/1993, le Amministrazioni pubbliche siano tenute ad operare l'istituzione degli Uffici per le relazioni con il pubblico, nell'ambito della più generale ridefinizione

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei propri uffici e delle relative piante organiche.

Al riguardo entrano in evidenza le concorrenti ragioni in base alle quali, sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29/1993, si è reso necessario escludere l'applicabilità al Ministero dell'Interno delle disposizioni recate dall'art. 31 dello stesso provvedimento. Ragioni riconducibili ad una esegesi sistematica delle norme, resa univoca da sopravvenute disposizioni legislative.

Occorre al riguardo premettere che il decreto legislativo n. 29, in ragione della particolarità dei compiti svolti dall'Amministrazione dell'Interno e del ruolo dei suoi organi periferici (Prefetture), ha recato tutta una serie di disposizioni di salvaguardia a favore dell'ordinamento di quest'ultima Amministrazione. Si richiamano in particolare le specifiche disposizioni in materia di disciplina del rapporto di impiego (art. 2, comma 4), di qualifiche dirigenziali (art. 15, comma 1), di incarichi di funzioni dirigenziali (art. 19, commi 4 e 5), di verifica dei risultati e di responsabilità dirigenziali (art. 20, commi 8 e 11), di trattamento economico dei dirigenti (art. 24, comma 2), di accesso alle qualifiche dirigenziali (art. 28, comma 8), di requisiti di accesso ~~all'impiego e modalità concorsuali (art. 41, comma 2), di esclusione del personale dirigenziale dall'area di~~ ~~contrattazione (art. 46, comma 1), di giurisdizione sul~~ ~~rapporto di pubblico impiego (art. 68, comma 2).~~

In tale contesto va valutata la applicabilità all'Amministrazione dell'Interno del richiamato art. 31. Esso

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regola la prima applicazione dei criteri generali di individuazione dei posti di livello dirigenziale e di determinazione delle piante organiche fissati dall'art. 6 dello stesso provvedimento, rispetto ai quali, ai sensi del comma 4, per talune amministrazioni (tra le quali, sicuramente, quella dell'Interno) "sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore, in quanto compatibili".

La portata di tale clausola è stata oggetto dei pareri resi dal Consiglio di Stato (all. 1 e 2) n. 3/1994 del 28 febbraio 1994 e n. 152/1994 del 2 giugno 1994, rispettivamente, della Commissione Speciale e dell'Adunanza Generale. In particolare, l'Alto Consesso ha ritenuto persistentemente applicabile all'Amministrazione dell'Interno la norma (art. 3 D.P.R. n. 340/1982) relativa all'iter procedurale di determinazione degli uffici dirigenziali di livello inferiore a quello generale, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decr. leg.vo n. 29/1993. Lo stesso Consiglio ha, altresì, ritenuto, per quanto con riferimento esclusivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la norma di salvaguardia potesse portare ad ~~escludere la applicabilità delle disposizioni sulla determinazione delle piante organiche previa verifica dei carichi di lavoro.~~

Ad analoga conclusione è pervenuta questa Amministrazione sulla base di una interpretazione sistematica delle norme.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè, infatti, per essa non è applicabile l'istituto della mobilità del personale (cfr. art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché i relativi indirizzi giurisprudenziali - Cons. Stato, Sez. I, n. 2877/95 del 15.11.1995 - all. 3), si è ritenuto - in ragione della stretta interdipendenza che esiste tra revisione delle piante organiche e provvedimenti di mobilità, essendo questi ultimi necessariamente conseguenziali alla prima - che il comma 4 dell'art. 6 avesse voluto sottrarre l'Amministrazione dell'Interno ad ogni vincolo di revisione dei propri organici.

Tale primo approccio interpretativo ha trovato poi conferma nella sopravvenuta disciplina legislativa recata dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Detta norma, infatti, in un contesto volto a regolare la verifica dei carichi di lavoro e la conseguente determinazione delle dotazioni organiche (commi 5 e 6), ha disposto che restassero ferme quelle dell'Amministrazione dell'Interno (comma 9), con ciò implicitamente sottraendole al meccanismo di revisione disciplinato dall'art. 31 del d. leg.vo n. 29/1993, e dando, per così dire, l'interpretazione autentica della clausola di salvaguardia recata dal comma 4 dell'art. 6 dello stesso decreto.

Poichè la vigenza di tale disposizione è stata prorogata negli anni successivi (art. 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), questa Amministrazione ha ritenuto,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'atto di adozione del provvedimento in oggetto, che non sussistessero preclusioni alla individuazione del nuovo ufficio di livello dirigenziale, e, in particolare, che il vincolo recato dall'art. 12 del decr. leg.vo n. 29/1993 non trovasse applicazione al Ministero dell'Interno.

Peraltrò, l'orientamento dell'Amministrazione appare condiviso dal Consiglio di Stato che, nel pronunciarsi in sede consultiva sulla ipotesi di riassetto della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale richiamata in premessa, implicante un incremento di posti dirigenziali pur nei limiti complessivi della dotazione organica, si è espressa in termini favorevoli (cfr. parere n. 152/93 del 2 giugno 1994).

Si fa comunque presente, per completezza di informazione, che, a seguito del sopravvenire di una nuova disciplina della determinazione delle dotazioni organiche che ha superato i limiti della precedente (art. 1, commi 52 e 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662), questa Amministrazione, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha avviato la rilevazione dei carichi di lavoro.

4. Infine, la Corte, nell'evidenziare l'esigenza di evitare sovrapposizioni di compiti, ha sottolineato come, dal provvedimento in esame, emergano duplicazioni di funzioni e di strutture, in relazione all'omessa modificazione delle attribuzioni dell'Ufficio di Organizzazione della stessa Direzione Generale nella quale l'URP viene incardinato.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo occorre muovere dalla considerazione che il provvedimento che in atto ripartisce la competenza tra i vari uffici dirigenziali dell'Amministrazione risale ad un tempo (5 settembre 1985) in cui la cura delle problematiche attinenti al rapporto con il pubblico era limitata esclusivamente alla resa delle informazioni relative alla dislocazione degli uffici. In tale contesto le competenze dell'"ufficio relazioni pubbliche" potevano congruamente essere affidate a personale non direttivo (né tantomeno dirigenziale).

Tale situazione è profondamente mutata per effetto della sopravvenuta legislazione che, a partire dalla legge n. 241/1990, ha radicalmente trasformato la posizione che il cittadino riveste nei riguardi della pubblica amministrazione. Infatti, come si evince dalle considerazioni svolte alle pagg. 3 e 4 della presente nota, l'Ufficio per le relazioni con il pubblico ha assunto un rilievo istituzionale fondamentale, ai fini della innovazione amministrativa, divenendo in prospettiva il centro propulsivo dei processi di adeguamento della pubblica amministrazione alle esigenze del cittadino. Ciò vale particolarmente per questo Ministero che svolge compiti di amministrazione generale attraverso i comitati provinciali della p.a.

Se, dunque, l'URP che si intende costituire con il provvedimento in esame è cosa del tutto diversa dalle preesistenti strutture con le quali ha in comune soltanto la denominazione, risulta chiaro come nessun problema effettivo

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di duplicazione di compiti e di funzioni sussista. In ogni caso questa Amministrazione non mancherà di dare atto, sul piano formale, del nuovo assetto delle attribuzioni in materia, nel contesto dei prossimi provvedimenti attuativi della delega legislativa al Governo per il riordino delle amministrazioni dello Stato, riguardanti l'organizzazione del Ministero dell'Interno.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono si auspica che il provvedimento in oggetto possa essere favorevolmente vagliato, stante l'esigenza di dare un sensibile impulso ai processi di adeguamento della Amministrazione ai nuovi indirizzi in tema di rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Con la documentata nota sopradistinta è stato trasmesso lo stralcio di interesse della Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1996.

Al riguardo, si prende atto della constatazione svolta dalla Corte circa il ritardo con cui è stata affrontata l'attuazione degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993, concernenti l'organizzazione del Ministero dell'Interno.

E' peraltro noto che questo Dipartimento si conforma, in materia, alle norme speciali della legge 1° aprile 1981, n. 121, con particolare riguardo agli articoli 5 e 31 che

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contengono il quadro di riferimento essenziale e le norme speciali di organizzazione per quanto attiene alle funzioni degli uffici centrali e periferici di questo Dipartimento.

Premesso che anche in questi ultimi mesi si è provveduto a tenere costantemente aggiornato il quadro organizzativo, per corrispondere alle rilevate esigenze funzionali, riordinando, ad esempio, con Decreto Interministeriale 4 settembre 1995 gli Uffici ispettivi periferici, si osserva che ulteriore impulso all'attività di organizzazione sarà dato a seguito della direttiva del Sig. Ministro del 14 luglio 1997 e dei lavori connessi al Comitato tecnico interforze istituito con D.M. 26 luglio 1997.

Un rilievo particolare hanno assunto, inoltre, per la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative di interesse, le proposte di normazione secondarie curate dal Dipartimento per dare attuazione alle leggi n. 59 e n. 127 del 1997, soprattutto in materia di: cautele antimafia, nuova carta d'identità, Commissione provinciale di vigilanza sui locali di spettacolo, autorizzazioni di polizia per lo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali.

La Corte ha poi rilevato l'"assenza di un quadro generale di programmazione dell'attività di formazione e qualificazione". L'osservazione tocca marginalmente il

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reclutamento e la formazione del personale della Polizia di Stato, mentre si inserisce nel più generale contesto di politica finanziaria e legislativa del Governo per quanto attiene al blocco delle assunzioni, alla forte riduzione dei contingenti di ausiliari, subita negli ultimi anni.

Per quanto specificamente riguarda la Polizia di Stato, si ricorda che:

- a) il "blocco delle assunzioni" ha riguardato il personale dei ruoli tecnici e sanitari;
- b) è stato fortemente contratto il ricorso agli "ausiliari" in servizio di leva;
- c) si è data attuazione alla norma per il reclutamento dei volontari congedati senza demerito dalle FF.AA. (D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332);
- d) si è provveduto a razionalizzare l'impianto organizzativo degli istituti di istruzione.

La stessa Corte dei Conti dà atto che si è comunque proceduto alla soppressione di alcune scuole e di alcune sezioni distaccate di altre sedi formative.

In merito alla "mancata corrispondenza tra posti di funzione e di organico" e al fatto "che alcuni posti di funzione rimangono privi di assegnazioni e sono ricoperti da personale con qualifica inferiore a quella prevista" appare opportuno fare preliminarmente presente che questa circostanza

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non è generalizzata e definitiva. Il fenomeno trova spiegazione, nei pochi casi in cui si concretizza, in una molteplice serie di ragioni connesse al peculiare esercizio delle funzioni di polizia, all'esigenza di mobilità dei funzionari e di rotazione nello svolgimento degli incarichi e dunque, in definitiva, nella necessità di assicurare comunque il costante assolvimento dei compiti istituzionali.

In considerazione di quanto riferito, si resta a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento e si prega di voler tenere informato questo Dipartimento in merito ad ogni eventuale ulteriore sviluppo.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione

1.- per quanto riguarda il punto 1. della relazione, si conferma che il potenziamento delle strutture informatiche di base dell'ISCTI è in via di completamento. Al riguardo si precisa, inoltre, che, visti sia la rapida evoluzione dei mezzi informatici sia l'accrescersi delle esigenze di efficienza e di efficacia nell'attività istituzionale, i processi di potenziamento devono essere considerati sempre in atto; in merito alla riqualificazione del personale sono in svolgimento sia corsi di aggiornamento da parte della SSSTLC sia programmazioni di corsi di prossima attuazione.

2.- relativamente ad alcuni aspetti della gestione finanziaria, trattati ai punti 2.1 e 2.2, si ricorda che i blocchi della spesa pubblica (per l'anno finanziario 1996 vedasi il DPR del 20 giugno 1996, n. 323) e la più volte sottolineata carenza di personale, hanno avuto una notevole influenza sull'attività di impegno e di spesa dei fondi disponibili e quindi nel determinare i valori delle percentuali di impegno finanziario analizzate criticamente nella relazione; ciò si è avuto non solo per le spese in conto capitale ma anche per le spese di parte corrente, causa la restrittiva interpretazione delle prescrizioni del DPR 323/96 da parte degli organi di controllo nei casi in cui si presentavano ad es. beni di consumo ad alta tecnologia e quindi di costo rilevante, destinati però espressamente al mantenimento delle attività istituzionali in atto aventi caratteristiche di funzionamento tecnico e/o amministrativo.

3.- al punto 2.3 (nella tabella "Capitoli" di pag 8) si rileva un errore presumibilmente di carattere materiale che comunque occorre correggere: il capitolo di Entrata per l'Istituto è 2569-05 e non 2569-04.

4.- per il punto 3.1 (Assetto organizzativo del Ministero) e il punto 4.4 (Profili della gestione; Istituto superiore PT), si conferma che per l'ISCTI la riorganizzazione non è stata completata in quanto il citato DM 4 settembre 1996, n. 537 non include il riordinamento dell'Istituto Superiore previsto dalla Legge 71/94. Al riguardo si fa presente quanto segue:

a) la definitiva strutturazione dovrà anche tener conto del rapporto tra il suo ruolo e quello dell'Autorità per le garanzie nelle TLC di recente istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249; nell'attesa della ristrutturazione resta in ogni caso valido il DPR 24 marzo 1995, n. 166 oltrechè la legge 71/94.

b) in attesa della suddetta riorganizzazione del Ministero delle Comunicazioni, prevista dall'art. 1 comma 23 della legge 249/97, e in applicazione del dPR 19 settembre 1997, n. 318, è stato emanato apposito DM in data 24 ottobre 1997 che individua le competenze proprie dell'Autorità devolute temporaneamente al Ministero delle comunicazioni sino all'entrata in funzione dell'Autorità stessa nonché gli uffici, del Dicastero. ivi compresi quelli dell'ISCTI, chiamati a svolgere i compiti in questione oltre a quelli già affidatigli direttamente dalla L. 249/97.

5.- con riferimento alla lettera d) dell'ultimo capoverso, si sottolinea il fatto che alcuni laboratori dell'ISCTI, allocati nell'area ministeriale e fino al 1994 gestiti dall'allora personale dell'Istituto, non sono ancora stati trasferiti alla titolarità e alla gestione dell'Istituto stesso (ad es il Lab. prove fondamentali spettromeccaniche, il Lab. tecnologie meccaniche, Lab. prove tecnologiche, la tipografia, ecc.).

6.- al riguardo del punto 3.2 (Attuazione del DLgs n. 29 del 1993: a) direttiva generale di programmazione) si precisa che sono in corso di definizione i decreti direttoriali di assegnazione delle funzioni dirigenziali e delle relative assegnazioni di fondi da gestire a livello dirigenziale, tenuto conto del recente parere della Ragioneria Centrale che ritiene si possa procedere a tali assegnazioni anche in assenza del regolamento di riorganizzazione, facendo riferimento solo alla legge 71/94.

7.- in merito al punto 3.4 (Attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241), si conferma, con riferimento all'art. 7 della legge 241/90, la necessità di integrare il regolamento di attuazione proprio per tener conto della pluralità delle attività in atto presso questo ISCTI, della loro complessità e spesso della loro difficile definizione in termini di procedura, tempi di svolgimento e di provvedimento espresso.

8.- al punto 3.5 (Gestione del personale) è citata, all'ultimo capoverso, la deliberazione n. 8/97 del 29 novembre 1996 della Sezione del controllo circa l'illegittimità e la non rispondenza a canoni di efficienza ed economicità della prassi amministrativa della corresponsione di anticipazioni di missione ad avvenuto espletamento dell'incarico; la deliberazione però conclude precisando che detta prassi può essere adottata nei casi per i quali l'urgenza sia tale da non consentire, anche ad una struttura organizzata ed operante in modo efficiente, la corresponsione delle anticipazioni prima dell'espletamento delle missioni.

9.- in merito a quanto riportato nella relazione al punto 4.4 (Profili della gestione per centri di responsabilità: Istituto superiore PT), si concorda con le osservazioni della Corte riportate nei capoverso 4°, 5° e 6°.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti a fronte delle ingenti spese contributive o associative agli organismi internazionali (UIT, CEPT, ETSI, UPU, ecc.) si penalizza, con scarse disponibilità di capitolo per le missioni, la partecipazione alle attività di tali Organismi, in particolare nelle fasi iniziali e formative dei processi decisionali, che poi influiscono in maniera determinante nella normazione in campo nazionale e con condizionamenti sull'attività industriale e commerciale italiana.

10.- relativamente al penultimo e all'ultimo capoverso, si comunica che attualmente è in atto una gara europea e che, in merito all'invito della Corte a semplificare i procedimenti in aderenza al disposto di cui a DPR 389/95, l'ISCTI già procede alla soppressione della fase dell'approvazione laddove possibile compatibilmente con le prescrizioni del Regolamento della contabilità di Stato e delle disposizioni dello stesso DPR 389/95.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

GABINETTO DEL MINISTRO

1. Relativamente agli aspetti finanziari della gestione di cui al punto 2.2 *Massa spendibile e pagamenti* (pag. 608), si precisa che, per una migliore gestione contabile, dal gennaio 1997 la contabilità speciale 1201 (Fondo per l'innovazione tecnologica) è stata frazionata e sono state istituite sette contabilità speciali, una per ogni specifico intervento.

2. In riferimento al terzo periodo del punto 3.2 *Funzione-obiettivo 2 - Programmazione, indirizzo e coordinamento*, pag. 611, si puntualizza che, per quanto concerne la L. 488/92, è stato istituito, con D.M. 10.05.96, un Comitato tecnico-consultivo allo scopo di realizzare un collegamento più efficace e funzionale tra il Ministero e le banche/società concessionarie, anche attraverso la valutazione e l'approfondimento di problematiche di carattere procedurale nascenti dall'applicazione della legge n. 488/92, nonché di consentire la necessaria uniformità dell'attività istruttoria.

3. In merito al punto 3.3.1 del paragrafo 3.3 *Funzione-obiettivo 3 - Regolamentazione e sostegno del settore industriale*, si fa rilevare quanto segue:

- nella nota n. 23, pag. 613, la Compagnia Finanziaria Industriale soc. coop. a r.l. e la Soficoop S.p.A. sono erroneamente indicate come società "finanziate" anziché "finanziarie";
- relativamente alla legge n. 237/93 (pag. 613), occorre precisare che nel corso del 1996 non sono stati emessi decreti di erogazione, bensì provvedimenti di concessione di contributi per £. 276 miliardi a fronte di programmi di investimenti, presentati dalle imprese interessate, ammontanti complessivamente a £. 1.224 miliardi;
- in riferimento alla L. 341/95 (pag. 613), si fa presente che tra i motivi che hanno determinato un ricorso alle agevolazioni inferiore alle aspettative, assume rilevanza la contemporanea attuazione della legge n. 488/92;
- per quanto attiene alla L. 257/92 (pag. 614), si segnala che al 31.12.1996 sono stati erogati fondi per un importo di £. 2.017.884.000 su un impegno totale di £. 8 miliardi a valere sull'art. 10 della legge (realizzazione dei piani di smaltimento e di bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e corsi di formazione) alle seguenti regioni e province autonome:

Lombardia	£. 389.864.000
Sicilia	£. 284.064.000
Basilicata	£. 119.120.000
Prov. di Trento	£. 147.264.000
Umbria	£. 121.512.000
Lazio	£. 265.920.000
Piemonte	£. 264.992.000
Friuli - Venezia G.	£. 239.092.000
Sardegna	£. 186.056.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il residuo di £. 5.982.116.000 verrà erogato nel corso del 1997 non appena le regioni invieranno la documentazione necessaria;

- con riguardo alla legge n. 317/91 (punto 3.3.2, pag. 615), artt. 5, 6, 12 (investimenti innovativi) e art. 8 (spese di ricerca) si precisa che:

- il decreto 23.12.1996 è stato emanato non a causa di carenza di risorse finanziarie, bensì per sospendere i termini di presentazione delle domande di concessione in attesa della ridefinizione delle aree assistite, in corso di negoziato con l'Unione europea;

- le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1995 e 1996, indicate nella nota n. 31 (pag. 615), hanno consentito la concessione e non l'erogazione delle agevolazioni;

- con riferimento all'art. 8, il regolamento di attuazione è stato predisposto nel marzo 1994; a gennaio del 1995, il medesimo è entrato in vigore;

- relativamente alla legge n. 481/94, la nota n. 36 (pag. 617) andrebbe così riformulata:

“Le domande presentate sono state n. 43 e quelle accolte n. 24.

La capacità produttiva degli impianti fusori e quelli di laminazione si è ridotta di circa 6 milioni di tonnellate ciascuno, a seguito della chiusura di n. 22 impianti realizzata nell'anno 1996.”

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. Relativamente al punto 3.2 *Funzione-obiettivo 2 - Programmazione, indirizzo e coordinamento*, la nota n. 19, a pagina 611, riporta in £. 7,5 miliardi l'ammontare del contributo all'ente per le nuove tecnologie (ENEA) di cui al capitolo 7054; in realtà, per l'esercizio finanziario 1996, l'erogazione in favore dell'ENEA, a gravare sul citato capitolo 7054, è stata di £. 475 miliardi.

2. I capitoli di spesa oggetto delle puntualizzazioni che seguono (puntualizzazioni, peraltro, già trasmesse via fax in data 23 giugno c.a. alla Corte dei Conti in occasione dell'esame della bozza di relazione, nel cui testo definitivo non risultano comunque recepite), sono relativi alle leggi di incentivazione al commercio, di cui è riferito al punto 3.5 *Funzione-obiettivo 5*, pag. 623 e seguenti della relazione in argomento.

In dettaglio, dai dati in possesso dell'Amministrazione, confrontati con quelli della Ragioneria Centrale presso il M.I.C.A., risulta:

Economie al 1° gennaio 1997 (gestione 1996)		£./mld
capitolo	8042	0
"	8043	0
"	8044	0
"	8045	0
"	8048	0

I dati evidenziati dalla relazione sulle economie di bilancio sembrerebbero quelli riferiti a somme in perenzione amministrativa, che potranno essere riassegnate al bilancio del MICA non appena si potrà procedere alle erogazioni relative agli impegni assunti.

Situazione dei capitoli al 1° gennaio 1997 (gestione 1996)

Capitolo 8042 - Al 1° gennaio 1997 vi erano residui di lett. "F" per circa 88 mld, dovuti al blocco della spesa pubblica. L'autorizzazione ad assumere impegni è stata concessa il 18 dicembre 1996, per £. 102 mld; nei dieci giorni utili prima della chiusura dell'esercizio finanziario, sono stati emessi provvedimenti per circa £. 14 mld. A mero titolo statistico, l'impegno medio dei provvedimenti di concessione - liquidazione in argomento si colloca intorno ai 100 milioni di Lire, per cui risulta una emissione di circa 140 atti.

Per ciò che attiene ai residui di lettera "C", si ricorda che i contributi vengono erogati annualmente su rate di ammortamento scadute nell'anno precedente.

Capitolo 8043 e 8044 - Al 1° gennaio 1997 non vi erano residui di lettera "F". I residui di lett. "C" sono ascrivibili al fatto che si tratta di contributi per finanziamenti di opere di rilevanza pubblica che si realizzano in tempi che vanno da 3 a 5 anni. Le erogazioni dei contributi, relativi ad impegni su esercizi precedenti, procedono quindi a stati di avanzamento dei lavori, su richiesta delle Società consortili che realizzano i mercati agro-alimentari all'ingrosso. Pertanto risultano ovviamente molto elevati i residui di lett. "C".

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo 8045 - Al 1° gennaio 1997 non vi sono residui di lett. "F". Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1996 n. 421, sono state assegnate alle finalità della legge n. 41/86 (riguardante i mercati agro-alimentari all'ingrosso) disponibilità finanziarie per £. 48,5 mld, impegnate nel dicembre 1996 a favore del mercato agro-alimentare di Napoli.

Capitolo 8048 - art. 9 della legge n. 341 del 1995. Il Tesoro ha messo a disposizione, sullo stanziamento di £. 250 mld inizialmente previsto, £. 150 mld sull'esercizio 1996. Si fa osservare che i termini per la presentazione delle domande (che ammontano a circa 3.500) si sono chiusi il 20 gennaio 1997; pertanto, nel corso del 1996, non era possibile assumere impegni sulla citata disponibilità di £. 150 mld.

Capitolo 8049 - art. 9 della legge n. 341 del 1995. Gli stanziamenti del capitolo 8048 sono stati spostati dal Ministero del Tesoro sul capitolo 8049 con l'aggiunta, nel 1997, di £. 100 mld, sempre attribuiti all'esercizio 1996, quindi come residui di lett. "F".

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Si prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nell'edizione provvisoria della Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 1996, Capitolo XVI, Volume II, relativo a questo Ministero.

Al riguardo, nell'evidenziare il giudizio sostanzialmente positivo sull'operato di questa Amministrazione che sembra emergere dalla Relazione, si riportano le controdeduzioni ai principali rilievi formulati.

La mancata attuazione nel 1996 della riforma, disposta dal DPR N.302/94, è da attribuirsi in massima parte alla situazione di incertezza determinata dalla legge 549/95 che adombrava una possibile soppressione del Ministero; la fase di stallo è stata, tuttavia, superata sin dall'inizio del corrente esercizio con il Decreto Ministeriale 20.1.1997, n. 102 che fissa gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e le relative attribuzioni. Registrato dalla Corte dei Conti il 26 marzo, il predetto decreto ha avuto rapida applicazione determinando una ristrutturazione generale delle competenze e degli incarichi.

La Corte dei Conti osserva anche che al nuovo "Servizio per la Gestione delle Risorse e per le Relazioni con il Pubblico" sarebbero state attribuite le stesse competenze della precedente Direzione del Personale e Affari Generali con la "cura amministrativo-contabile di tutta la struttura ministeriale", in disarmonia con lo spirito del Decreto Legislativo 29/93 che, attribuendo un budget ai dirigenti responsabili dei singoli Uffici, ne prevede anche l'autonomia gestionale delle risorse sia materiali che umane. Al riguardo si fa, tuttavia, notare che il nuovo Servizio che gestisce il personale e gli affari generali prevede l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, assente nella precedente articolazione della struttura, ed ha una funzione non di dirigitico centralismo nella gestione delle risorse ministeriali ma di controllo e di coordinamento delle autonomie gestionali attribuite ai singoli dirigenti.

Per quanto attiene all'analisi finanziaria ed alla relativa preoccupazione espressa dalla Corte in merito all'aumento dei residui si osserva, in via generale, che la discrasia tra la massa impegnabile e la massa spendibile è imputabile principalmente alla prassi, che sembra ormai consolidata, di concedere solo a fine esercizio la deroga al blocco della spesa pubblica per cui, anche nei casi in cui fosse possibile sincronizzare impegni ed erogazioni, queste ultime non potrebbero essere comunque disposte, essendo ormai già oltrepassato il termine del 20 novembre imposto dalla vigente normativa. Perdurando tale situazione, sembra logico attendersi in futuro la formazione di residui di esercizio "strutturali", la cui anomalia non può certamente addebitarsi alle singole Amministrazioni.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Per quanto riguarda, in particolare, la gestione delle attività afferenti alla Direzione Generale per la Promozione Scambi e Internazionalizzazione delle Imprese, la formazione dei residui è collegabile alla configurazione delle attività stesse. Infatti, generalmente, i relativi impegni di spesa non possono coincidere con le conseguenti erogazioni, nell'arco dello stesso esercizio, per i seguenti motivi:

- a. necessità di un'istruttoria subordinata, nella quasi totalità dei casi, all'iniziativa degli stessi beneficiari (o di altri organismi anche esterni) e che si conclude, spesso, soltanto verso la fine dell'anno;
- b. possibilità di procedere all'erogazione dei contributi solo a seguito di presentazione dei rendiconti di spesa, riguardanti le azioni finanziarie, rendiconti il cui inoltro al Ministero non può che avvenire successivamente alle azioni stesse;
- c. impossibilità di un' programmazione anticipata in quanto la richiesta di contributo è, secondo le diverse procedure, ad iniziativa degli interessati (Associazioni di categoria, Consorzi export, Camere di commercio all'estero, ecc.).

Relativamente ai trasferimenti all'ICE per il suo funzionamento e per la realizzazione del programma promozionale (complessivamente L. 245 miliardi circa) si fa presente che gli impegni hanno coinciso con le relative erogazioni. I motivi per cui, sotto l'aspetto procedurale, tali trasferimenti sono avvenuti in due distinte soluzioni (gennaio e maggio 1996), anziché in una sola, sono stati determinati dal fatto che l'Istituto si era venuto a trovare in esercizio provvisorio. Si è, quindi, ritenuto opportuno non disporre l'intera erogazione dei fondi a fronte di un bilancio di previsione non ancora approvato, ma limitarsi ad una prima liquidazione relativa ai quattro mesi di esercizio provvisorio e trasferire, poi, il resto ad avvenuta definitiva approvazione di detto bilancio.

Quanto, infine, ai residui di L. 131 miliardi del bilancio di esercizio dell'ICE per il 1996, trattasi della questione degli "anticipi da Mincomes" già prospettata in passato all'organo di controllo - in particolare, in occasione dell'esame dei vari bilanci dell'Istituto - questione chiaramente non imputabile al Ministero quanto piuttosto alla gestione dell'ICE, nei confronti del quale, anche recentemente, sono stati formulati i dovuti rilievi. Al riguardo ci si sta adoperando per pervenire al graduale riassorbimento dei residui attraverso il loro impegno nella realizzazione del programma promozionale.

Ciò precisato, resta fermo, nello spirito di riforma del Ministero, l'impegno dell'Amministrazione a conformare la gestione della struttura a criteri di migliore efficienza e maggiore efficacia delle proprie attività.



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

Con riferimento alla relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 1996, ed in particolare a quanto osservato dalla medesima Corte in tema di Organizzazione e gestione del personale, per la parte inerente alla spesa del personale, si comunica che, sulla base dei dati del preconsuntivo 1996, forniti dalla Ragioneria Centrale e come risulta dal prospetto che si allega, il rapporto fra spesa totale annua per il personale e il numero dei dipendenti è stato mediamente di f. 44.326.072.

Per quanto riguarda la spesa media pro-capite della F.O.9. (Servizi Generali), essa è determinata in f.48.751.458, mentre per la F.O.2 (Beni architettonici e monumentali), la stessa è pari a f. 44.187.419.

Per quanto riguarda le problematiche connesse alla dotazione organica del personale, si prende atto del riconoscimento dell'inversione di tendenza sulla concentrazione del personale nelle regioni centro-meridionali.

Con l'adozione delle nuove piante organiche (D.P.C.M.8/1/1997) si è reso possibile, infatti, un aumento, seppur contenuto, di posti rispetto al personale in servizio nelle regioni che risultavano avere maggiori carenze.

Sulle altre tematiche non si hanno osservazioni da fare se non quella di carattere generale che in presenza dei tagli operati dalle ultime leggi finanziarie in materia di assunzioni nel pubblico impiego, si è riusciti quantomeno a contenere i disagi nei confronti dei cittadini.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRECONSUNTIVO 1996 - RUBRICA I SERVIZI GENERALI
 PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA SPESA PER FUNZIONI OBIETTIVO

FUNZIONI OBIETTIVO	NUM. PERS.	SPESA DI PERSONALE (IND. UNA TANTUM)		TRASFERIM.	TOTALI	SPESA MEDIA PRO-CAPITE
		IN SERVIZIO	IN QUIESCENZA			
1) INDIRIZZO POLITICO	155	8.814.408.301	26.881.768	3.673.977	8.844.964.046	57.064.284
2) BENI ARCHITET- TONICI E MONUM.	3.436	151.226.243.213	543.314.620	58.416.236	151.827.974.069	44.187.419
3) BENI ARCHEOL.	6.789	302.461.771.826	1.073.377.665	115.362.883	303.650.512.374	44.726.839
4) BENI ARTISTICI E STORICI	4.703	208.485.529.521	743.602.728	79.929.414	209.309.061.663	44.505.435
5) BENI LIBRARI E L'EDITORIA	3.334	143.449.764.328	527.791.346	57.109.935	144.034.665.609	43.201.759
6) BENI ARCHIVIST.	3.936	170.331.346.106	622.824.077	67.152.139	171.021.322.322	43.450.539
7) BENI AMBIEN. E PAESAG.	1.106	48.968.311.422	174.920.804	18.859.749	49.162.091.975	44.450.354
8) ISTITUZ. CULT.	12	520.053.810	-	-	520.053.810	43.337.817
9) SERVIZI GENER.	453	22.005.136.850	71.558.516	7.715.352	22.084.410.718	48.751.458
	23.924	1.056.262.565.377	3.786.164.606	408.219.685	1.060.456.949.668	44.326.072

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

In merito alle conclusioni della relazione ed in particolare alle citata assenza o debolezza di un quadro programmatico generale si evidenzia che il piano di spesa 1996, afferente questo Ufficio Centrale, è stato approvato tempestivamente con D. M. 06/12/1995 consentendo una chiara definizione di tutti gli interventi programmati e il successivo impegno dei fondi con Decreto del Direttore Generale del 02/01/1996, emanato immediatamente dopo l'approvazione della Legge di Bilancio dell'anno finanziario 1996. Nonostante la tempestiva assegnazione dei fondi ai relativi funzionari delegati, gli accrediti hanno subito un notevole ritardo in relazione alle osservazioni della Corte dei Conti n° 4 del 24/01/1996, con le quali è stato restituito il D. M. del 06/12/1995, concernente l'applicazione del piano di spesa 1996, con l'invito a riproporlo tenendo conto delle riduzioni apportate, dai DD. LL. 30/12/95 nn° 565 e 574, gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998.

Per meglio rispondere ad una crescente esigenza di una seria programmazione che concentri risorse sostanziali su progetti selezionati in base a rigorosi criteri di priorità, questo Ufficio Centrale ha diramato apposite istruzioni attraverso la circolare n° 49 del 07/06/95 e n° 5143 del 13/07/95, che presentavano alcuni elementi innovativi, rispetto alle disposizioni procedurali degli anni precedenti tendenti essenzialmente ad una migliore razionalizzazione delle procedure ed alla conoscenza preliminare delle singole proposte progettuali (relazione storico - artistico, tecnico e quadro economico).

In esse venivano richiamate l'attenzione su alcuni punti essenziali, con invito a rispettare le seguenti esigenze:

- 1) esigenza di tener conto, nell'indicazione delle somme da richiedere per i singoli capitoli, della misura delle assegnazioni conseguite nell'anno finanziario in corso, nonché dell'ammontare dei residui accertati al 31 dicembre 1994;
- 2) esigenza di individuare gli obiettivi di intervento ispirandosi a criteri di organicità tenendo conto in via prioritaria dei beni culturali che si trovano in condizione di maggior degrado ("a rischio") per i quali esista il reale pericolo di una loro perdita totale o parziale;
- 3) esigenza di programmare interventi di restauro diretti al completamento delle opere, onde ridurre i tempi di cantierazione e dell'uso di ponteggi ed altri impianti che, oltretutto, compromettono la fruibilità, anche visiva, del monumento;
- 4) esigenza di concentrare le lavorazioni relazionate alle opere provvisorie in appositi lotti funzionali, accuratamente previsti nel progetto, onde ridurre sensibilmente la lamentata e non sempre giustificata incidenza delle relative voci di spesa, rispetto all'importo globale dei lavori, il cui frazionamento, se protratto nel tempo, non può non comportare un'onerosa reiterazione delle spese provvisorie, con evidenti diseconomie e sovraccosti;
- 5) esigenza di individuare gli obiettivi di intervento tenendo conto anche dei finanziamenti che nell'ambito del territorio dei diversi uffici competenti siano programmati da altri Dicasteri, dalle Regioni, da Enti locali, Istituzioni e Imprese, anche sotto forma di sponsorizzazione, allo scopo di assicurare una equa ripartizione degli interventi;
- 6) esigenza di evitare l'avvio di interventi parziali;

- 7) esigenza di contenere al massimo gli interventi a pioggia, individuando quelli prioritari anche in sede locale;
- 8) esigenza di incrementare i programmi concernenti la messa a norma degli edifici sotto il profilo della sicurezza;
- 9) esigenza di garantire le opere di manutenzione indispensabili imputando le relative spese esclusivamente ai Capitoli di parte corrente (2035 e 2102) riportando, invece, le spese di consolidamento e restauro negli appositi Capitoli in conto capitale (8005, 8019 e 8103).
- 10) esigenza di procedere alla catalogazione dei beni culturali maggiormente esposti a rischio, di tendere al completamento delle schedature avviate anche con leggi speciali, di privilegiare la documentazione di collezioni private ancora non catalogate, di completare il censimento del vincolo promosso dall'Operazione emergenza, procedendo per contesti ed ambiti territoriali nonché per contenitori definiti;
- 11) esigenza di proseguire ed accelerare le operazioni di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali sulla base di uno specifico progetto di massima triennale, corredato dalla descrizione di dettaglio relativa allo stralcio per il 1996 e da una approfondita relazione tecnica illustrativa, che presenti anche una valutazione consuntiva sugli esiti conseguiti negli ultimi anni nel settore catalografico e dalla quale dovranno emergere con chiarezza i criteri e gli obiettivi che hanno sotteso alla formulazione del piano degli interventi, anche in rapporto a quelli individuati nei precedenti programmi;
- 12) esigenza di una continua, organica e proficua collaborazione tra le Soprintendenze ai beni ambientali e architettonici e le Soprintendenze per i beni artistici

e storici e per i beni archeologici, assicurando l'intesa intersettoriale sin dalla fase della formulazione dei programmi. In particolare la progettazione dovrà essere redatta congiuntamente dagli Istituti interessati nei casi di interventi su decorazioni plastiche, pitture murali, allestimenti museali, saggi e indagini archeologiche in contesti monumentali;

- 13) opportunità di incentivare nei modi e nelle forme più appropriate un ampio coinvolgimento di enti e privati nella spesa indirizzata al recupero dei beni culturali, divulgando il contenuto della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, relativa alla concessione di contributi.

Gli Uffici periferici e gli Istituti centrali, hanno fatto pervenire le proposte e i documenti per l'esame ed il coordinamento di competenza dell'Ufficio Centrale.

Le proposte e le documentazioni richieste sono state sottoposte all'esame di una apposita Commissione costituita dal Vice Direttore Generale e da Ispettori dei tre ruoli tecnici dell'Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici.

Dall'esame dei predetti atti la Commissione ha riscontrato un quadro generale non sempre omogeneo ed in alcuni casi non rispondente alle direttive dell'Amministrazione Centrale.

Tale situazione rapportata al quadro riepilogativo dei residui passivi al 31 dicembre 1994, predisposto dal Servizio Bilancio e Programmazione, ha consentito una differenziata valutazione della capacità organizzativa e di spesa di ciascun Istituto, che ha contribuito alla determinazione delle proposte di stanziamento.

In relazione alle risultanze dei lavori della commissione l'Amministrazione ha provveduto a:

- 1) ridurre del 20% le assegnazioni delle Soprintendenze che non hanno fatto pervenire le relazioni ed i quadri economici delle spese, riferiti ai singoli interventi, rispetto a quelle dell'anno precedente. Dette riduzioni operano, comunque, esclusivamente sui Capitoli 2102, 8005 e 8103, non ritenendosi possibile incidere sugli altri Capitoli di spesa pianificati, riguardanti spese necessarie non suscettibili di ulteriori riduzioni, peraltro disposte per effetto del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in Legge 22 marzo 1995, n. 85;
- 2) non finanziare i singoli interventi privi della prescritta documentazione;
- 3) disporre alcune modifiche nell'ordine degli interventi per consentire la realizzazione di opere prioritarie, riferite all'adeguamento alle normative tecnologiche di sicurezza, nonché alla manutenzione ed alla agibilità e fruizione delle aree archeologiche e dei complessi monumentali;
- 4) condividere l'inizio di nuovi lavori nei casi di documentati motivi di urgenza ed indifferibilità;
- 5) ridurre a lire 150.000.000 le somme a disposizione per interventi urgenti e imprevisi sui Capitoli 2035, 2102, 8005, 8019 e 8103, qualora richiesti per importo superiore;
- 6) assegnare immediatamente lire 2.599.000.000 per l'attività didattica e le pubblicazioni, tenendo conto sia della capacità di spesa, sia dell'estensione territoriale delle Soprintendenze e del numero degli Istituti da esse dipendenti, privilegiando gli Istituti che hanno documentato con un'idonea relazione le richieste di fondi;

Nell'ambito della Programmazione Triennale 1996/1998 è stato predisposto, pertanto, il piano annuale di spesa per l'anno finanziario 1996, rapportandolo alle disponibilità dei capitoli di spesa della Rubrica 3, di cui alla Tabella n.18 dello "Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1996", sottoponendolo per il prescritto parere, al Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali.

L'analisi, a consuntivo, dei vari capitoli di Bilancio della Rubrica 3 attesta la sostanziale validità della politica di interventi posta in esame dall'Ufficio Centrale, affidata soprattutto alla tempestività in fase di programmazione e di erogazione dei fondi, pur nelle oggettive difficoltà derivanti dalla perdurante inadeguatezza degli stanziamenti ordinari di Bilancio, che limita le capacità operative dell'Amministrazione, impegnata, tra l'altro, a contenere la formazione dei residui passivi di natura fisiologica che, maggiormente, incidono sull'andamento della gestione.

I residui passivi al 31/12/96 derivano anche da assegnazioni disposte dal Ministero del Tesoro alla fine dell'anno 1996 o addirittura nell'anno finanziario 1997. Pertanto, non è stato possibile disporre l'impegno entro il 31/12/96.

Le più frequenti cause che hanno determinato la formazione dei residui passivi sono:

- a) la necessità di corretti interventi di restauro che comportano tempi medi di 15 mesi circa, periodo questo che, come è noto finisce con l'interessare due esercizi finanziari;
- b) la tardiva assegnazione dei fondi stanziati in termini di cassa, con la legge di assestamento del Bilancio, anziché con provvedimenti amministrativi del Ministero del Tesoro, cosa auspicabile trattandosi di somme relative a spese già autorizzate dal Parlamento, e la conseguente tardiva disponibilità della relativa

- cassa da parte del predetto Ministero per la complicata procedura di immissione dei dati nel sistema informativo;
- c) la necessità di realizzare i lavori di restauro monumentale e soprattutto gli scavi archeologici soltanto in determinate situazioni meteorologiche, che portano ad utilizzare i fondi assegnati prevalentemente nel periodo estivo-autunnale;
 - d) applicazione della legge 26.4.89 n. 155 per la quale è possibile, nel I° semestre di ogni anno, assumere impegni in misura non superiore al 50% dello stanziamento previsto per le spese correnti. Le riduzioni apportate dai DD. LL. 30/12/95 nn° 565 e 574, nonché dal D. L. 28/02/96 n° 93 e dal D. L. 20/06/96, n° 323, convertito in Legge 08/08/96, n° 425, nonostante la precedente definizione dei piani di spesa ed adozione dei relativi atti di impegno per gli interi stanziamenti in bilancio;
 - e) il tardivo avvio dell'iter procedurale per l'individuazione del contraente da parte delle Soprintendenze e degli Istituti centrali e periferici a causa della carenza organizzativa e delle molteplici e non sempre definitive norme emanate negli ultimi anni in materia di appalto di opere pubbliche;
 - f) il tardivo ovvero il mancato avvio dei lavori per carenza di progettazione o per insufficienze di personale tecnico e amministrativo;
 - g) l'assegnazione durante l'anno finanziario di somme riferite all'anno precedente e quindi in conto residui, per importi rilevanti, soprattutto per quanto concerne il Capitolo 8019, o eventuali leggi speciali.

Riguardo la valutazione dei risultati con l'avvio del controllo di gestione del 1995, previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge 14/01/94 n° 20, dal competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti nel corso del 1996 ed in particolare alla mancata acquisizione dei dati riguardanti 5 Soprintendenze, si precisa che questo Ufficio Centrale ha sollecitato i Direttori degli Istituti con la nota n° 2899 del 14/05/1996. Successivamente la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Lazio e la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto hanno dato riscontro e rispettivamente con nota n° 4633 del 28/08/96 e n° 4656 del 29/08/96 sono stati trasmessi gli atti relativi. Le restanti Soprintendenze non hanno fatto pervenire quanto richiesto.

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

2 - ANALISI DELLA GESTIONE

2.2 - Profili Generali della gestione

L'Ufficio Centrale sta lavorando affinché le biblioteche progettino correttamente; a tal fine è stato previsto che per il 1998 tutti gli interventi delle biblioteche, anche quelli connessi al funzionamento, vengano progettati.

Riguardo al lamentato aumento delle spese di funzionamento, appare evidente che i tagli alla spesa pubblica rendono percentualmente più rilevanti le spese obbligatorie relative al funzionamento.

In relazione al problema della massa dei residui, pur ritenendo valide le motivazioni individuate negli ultimi due capoversi del punto 2.2 si ritiene necessario individuarne alcune altre:

- Legge 332/85 - la particolare procedura con la quale vengono assegnati i fondi di tale legge determina inevitabilmente la formazione di residui; infatti, i primi dieci mesi sono assegnati nell'anno successivo in conto resti dell'anno precedente.

- Tempi necessari per la redazione dei progetti: gli interventi, per la quasi totalità finalizzati a far fronte a gravi situazioni per la sicurezza del personale, del patrimonio librario e dell'immobile, richiedono l'elaborazione di progetti particolarmente complessi,

anche in relazione al valore monumentale degli edifici ed all'assenza di ^{documentazione} dettagliata tecnica e grafica delle preesistenze e di tutti gli interventi effettuati in precedenza.

- Tempi necessari per l'espletamento di una gara pubblica. fino ad oggi una gara pubblica richiedeva almeno 300 giorni per giungere all'aggiudicazione; a partire dal 1997, però, grazie all'entrata in vigore della Legge 15/5/97 n.127 che ha reso non obbligatorio il parere del Consiglio di Stato, si avrà un notevole snellimento delle procedure.

- Incertezze connesse all'applicazione della Legge 109/94: l'emanazione di tale Legge ha determinato notevoli incertezze applicative solo parzialmente risolte grazie all'emanazione della legge 2/6/1995 n.216 che ha consentito, comunque, di partire con alcune gare. Successivamente, l'emanazione di vari decreti legge, non convertiti, di proroga di termini transitori previsti dall'art.1 comma 4 e 5 della predetta legge ha determinato ulteriori incertezze in relazione ai tempi di acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della pubblicazione del bando.

Con riferimento alla formazione dei residui passivi si precisa quanto segue:

Per quanto attiene il capitolo 1535 "Spese per restauro e legature di materiale bibliografico raro e di pregio....." questi sono dovuti ai tempi tecnici necessari all'esecuzione degli interventi di restauro sul materiale bibliografico appartenente a Biblioteche non statali, che possono impegnare anche più esercizi finanziari.

In relazione al capitolo 1624 "Somma da erogare a Enti, Istituti, Associazioni....." i residui ,relativi all'acquisto di opere in continuazione e abbonamenti a riviste per le Biblioteche non statali, , sono dovuti alla complessa procedura prevista dall'art. 1, comma 40 , della legge 29.12.1995 n. 549 per l'approvazione della ripartizione dei fondi sul capitolo in esame, atto preliminare agli adempimenti dovuti.

Detta procedura nel 1996 si è conclusa alla fine del mese di giugno.

F.O.5 - Beni Librari ed Editoria.

Passando all'analisi della F.O.5 occorre rilevare quanto segue.

La differenza percentuale fra gli impegni relativi alla massa impegnabile (91,1%) e i pagamenti sulla massa spendibile (53,3%) è determinata dal fatto che negli ultimi anni sono stati accantonati molti fondi finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di edifici destinati alle Biblioteche pubbliche statali che, però, non è stato ancora possibile spendere per vari motivi; se ne citano alcuni a puro titolo di esempio:

- Biblioteca Nazionale di Bari: già nel 1995 sono stati accantonati fondi per la nuova sede della Biblioteca ma solo nel 1997 è stato possibile stipulare una convenzione con il Comune di Bari per l'assegnazione dei locali dell'ex mattatoio. E' stato già acquisito il parere del Consiglio di Stato e sono state avviate le procedure per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico.

- Biblioteca nazionale centrale di Firenze: nel 1994 sono stati accantonati i fondi per l'acquisto di un edificio in Via Tripoli, fondamentale per le esigenze di spazio della biblioteca. L'iter per l'acquisto, immediatamente avviato e non ancora concluso, si è rivelato particolarmente lungo, attesi gli innumerevoli passaggi burocratici che devono essere seguiti, con specifico riferimento agli adempimenti previsti dal Ministero delle Finanze.

- Biblioteca nazionale Braidense di Milano: nel 1994 sono stati accantonati i fondi per i lavori di ristrutturazione del complesso dell'ex Cavallerizza ma il rilascio dei locali da parte del Comune è previsto per la fine dell'anno in corso.

- Biblioteca Universitaria di Genova: nel 1995 sono stati accantonati i fondi per l'acquisto di una nuova sede, urgentemente necessaria, ma è ancora in corso di definizione l'immobile adatto allo scopo.

3 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI.

3.2 - Spesa periferica

Riguardo al capitolo 1532 " Fitto di locali ed oneri accessori", si precisa che detto capitolo viene gestito centralmente mediante ruoli di spesa fissa ed ordinativi diretti e non con ordini di accreditamento alla periferia.

Nel corso dei precedenti esercizi finanziari, pertanto, sono già stati disposti pagamenti, sulla competenza del 1996 pari a £ 1.277.188.000, per una somma di £. 1.005.841.115 mediante ruoli di spesa fissa, e per una somma di £. 102.636.690 mediante ordinativi diretti disposti nel corso dell'esercizio finanziario. in parola, sempre in conto competenza.

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

La Corte dei Conti, nella sua relazione, ha recepito le considerazioni da tempo formulate da questo Ufficio Centrale in ordine al problema degli organici, scarsi e maldistribuiti sul territorio nazionale, e del crescente invecchiamento del personale, specie dei ruoli tecnici, causato dal blocco dei concorsi in vigore da alcuni anni (pag. 772 della relazione in esame). La Corte ha del pari recepito le proposte formulate per ovviare alla crescente passività delle spese per locazioni passive (pag. 768) e lamentato gli effetti negativi determinati sul settore della tutela dalle varie manovre per il contenimento della spesa pubblica (pag. 770).

Ciò premesso, si giudica opportuno precisare quanto segue:

- 1) Questo Ufficio Centrale, per quanto di sua competenza, ha regolarmente fornito gli elementi richiesti, ai fini della stesura delle direttive ministeriali prescritte dall'art. 14 del D. Lgs. n. 29/93;
- 2) Sulla scorta dei rilievi della Corte e alla luce della nuova disciplina del bilancio dello Stato, saranno adottati criteri più rigorosi per la predisposizione dei piani di spesa prescritti dall'art. 7 della legge n. 237/93, in modo da evitare interventi a pioggia, consentendo la razionale allocazione delle risorse;
- 3) Per quanto riguarda il problema dei residui, un'apposita commissione nominata anni fa dal Ministro pro tempore, ha avuto modo di accertare che essi non conseguano tanto a crenze gestionali, quanto piuttosto all'eccessiva pesantezza di talune procedure, ai tempi tecnici necessari per eseguire interventi di alta specializzazione e all'ormai cronico ritardo nell'approvazione delle leggi di assestamento del bilancio (cfr. pag. 757 della relazione): L'emanando T.U. delle leggi sui beni culturali dovrebbe peraltro consentire lo snellimento delle procedure, con conseguente maggiore efficienza dell'attività amministrativa.

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

La peculiarità della funzione istituzionale svolta dall'Ufficio Centrale BB.AA.PP. è tale per cui la parte di gran lunga più consistente della propria Funzione-Obiettivo è rappresentata dalla microfunzione "Tutela" (85,1% del totale), interamente coperta dalle spese di funzionamento e di personale. L'incidenza degli investimenti e, in subordine, degli interventi, è al contrario estremamente ridotta, in ciò differenziandosi nettamente l'UCBAP dagli altri Uffici Centrali.

Pertanto le osservazioni critiche di carattere generale espresse dalla Corte (debolezza del quadro programmatico, peso eccessivamente rilevante dei residui passivi, squilibrio degli assetti organizzativi centrali, insoddisfacente raccordo tra amministrazione centrale e organi periferici) si ritiene che interessino assai limitatamente questo Ufficio.

Dalle osservazioni della Corte si evince anzi una forma di apprezzamento per gli indiscutibili risultati ottenuti dall'UCBAP, pur in un contesto di obiettiva difficoltà organizzativa che la Corte puntualmente rileva e la cui mancata soluzione non è certo imputabile all'Ufficio stesso:

1. commistione di stanziamento e di spesa con l'UCBAAAS per l'anno 1996;
2. mancanza di una articolazione interna giuridicamente definita;
3. condizionamento dovuto al fatto che l'Ufficio dispone, a livello periferico, delle stesse strutture (Soprintendenze per i Beni ambientali e architettonici e Soprintendenze Archeologiche) che fanno capo per le altre competenze all'UCBAAAS, cui peraltro attiene, a legislazione vigente di bilancio, la totalità della loro spesa strumentale anche per la parte di competenza dell'UCBAP.

Si prende atto del riconoscimento della Corte circa l'importante scelta organizzativa dell'UCBAP volta a valorizzare il ruolo degli organi periferici, mediante un ampio decentramento ottenuto con delega di attribuzioni del Direttore Generale.

Si prende altresì atto del riconoscimento circa la programmazione e la realizzazione di importanti progetti innovativi rispetto alle attività istituzionali e di funzionamento (SITAP e WOAG).

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati, si è notato come i controlli di gestione siano riferiti all'anno 1995 e abbiano riguardato capitoli non di competenza di questo Ufficio Centrale.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Corte dei Conti, nella sua relazione, ha recepito le considerazioni da tempo formulate da questo Ufficio Centrale in ordine al problema degli organici, scarsi e maldistribuiti sul territorio nazionale, e del crescente invecchiamento del personale, specie dei ruoli tecnici, causato dal blocco dei concorsi in vigore da alcuni anni (pag. 772 della relazione in esame). La Corte ha del pari recepito le proposte formulate per ovviare alla crescente passività delle spese per locazioni passive (pag. 768) e lamentato gli effetti negativi determinati sul settore della tutela dalle varie manovre per il contenimento della spesa pubblica (pag. 770).

Ciò premesso, si giudica opportuno precisare quanto segue:

- 1) Questo Ufficio Centrale, per quanto di sua competenza, ha regolarmente fornito gli elementi richiesti, ai fini della stesura delle direttive ministeriali prescritte dall'art. 14 del D. Lgs. n. 29/93;
- 2) Sulla scorta dei rilievi della Corte e alla luce della nuova disciplina del bilancio dello Stato, saranno adottati criteri più rigorosi per la predisposizione dei piani di spesa prescritti dall'art. 7 della legge n. 237/93, in modo da evitare interventi a pioggia, consentendo la razionale allocazione delle risorse;
- 3) Per quanto riguarda il problema dei residui, un'apposita commissione nominata anni fa dal Ministro pro tempore, ha avuto modo di accertare che essi non conseguano tanto a crenze gestionali, quanto piuttosto all'eccessiva pesantezza di talune procedure, ai tempi tecnici necessari per eseguire interventi di alta specializzazione e all'ormai cronico ritardo nell'approvazione delle leggi di assestamento del bilancio (cfr. pag. 757 della relazione). L'emanando T.U. delle leggi sui beni culturali dovrebbe peraltro consentire lo snellimento delle procedure, con conseguente maggiore efficienza dell'attività amministrativa.

